

COMUNICATI ED AVVISI AGLI ISCRITTI

Gli uffici di segreteria dell'Ordine osserveranno il seguente orario:

Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì – Giovedì	9.15	13.15	16.15	19.15
Venerdì	9.15	13.15	–	–

L'ufficio parcelle osserverà il seguente orario di apertura:

Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì – Giovedì	9.15	13.00	16.15	19.00
Venerdì	9.15	13.00	–	–

Gli uffici dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli resteranno chiusi per ferie dal 2 al 31 agosto 1999.

Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha sul proprio sito Internet (<http://poseidon.selnfin.net/cni>) diverse pagine riguardanti il Sistema Qualità nella professione di ingegnere.

Ogni ingegnere può accedere gratuitamente alle informazioni contenute sul sopra indicato sito.

All'indirizzo <http://www.ording.na.it> è possibile consultare il sito ufficiale della Commissione Informatica.

Il nuovo orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Esami di Stato dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è il seguente: **martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.**

Nuovo orario

*In vigore dal
1° Luglio 1999*

Ferie estive

Sistema Qualità

Commissione Informatica

Ufficio Esami di Stato *Nuovo orario*

Commissione Scuola

COMMISSIONI

Tale Commissione, coordinata dal Consigliere Referente ing. Luciano Varchetta, prosegue nel suo percorso programmatico, finalizzato ad approfondire ed analizzare le problematiche della categoria, acquisendo anche una funzione propositiva nei confronti delle istituzioni, sempre nell'ottica di potenziamento del ruolo di servizio dell'Ordine nei confronti degli iscritti.

Un primo obiettivo, che recepisce richieste di colleghi docenti e porta a compimento tentativi già avviati negli anni precedenti, è prossimo ad essere conseguito.

Tale risultato è quello di ottenere il riconoscimento e la validazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate e svolte a cura dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, ai fini dell'aggiornamento previsto per la categoria docente.

È stato documentato al Provveditore agli Studi di Napoli come le attività di aggiornamento svolte dall'Ordine abbiano per l'ingegnere docente una duplice valenza formativa, sia sul piano strettamente professionale che ai fini dell'aggiornamento richiesto alla categoria docente.

Di particolare rilievo sono stati gli interventi del Consigliere ing. Pietro Ernesto De Felice, nel definire il ruolo ed il profilo professionale dell'ingegnere docente, ora che si va ad aprire la nuova era dell'autonomia nella scuola secondaria.

L'ing. De Felice, nel suo ruolo istituzionale di Ispettore Tecnico presso il Ministero della Pubblica Istruzione, sta contribuendo in maniera fattiva nel delineare i caratteri professionali dell'ingegnere docente nella nuova scuola secondaria e nel percorso post-secondario: nel partecipare ai lavori della Commissione ha, quindi, messo al corrente i colleghi docenti delle attività e delle sue esperienze, anche a livello ministeriale, rendendoli, altresì, partecipi delle sue ricerche e pubblicazioni nel settore (Nuova Secondaria).

La figura dell'ingegnere docente, addirittura messa in discussione nella nostra scuola secondaria, in quanto non ha pari nel contesto europeo, acquista invece una particolare valenza qualora si mettano a confronto, nei progetti cui partecipano Istituti ad indirizzo tecnico di diversi Paesi, le competenze acquisite dagli allievi.

Le capacità progettuali vengono acquisite dai nostri alunni nel normale corso di studi della secondaria, grazie all'intervento dell'ingegnere docente, che porta nella scuola l'aggancio con la realtà: pari capacità operative si acquisiscono nel resto dell'Europa in segmenti scolastici successivi, solo grazie all'intervento di esperti esterni.

Quindi, nei Paesi Comunitari si comincia a considerare il nostro modello che comprende la figura dell'ingegnere docente. Tale figura acquista un peso particolare nella scuola della Total Quality e della autonomia, in virtù del suo apporto professionalizzante; analoga importanza acquisirà il ruolo dell'ingegnere docente anche nei successivi segmenti formativi, nella post-secondaria e nei momenti della formazione permanente. La politica settoriale della categoria degli ingegneri docenti sarà quindi tesa a rivendicare il riconoscimento e la giusta qualificazione di tale ruolo, con gli opportuni riconoscimenti, anche retributivi.

Successivi interventi della Commissione saranno indirizzati ad organizzare momenti di informazione, anche con l'ausilio di esperti, su temi rilevanti quali quello di particolare attualità della Formazione Professionale messa in atto con finanziamenti comunitari, sia nel percorso scolastico che extra-scolastico, e l'altro che concerne gli aspetti della normativa fiscale che possano riguardare gli ingegneri docenti, nella duplice ottica degli adempimenti che devono essere soddisfatti dai possessori di Partita IVA e del regime valido per i prestatori occasionali di atti professionali.

Il Segretario della Commissione Scuola
ing. Gennaro Saccone

LEGGI

La Corte Costituzionale impone al legislatore di prevedere indennizzi per i proprietari di aree sottoposte a vincoli urbanistici di inedificabilità permanenti oltre il limite di legge dei cinque anni. Con la sentenza 179 del 20 maggio 1999 (il testo è pubblicato da pagina 12), si risolvono contemporaneamente i problemi dei Comuni e dei proprietari delle aree sottoposte a vincoli reiterati per realizzare strade, verde pubblico, edifici pubblici. Opere tutte di interesse generale, previste negli strumenti urbanistici ma non realizzate entro i cinque anni di durata dei vincoli: appunto queste opere trovano nella sentenza della Corte il presupposto per una loro conferma a tempo indeterminato. Basta infatti la previsione di un indennizzo non irrisorio per consentire al soggetto che impone il vincolo di pianificare con maggior respiro.

La sentenza congiunge idealmente i principi varati dalla stessa Corte nel 1966 (sentenza n. 6: incostituzionalità delle servitù militari prive di indennizzo) e nel 1968 (sentenza n. 55: incostituzionalità dei vincoli a durata indeterminata senza indennizzo); attua inoltre la legge 1187 del 1968 (durata quinquennale dei vincoli preordinati all'esproprio), e la legge 359/1992 (congruità di un indennizzo pari alla metà del valore venale). Il quadro che ne deriva definisce tollerabili i limiti all'utilizzabilità delle aree per i primi cinque anni (e per il periodo di eventuale misura di salvaguardia che precede l'approvazione di un Prg). L'intollerabilità scatta dal sesto anno, è appunto mitigata dalla previsione di un ristoro a favore del proprietario.

L'entità dell'indennizzo. Spetta ora al legislatore varare il meccanismo idoneo di indennizzo per i vincoli ultraquinquennali, ma nella sentenza 179/1999 lo sforzo di indirizzo verso il Parlamento è notevole. Per evitare incomprensioni analoghe a quelle che hanno caratterizzato il periodo successivo al 1980 (all'indomani della sentenza n. 5: incostituzionalità dell'indennizzo irrisorio per aree edificabili), la Corte sottolinea che l'indennizzo per vincoli ultraquinquennali non è rapportabile alla perdita della proprietà o al valore dell'immobile, ma deve essere commisurato:

- 1) al mancato uso normale del bene, ovvero:
- 2) alla riduzione di utilizzazione ovvero ancora:
- 3) alla diminuzione di prezzo di mercato (locativo o di scambio) rispetto alla situazione giuridica antecedente la pianificazione che ha imposto il vincolo.

Non può quindi adottarsi il criterio più semplicistico e vantaggioso per il privato, consistente nel mero paragone tra il valore dell'area vincolata e il valore delle aree limitrofe (spesso edificabili proprio grazie al sacrificio dell'area vincolata). Di fatto, quindi, il Giudice delle leggi si mostra poco generoso verso il cittadino colpito da procedimenti preordinati alla realizzazione di opere pubbliche: anni di vincoli fruttano ridotte percentuali sull'indennizzo dell'area, pochi punti cioè in aggiunta ad un indennizzo notoriamente pari alla metà del valore venale.

Oltretutto, vi sono seri ostacoli alla richiesta di indennizzi, per una serie di situazioni riassumibili nei termini che seguono:

a) Non sono indennizzabili i vincoli ambientali e paesistici (prospettive panoramiche, zone di pregio ambientale dei piani paesistici, zone archeologiche, ecc.), le fasce di rispetto da acque pubbliche, strade, ferrovie, i vincoli su aree franose e quelli di rispetto di distanze dal lido del mare. Non sono nemmeno indennizzabili i vincoli "conformativi" di piano regolatore, sicché chi ha fondi con ridotta edificabilità in altezza, con l'obbligo di rispettare una certa distanza da strade o cimiteri, non può sperare in indennizzi. Per ciò che riguarda i vincoli cosiddetti strumentali, quali l'obbligo di attendere il piano particolareggiato prima di edificare, è ipotizzabile l'indennizzo ma solo una volta superato il periodo di franchigia e sempre che il piano particolareggiato non sia sostituibile con un piano di lottizzazione di iniziativa privata.

Consulta: se superano i cinque anni vincoli urbanistici da indennizzare

La Corte Costituzionale conferma però la legittimità della reiterazione. Spetta al Parlamento fissare le regole, ma i giudici possono decidere caso per caso

di Guglielmo Saporito

da "Edilizia e Territorio" de "Il Sole - 24 Ore" n. 22 del 31/5/99

URB 03.99.03

b) Non sono indennizzabili i vincoli reiterati non omogenei tra loro: se un'area è vincolata a verde per cinque anni dal Prg, per poi essere vincolata alla realizzazione di una strada per i cinque anni successivi e quindi, per un altro lustro, ad edificio postale, è dubbio il diritto all'indennizzo.

Si tratta infatti di vincoli che comprimono il diritto di proprietà con finalità ogni volta diversa mentre la legge del 1968 prevede che specifici vincoli preordinati all'esproprio non possano superare i cinque anni senza indennizzo. Al proprietario che subisce una successione di vincoli non resta quindi che litigare innanzi il giudice amministrativo, per far dichiarare l'illegittimità dei singoli vincoli che colpiscano, con finalità diverse, lo stesso bene.

c) Per i periodi antecedenti la sentenza 179/1999, i diritti lesi dalla situazione dichiarata costituzionalmente illegittima, si prescrivono con normale durata decennale. Non vale osservare che il diritto all'indennizzo per vincolo ultraquinquennale è di fatto invocabile solo dal maggio 1999 (pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della sentenza 179/1999), poiché in casi analoghi è stato chiarito che il creditore avrebbe dovuto diligentemente tutelare i propri diritti anche in presenza di una legge (poi dichiarata incostituzionale) che limita i diritti stessi.

Quindi, chi non ha chiesto (almeno con una raccomandata) il pagamento di somme per vincoli ultraquinquennali, vede svanire l'importo maturato relativamente all'undicesimo anno antecedente. In più chiari termini, nel maggio del 1999 si prescrive l'indennizzo per vincoli imposti da un piano regolatore approvato nel 1984: i primi cinque anni di vincolo sono di "franchigia", i successivi sono da indennizzare.

La richiesta di indennizzo va inoltrata sia al soggetto titolare del potere di pianificazione (per lo più il Comune), sia – per maggiore sicurezza – al soggetto che dovrebbe eseguire l'opera. Ad esempio nel caso di area destinata a strada statale e come tale vincolata in un Prg, una richiesta va inoltrata anche all'Anas.

Esistono quindi alcune difficoltà applicative della sentenza 179/1999, ma vanno anche sottolineati due argomenti innovativi, solo apparentemente sfavorevoli al privato.

La Corte riconosce infatti che una serie di localizzazioni lontane dall'iniziativa del privato (impianti sportivi, piscine, parcheggi, residenze per anziani), non vanno indennizzate nemmeno se ultraquinquennali, perché i relativi usi pubblici sono realizzabili attraverso convenzionamento privato. Chi ha un'area destinata a palazzetto dello sport o a teatro, può partecipare all'iniziativa edile mediante una serie di accordi che consentono di abbreviare i tempi di realizzazione ed evitare i cinque o più anni di mero vincolo.

Quindi, mentre chi ha terreni destinati a strade, scuole, caserme (cioè opere realizzabili solo da soggetti pubblici), deve rassegnarsi ad attendere l'esproprio e un esiguo (seppur non irrisorio) indennizzo per la durata del vincolo eccedente il quinquennio, chi dispone dell'area destinata a manufatto realizzabile in regime di convenzionamento con la pubblica amministrazione può operare immediatamente insieme a soggetti pubblici e privati (imprese, enti, gestori, banche ecc.).

Infine, in un ulteriore sforzo di snellimento, la Corte suggerisce meccanismi forfettari e compensativi per chi ha diritto all'indennizzo. Il sistema forfettario eviterà alle amministrazioni faticosi contenziosi circa il valore d'uso o di scambio di un bene. Sono prevedibili valori medi non irrisori e ancorati alle caratteristiche del bene così come sono previsti indennizzi forfettari nella prestazione di servizi (contratti telefonici ed elettrici), e come già prevede la legge 57/1987 per le ipotesi di danno da inerzia dell'amministrazione. Inoltre, le amministrazioni sono sollecitate ad attivare meccanismi di accordo, attraverso l'offerta di «altre aree idonee alle esigenze del soggetto che ha diritto ad un ristoro».

La Corte Costituzionale vede quindi favorevolmente l'ipotesi di permuta tra aree da espropriare e aree edificabili o comunque utilizzabili da parte del privato. Un sistema analogo era presente nell'articolo 30 della legge sul condono edilizio (legge 47/1985), quando ai proprietari di immobili abusivi da sacrificare per realizzare strade in borgate abusive, si offrivano aree edificabili. Applicando i principi della sentenza 179/1999, sono oggi anche ipotizzabili compensazioni

tra valori (forse anche con premi di volumetria) e si potrebbe giungere ad una specie di "bonus" di edificabilità, commerciabile a favore di terreni già edificabili.

Avviene così che in una sentenza sfavorevole alla legislazione urbanistica (quanto meno perché dichiara l'illegittimità di articoli della legge 1150/1942) vi siano tutti i presupposti per contrattualizzare e accelerare successivi momenti di pianificazione: la materia è in forte ebollizione, basti pensare all'incognita sull'esecuzione di opere in attuazione di piani particolareggiati, che sarebbe svincolata da procedure di gara ad evidenza pubblica (si veda «Edilizia e Territorio», n. 36/1998, pag. 51). Prevedendo oggi indennizzi e compensazioni, la via sembra aperta a più frequenti e trasparenti rapporti tra privati ed amministrazione.

In ogni caso, dovranno evitarsi ostacoli burocratici: ad esempio, per chi non è toccato da vincoli di notevole estensione, ma avrebbe solo diritto a indennizzi pari a qualche punto percentuale del valore venale, la Corte suggerisce pagamenti rapidi e forfettizzati. Come appunto già avviene per chi non si vede presto riparato un danno ad un'utenza pubblica.

È una sentenza di grande interesse la n. 179 della Corte Costituzionale sulla indennizzabilità dei vincoli urbanistici. Non solo si affermano principi, ma anche si attribuiscono compiti e, soprattutto, si indicano prospettive.

I principi, in primo luogo. In materia di vincoli e di indennizzi la Corte riafferma, con estrema chiarezza, i seguenti punti:

a) i vincoli imposti al godimento dei beni immobili non sono indennizzabili quando «i limiti imposti – previsti dalla legge direttamente o con il completamento attraverso un particolare procedimento amministrativo – attengano a intere categorie di beni, e per ciò interessino la generalità dei soggetti con una sottoposizione indifferenziata di essi – anche per zone territoriali – a un particolare regime secondo le caratteristiche intrinseche del bene stesso» (vincoli paesistico-ambientali);

b) sono «connaturati alla proprietà» i limiti posti normalmente nei regolamenti edilizi o nella pianificazione e programmazione urbanistica (es. le zone di rispetto, gli indici di edificabilità, eccetera);

c) non richiedono una durata predefinita o indennizzo, i vincoli «comunque estesi» che impongono una destinazione realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata o mista pubblico-privata (es. parcheggi, impianti sportivi, eccetera) in regime di economia di mercato.

Dopo aver ribadito questi punti, la Corte chiarisce che i vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione ovvero comportanti uno svuotamento rilevante del contenuto della proprietà, che superano la durata determinata dal legislatore come limite alla «sopportabilità» da parte del singolo da essi colpito, possono essere reiterati. Infatti il potere della pubblica amministrazione di programmare il territorio e di realizzare progetti volti al soddisfacimento di interessi generali, non può venire meno per effetto della scadenza della durata dei vincoli.

Tuttavia il rinnovo dei vincoli è ammissibile a due condizioni. La prima è che la decisione deve essere adeguatamente motivata in relazione alle effettive esigenze urbanistiche. La seconda è che occorre prevedere un indennizzo.

L'indennizzo per il protrarsi del vincolo – afferma la Corte – è un «ristoro» che deve essere commisurato o al mancato uso normale del bene, o alla riduzione di utilizzazione, o alla diminuzione del prezzo. Ma esso non è «rappartabile alla perdita di proprietà». Di qui la sua diversa natura rispetto alla indennità di esproprio.

Ed ecco ora i compiti che essa assegna. I soggetti direttamente coinvolti sono il legislatore nazionale, i Comuni e il giudice.

Il legislatore dovrà precisare le modalità di attuazione del principio dell'indennizzabilità dei vincoli, «delimitando le utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale» e stabilendo «criteri e parametri per la liquidazione dell'inden-

La sentenza spinge verso la riforma e premia l'uso efficiente dei suoli

L'obbligo di indennizzo non ha effetto per i piani regolatori "perequati"

*di Stefano Stanghellini
Presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (Inu)*

*da "Edilizia e Territorio"
de "Il Sole - 24 Ore"
n. 22 del 31/5/99*

URB 03.99.05

nità». Tantissime sono le misure risarcitorie ipotizzabili. Tra esse la Corte suggerisce, a mo' di esempio, la «assegnazione di altre aree» o «altri sistemi compensativi che non penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono su beni determinati».

I Comuni, a loro volta, dovranno prevedere l'indennizzo da corrispondere nel caso di reiterazione dei vincoli urbanistici.

Comunque, anche in assenza di intervento legislativo, è il giudice competente sulla richiesta di indennizzo a ricavare «dall'ordinamento le regole per la liquidazione da obbligazioni indennitarie».

Le prospettive, infine. Benché non esplicitamente citata, un'altra categoria di soggetti viene chiamata in causa. Si tratta delle Regioni (non solo quelle a statuto speciale) e delle Province. Con legge (le prime) e con gli strumenti della pianificazione paesistica e ambientale (entrambe), potrebbero estendere le categorie di beni meritevoli di tutela per il loro valore intrinseco al di là delle indicazioni della legge 431/85. Si concretizzerebbe così la funzione di strumento a sostegno del regime immobiliare che l'elaborazione dell'Inu ha individuato nel «piano strutturale» d'area vasta e nella sua specificazione comunale.

Nel caso di reiterazione dei vincoli urbanistici, la previsione di un indennizzo colpisce, di primo acchito, perché impone ai Comuni un nuovo onere. Forse anche molto rilevante per qualcuno di essi, e questo non può non destare preoccupazione per la “tenuta” di una strumentazione urbanistica ancora di tipo tradizionale. Ma a parte il fatto che tale onere – sulla cui entità non è lecito formulare ipotesi – potrebbe essere mitigato dal gettito originato dall'area considerata edificabile, una riflessione s'impone.

La previsione di un esborso per compensare il sacrificio imposto al soggetto colpito dal vincolo può essere infatti considerata da un altro punto di vista: il suolo è risorsa scarsa che va usata in modo efficiente. Pertanto prevedere un prezzo per il suo sottoutilizzo o addirittura per il suo non uso – sia dal punto di vista pubblicistico che da quello privatistico – significa stimolare l'uso efficiente della risorsa.

La previsione di una spesa costringerà quindi il Comune a compiere la scelta di reiterare i vincoli urbanistici (che peraltro è legata alla sua incapacità o impossibilità di attuare il piano regolatore) con piena consapevolezza e responsabilità.

Tuttavia tale esborso sarà tanto minore quanto minori saranno le aree vincolate. In altri termini, tanto maggiore sarà la diffusione del principio della perequazione urbanistica, tanto minore sarà l'indennizzo da prevedere.

In conclusione la sentenza n. 179 appare ricca di stimoli e di suggerimenti.

Dà ragione ai Comuni che si sono dotati di strumenti urbanistici perequativi e agli urbanisti che hanno combattuto perché questo approccio si affermasse nella pratica di pianificazione. Incoraggia gli altri Comuni ad associarsi alla sperimentazione e gli urbanisti ad affinare la tecnica perequativa. Regioni, Province e Comuni, poi, vengono tutti sollecitati a promuovere e a realizzare nuove forme di piano fondate sulla distinzione delle componenti “strutturali” (con la salvaguardia a tempo indeterminato senza indennizzo delle aree meritevoli di tutela ambientale e paesaggistica) da quelle “operative” (con l'attribuzione dell'edificabilità alle aree di trasformazione e la sua utilizzazione nei comparti urbanistici perequati).

E il legislatore nazionale? Basterà il pungolo della Corte a scuoterlo dal letargo?

Drastica riduzione degli importi dovuti ai proprietari che hanno perso immobili in procedure di esproprio per pubblica utilità anteriori al 30 settembre 1996. Questa è la conseguenza della sentenza 148/99 della Corte costituzionale che ritiene legittima la legge 662/96, norma che a sua volta integrava l'articolo 5-bis della legge 359/92 in tema di indennizzo per espropriazioni.

La data del 30 settembre 1996 rappresenta il confine tra errori delle pubbliche amministrazioni "perdonati dallo Stato" (a svantaggio per i cittadini) e nuovo corso delle procedure di esproprio per aree edificabili. Chi ha subito una procedura di esproprio illegittima, ad esempio per scadenza del termine trimestrale del decreto di occupazione o per mancato rispetto del termine di occupazione di urgenza, deve quindi fare attenzione alla data in cui il comportamento dell'espropriante è diventato privo di titolo.

Se tale data è antecedente al 30 settembre 1996, la perdita del bene è compensata solo da un risarcimento pari alla metà del valore venale incrementato del 10 per cento. Se l'occupazione del bene, pur essendo iniziata legittimamente, diventa abusiva dopo il 30 settembre 1996, per i proprietari v'è ancora diritto al risarcimento pari al valore venale dell'immobile, incrementato di interessi e rivalutazione.

Mentre i proprietari che hanno perso il bene nel settembre 1996 si lamentano di questo confine, si rallegrano le pubbliche amministrazioni coinvolte in liti giudiziarie relative a occupazioni di urgenza divenute illegittime, perché vengono meno rilevanti oneri economici. Disparità di trattamento, illogicità nell'individuazione della data del 30 settembre 1996 e altre accuse di "slealtà" del legislatore, sono tutte superate dalla Corte facendo leva sulla discrezionalità del Parlamento.

Si chiude quindi un lungo capitolo sul risarcimento dei danni nelle espropriazioni, ma al di fuori di tale settore emerge una serie di rischi nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

I pericoli derivano dal venir meno dello stretto rapporto che si riteneva esistesse tra i comportamenti illeciti dei soggetti pubblici e l'integrale risarcimento del danno ("chi sbaglia paga"). Già con la sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 1996 (si veda «Edilizia e Territorio» n. 5/96, pag. 6) si erano poste le basi per assolvere la pubblica amministrazione che avesse violato le modalità procedurali nelle espropriazioni, sottraendola al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno.

L'attuale sentenza 148/99 sottolinea che per motivi di politica finanziaria il legislatore può tramutare il risarcimento in poco più di un indennizzo e quindi ridurre notevolmente le somme cui il danneggiato ha diritto. Un principio analogo, come è noto, esiste in materia di responsabilità connessa alla perdita di valige nel trasporto aereo (articoli 412 e 423 codice della navigazione), ma un conto è limitare il rimborso per la perdita di valige, un conto perdonare tutti gli errori delle procedure di esproprio degli anni '70, '80 ed inizio '90 e per di più con una norma retroattiva.

La consulta nega il risarcimento totale per i "vecchi" espropri illegittimi

Secondo la Corte prima del 30 settembre '96 l'indennizzo è parziale. I proprietari otterranno solo la metà del valore venale del bene più il 10%

di Giuseppe Saporito

da "Edilizia e Territorio" de "Il Sole - 24 Ore" n. 19 del 10/5/99

ESP 03.99.07

La massima della sentenza

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 26-30 APRILE 1999, N. 148.

Espropriazione per una pubblica utilità – Risarcimento del danno – Occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 1996 – Indennizzo in misura pari all'indennità di esproprio incrementata del 10% – Legittimità.

Pres. Granata – Rel. Chieppa – Martelli ed altri contro Presidenza Consiglio Ministri.

È costituzionalmente legittimo l'art. 5-bis comma 7-bis del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3 comma 65 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, nella parte in cui prevede un risarcimento in misura pari all'indennità di esproprio aumentata del 10%, per le occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996.

Taglio delle ali, il Tar Toscana accoglie l'interpretazione dei Lavori Pubblici

Le offerte estreme vanno escluse anche nel calcolare la media degli scarti. Risultato illogico se si adotta il sistema di calcolo solo per la media dei ribassi

di Francesca Petullà

da "Edilizia e Territorio"
de "Il Sole - 24 Ore"
n. 20 del 17/5/99

APP 03.99.08

L'esclusione delle offerte estreme va effettuata sia in fase di calcolo della media dei ribassi sia in fase di calcolo degli scarti. Questo è il principio statuito dal Tar per la Toscana nella sentenza dello scorso 23-26 aprile 1999 n. 371. in sintonia con quanto affermato dal ministero dei Lavori pubblici nella circolare adottata lo scorso 19 aprile (n. 568/508/33.1 U.L.), nonché dal Consiglio di Stato nel parere reso solo 3 marzo (Sez. II, n. 285/99).

Il caso. La questione portata all'attenzione del Tar riguardava le modalità di applicazione del meccanismo del taglio delle ali introdotto dell'art. , comma bis della 415/98. In particolare, l'impresa ricorrente lamentava che l'amministrazione appaltante avesse proceduto erroneamente nell'applicazione del meccanismo, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe calcolato lo scarto medio aritmetico delle offerte al ribasso escludendo il 10% delle offerte al maggior ribasso, 10% che invece avrebbe dovuto essere ricompreso nel successivo calcolo degli scarti. L'amministrazione resistente, per contro, sosteneva che, attesa la funzione correttiva del meccanismo, il taglio delle ali avrebbe dovuto essere considerato anche con riferimento al successivo calcolo dello scarto medio.

La norma e la sua interpretazione. L'art. 21, comma 1 bis della Merloni-ter prevede che la soglia dell'anomalia delle offerte debba risultare dalla «media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media». La formulazione letterale della norma, indubbiamente poco chiara, ha suscitato numerose perplessità interpretative, prima ancora che problemi applicativi, tanto da indurre il ministero dei Lavori pubblici a richiedere un parere al Consiglio di Stato, sulla sua esatta interpretazione. In particolare, il Ministero chiedeva di dirimere il dubbio se la fittizia eliminazione del 10% delle offerte di maggior ribasso valga solo ai fini del calcolo della prima media (la media dei ribassi) e non anche della seconda media (la media degli scostamenti), oppure se tale depurazione interessi entrambe le fasi di calcolo. Il Consiglio di Stato nel parere reso lo scorso 3 marzo, afferma che atteso il dato testuale della norma, entrambe le soluzioni sono prospettabili. Però, considerata la finalità correttiva dell'istituto, conclude che è preferibile la seconda soluzione, cioè quella della applicazione dell'istituto in entrambe le fasi. Ciò soprattutto alla luce dell'elementare considerazione che escludere le offerte estreme dalla prima media sulla base di una presunzione d'anomalia *de iure*, per poi ricomprenderle nel calcolo della seconda risulterebbe illogico. Il Tar per la Toscana ha di fatto riconfermato in sede giudiziaria tale impostazione, inaugurando un filone giurisprudenziale. La scelta interpretativa effettuata di fatto sul piano pratico comporterà sì un allargamento della soglia di anomalia – effetto questo positivo nell'ottica di contrastare il fenomeno degli eccessivi ribassi, che risulteranno ridotti – ma anche un'inevitabile lievitazione dei costi per le amministrazioni.

La massima della sentenza

TAR TOSCANA – SEZIONE II, SENTENZA 23-26 APRILE 1999, N. 371.

Pres. ed. Est. Lazzeri – Eleca Spa (avv. Passagnoli, Zoppolato e Canta) contro Comune di Empoli (avv. ti Sirgiovanni e Salimbeni) e Cpt Consorzio Polivalente Toscano (n.c.).

Il taglio delle ali ai fini della determinazione dell'anomalia dell'offerta deve essere effettuato sia nel calcolo della media aritmetica dei ribassi delle offerte presentate che nel successivo calcolo della media aritmetica agli scarti dai ribassi prospettati.

La stazione appaltante ha un potere correttivo delle operazioni di gara, e può, quindi, – senza alterare la *par condicio* – procedere d'ufficio alla sostituzione delle operazioni illegittime. Ciò è quanto afferma la sentenza del Tar Piemonte in questione nella quale sulla scia di un ampio orientamento giurisprudenziale sul punto, ha ribadito che nel procedimento di aggiudicazione degli appalti, non risulta violato il principio di continuità della gara, allorché l'amministrazione appaltante, dopo aver constatato l'erroneità delle operazioni di gara, procede alla correzione delle stesse.

Il caso. Un Comune indicava una gara per asta pubblica per l'affidamento dei lavori di straordinaria amministrazione dello stadio comunale dalla quale veniva esclusa una delle due ditte partecipanti all'incanto. Questa proponeva una formale istanza nella quale evidenziava all'amministrazione l'errore in cui quest'ultima era incorsa. L'amministrazione del canto suo in sede di autotutela procedeva nell'annullamento dell'intera procedura di gara. Avverso detta determinazione insorgeva l'altra impresa partecipante, proponendo ricorso nel quale si censurava l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione.

La sentenza e il panorama giurisprudenziale. La pronuncia in esame ha accolto sostanzialmente l'impostazione della ricorrente sulla base di alcuni principi cardini dell'agire amministrativo: *a*) è principio consolidato in giurisprudenza che l'amministrazione può in qualsiasi momento dell'esercizio del suo potere di autotutela riesaminare gli atti in precedenza adottati e conformare il suo comportamento alle norme di diritto: *b*) in particolare, non può seriamente contestarsi alla amministrazione di procedere alla correzione di eventuali errori, con l'unica cautela che tale comportamento sia motivato e che siano salvaguardati comunque i diritti quesiti dal privato: *c*) inoltre, va osservato che, in coerenza con i canoni di speditezza e economicità della azione amministrativa, l'eventuale illegittimità di singoli atti del procedimento non consente alla Pa di rinnovare interamente la procedura, in quanto il potere di annullamento riguarda i soli atti viziati.

Bisogna inoltre considerare che l'esercizio del potere di autotutela non può integrare una violazione del principio di continuità della gara, come emerge dalle pronunzie giurisprudenziali secondo le quali «il principio di continuità delle gare d'appalto d'opere pubbliche, finalizzato a evitare pericoli di deviazione nella valutazione delle offerte, non può essere considerato insuscettibile di eccezioni, ben potendo verificarsi situazioni particolari le quali obiettivamente impediscano la concentrazione delle operazioni di gara in sola seduta» (Cons. St., sez. IV, 23 febbraio 1990, n. 129, in Cons. Stato, 1990, I, 191). E ancora si è deciso che «l'amministrazione, ove rilevi, in sede di vaglio delle operazioni effettuate dalla commissione di gara, che quest'ultima è incorsa in illegittimità, deve eliminare la illegittimità riscontrata e, senza che sia consentita alcuna ponderazione dell'interesse concreto a far ciò e di regola, rimette gli atti all'indicata commissione per la continuazione dello svolgimento della gara medesima» (Tar Sicilia, Catania, sez. II, 2 febbraio 1989, in Tar, 1989, I, 2700).

L'annullamento di un'aggiudicazione non azzerava l'intero procedimento

Per il Tar Piemonte sono validi tutti gli atti precedenti a quello viziato.

Il principio di economicità impedisce all'Amministrazione di ricominciare da capo

di Francesca Petullà

da "Edilizia e Territorio" de "Il Sole - 24 Ore" n. 21 del 24/5/99

APP 03.99.09

La massima della sentenza

TAR PIEMONTE – SEZIONE II, 3 FEBBRAIO – 22 APRILE 1999, N. 227/99.

Pres. Montini – Est. Massari – Esten Costruzioni Sas di Nesci Emilio & C. (avv. ti Antonio Finocchiaro e Gianna Maria Saracco) contro Comune di Sommariva del Bosco (avv. Alberto di Caro).

In virtù del principio di conservazione degli atti, è legittimo l'operato della pubblica amministrazione la quale, accertata l'esistenza di vizi nella procedura, dispone l'annullamento e il rinnovo degli atti successivi a quello illegittimo rimosso, e non già dell'intera procedura.

SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE

Fonte: "Edilizia e Territorio" de "Il Sole-24 Ore"

APPALTO

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE II CIVILE

SENTENZA 15 APRILE 1999 N. 3756

Rovina e difetti di cose immobili – Responsabilità del costruttore – Decadenza dalla garanzia – Termine annuale – Decorrenza. (Cc. articolo 1669).

Il termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi di cui all'articolo 1669 del codice civile decorre dal momento in cui il denunciante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria e obiettiva, non soltanto delle gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell'incidenza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all'attività di esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese.

EDILIZIA URBANISTICA

CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE IV

DECISIONE 28 SETTEMBRE 1998 N. 1226

Piano regolatore – Finalità – Tutela interessi paesistici e ambientali – Sussistenza.

(Legge 1150/1942, articolo 7, numero 5).

I poteri statali e regionali sulla tutela del paesaggio assicurano la garanzia minima degli interessi ambientali e non si può escludere che tali esigenze in sede locale trovino adeguata composizione con altri interessi pubblici che concorrono a determinare le scelte urbanistiche. In questo modo gli organi che devono occuparsi della formazione del piano regolatore, in base alla legge 1150/42, articolo 7, n. 5, possono salvaguardare attraverso lo stesso anche gli interessi paesaggistici e ambientali.

PROFESSIONISTI

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE III CIVILE

SENTENZA 26 APRILE 1999 N. 4153

Ingegneri e architetti – Giudizi disciplinari – Procedimento – Rd 2537/1925 – Concorrente applicazione della disciplina del codice di procedura penale – Ammissibilità – Esclusione – Conseguenze – Disposizioni sul contenuto del decreto che dispone il giudizio penale – Applicabilità all'atto di citazione dell'incolpato – Esclusione – Enunciazione della contestazione dei fatti – Espressione di un principio di civiltà giuridica – Applicabilità a tutti i procedimenti – Configurabilità. (Rd 1537/1925, articoli 43 e 44).

La normativa in materia di procedimento disciplinare a carico degli architetti e ingegneri, dettata dalla legge 1395/23 e dal relativo regolamento di attuazione (Rd 2537/25), prevede una disciplina specifica, quale, in ragione di tale carattere, non consente la trasposizione in via analogica delle disposizioni del codice di procedura penale. Ne consegue che deve escludersi l'applicabilità all'atto di citazione dell'incolpato della disposizione di cui all'articolo 429 del Cpp, che indica gli elementi di cui deve comporsi il decreto che dispone il giudizio penale, tra i quali l'enunciazione del fatto addebitato, con l'indicazione dei relativi articoli di legge. Tuttavia è principio di civiltà giuridica, fatto proprio dalla nostra Costituzione, che nei procedimenti dai quali possono derivare effetti negativi gli interessati siano messi in grado di interloquire, condizione questa, che comunque richiede l'enunciazione dei fatti oggetto del procedimento.

NOTIZIE UTILI

Si allungano di un anno gli sconti Iva per gli interventi di prevenzione sismica e ricostruzione post-terremoto in Umbria e Marche previsti dall'articolo 12 della legge 449/1997 e disciplinati dal regolamento del Ministero dell'Interno del 28 settembre 1998, n. 499, pubblicato in «Gazzetta» solo il 27 gennaio '99. L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 132 del 13 maggio '99 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 12 della 449/97, originariamente previste dal 1° gennaio '98 al 31 dicembre '99, si applicano fino al 31 dicembre 2000.

L'articolo 12 della 449/97 stabiliva un rimborso totale dell'Iva pagata per lavori, acquisiti di materiali e progettazione di interventi pubblici e privati di ricostruzione dopo il terremoto in Umbria e Marche, ma solo per la quota non coperta da contributo statale (finiture e impianti interni). A disposizione ci sono 571 miliardi, che dovrebbero corrispondere a interventi per 2.855 miliardi.

L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 132/99 estende queste disposizioni anche ai territori colpiti dal terremoto di Basilicata, Campania e Calabria del 9 settembre. Non vengono però stanziati nuovi fondi, e dunque non è chiaro se il Governo ritenga che "bastino" i 571 miliardi originari.

Uno sconto Iva fino al 10% si applica poi, in base alla legge 449/97, anche agli interventi di miglioramento e adeguamento sismico effettuati nei 3.394 Comuni a elevato rischio individuati dall'Ordinanza di Protezione civile 2778 del 12 giugno 1998. Per questo sono a disposizione 715 miliardi, che dovrebbero attivare interventi per 7.150 miliardi.

L'articolo 3, comma 1, del decreto legge stabilisce poi che i termini per la richiesta degli sconti e per i successivi adempimenti dei Comuni, previsti dal regolamento 499/98 ma di fatto resi completamente inapplicabili dal ritardo di pubblicazione, saranno aggiornati con semplice ordinanza del Ministero dell'Interno, delegata per la protezione civile.

L'Inarcassa ha emesso una circolare sulla norma dell'articolo 6 della legge 415/98 (articolo 17, comma 6, lettera b, della legge 109/94) che prevede l'estensione alle società di ingegneria dell'obbligatorietà del contributo integrativo del due per cento, previsto dalla legislazione previdenziale delle categorie professionali (si veda il testo della circolare alla pagina seguente). Il contributo integrativo si applica ai professionisti che firmino progetti e svolgano attività professionali in qualità di dipendenti o dirigenti delle società di ingegneria (e quindi, in questo senso, sottoposte ad altri regimi previdenziali).

La circolare Inarcassa chiarisce diversi aspetti operativi e ribadisce – nonostante alcune contrastanti interpretazioni fornite dall'Oice (organizzazione delle società di ingegneria) – che nell'applicazione si dovrà tener conto rigidamente delle disposizioni legislative. In particolare:

– le attività professionali oggetto dell'obbligo di versamento del contributo sono tutte quelle previste dalla legge 415/98 (Merloni-ter) e non soltanto le sole attività professionali soggette a tariffa della legge 143/49, come aveva chiesto l'Oice;

– la decorrenza di applicazione della norma resta quella di entrata in vigore della legge 415, vale a dire il 18 dicembre 1998.

Su questo secondo punto, l'Inarcassa ha ritenuto di non poter accogliere la posizione dell'Oice che chiedeva un periodo transitorio fino all'emanazione di

Sconti Iva, proroga di un anno

Società di Ingegneria, Circolare Inarcassa sul 2%

PROF 03.99.11

apposita circolare interpretativa da parte del ministero del Lavoro. Questo perché all'Istituto non è possibile derogare a una norma di legge.

«Suggeriamo – sostiene il presidente dell'Inarcassa, Marcello Conti, in una lettera inviata all'Oice – che le società inviino ai committenti una fattura integrativa, specificando appunto che tale contributo, se pur versato dalla società, è ripetibile al committente che ne sopporta l'onere. La funzione della società di ingegneria, per analogia, è paragonabile al “sostituto di imposta”».

Su un altro punto, invece, l'Inarcassa ha accolto le richieste presentate dall'Oice. Si tratta del punto in cui (paragrafo 2) si riconosce al contributo il carattere di «maggiorazione percentuale, che deve essere riconosciuta dal committente e rappresenta per lo stesso un onere aggiuntivo obbligatorio rispetto al valore delle prestazioni fatturate».

Viene invece ribadito che l'obbligo di versamento è a carico della società di ingegneria e prescinde dall'effettivo versamento da parte del committente. In questo senso non viene accolta l'interpretazione dell'Oice secondo cui «l'obbligo di versamento fa capo al committente e l'intervento del prestatore di servizi, che versa alla Cassa il 2% non ancora pervenuto dal committente, deve essere auspicabilmente ipotesi residuale».

Inarcassa – Circolare 18 maggio 1999, n. 1.

La legge 18 novembre 1998, n. 415 apportante modifiche e integrazioni alla legge 109/94 prevede, all'articolo 6, l'esistenza alle società di ingegneria dell'obbligatorietà dell'applicazione del contributo integrativo, previsto dalla legislazione previdenziale delle categorie professionali.

In attuazione di quanto disposto dalla legge sopra richiamata, Inarcassa ha elaborato una circolare illustrativa dei contenuti, dei tempi e delle modalità di applicazione di detto contributo.

1. I riferimenti legislativi. La **legge 415/98** (Gu del 4 dicembre 1998) all'articolo 6 recita: *si intendono per ...: società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile (società in accomandita per azioni) che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.*

Le norme legislative concernent materia di previdenza per gli ingegneri e architetti (**legge 6/81** integrata e modificata dalla **legge 290/90**) prevedono che:

– tutti gli iscritti agli Alibi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'Iva e versare alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore;

– le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Alibi di ingegnere e architetto;

– la maggiorazione è stabilita nella misura del 2 per cento.

Le richiamate disposizioni legislative per gli ingegneri e architetti, compresi anche coloro che partecipano ad associazioni di professionisti, sono state recepite dallo **stato Inarcassa**, appovato con decreto del ministero del Lavoro e previdenza sociale del **28 novembre 1995**.

2. Ambito di applicazione. La legge 415/98 sancisce l'obbligo per la società di ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una maggiorazione del 2% sull'imponibile Iva fatturato per le attività professionali sopra richiamate, avente per oggetto una progettazione o una attività tecnico-amministrativa (compresa la direzione dei lavori) a questa connessa.

La maggiorazione percentuale, **che deve essere riconosciuta dal committente e rappresenta per lo stesso un onere aggiuntivo obbligatorio rispetto al valore delle prestazioni fatturate**, viene applicata indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, del committente. Il relativo ammontare deve essere versato a Inarcassa **dalle società di ingegneria** indipendentemente dall'effettivo pagamento del committente, per la quota afferente alle prestazioni professionali a firma di ingegneri o architettonici.

3. Decorrenza dell'obbligo. L'obbligo di maggiorazione decorre per tutte le fatturazioni successive al **18 dicembre 1998** (trascorsi cioè 15 giorni dalla data di pubblicazione della legge sulla «Gazzetta Ufficiale» indipendentemente dalla data di attribuzione dell'incarico).

4. I rapporti di collaborazione. Il contributo integrativo non è dovuto, in analogia a quanto previsto dallo statuto Inarcassa per i singoli professionisti, per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri o gli architetti (anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti). Quando l'utente finale della prestazione è invece la società di ingegneria (ad esempio opera realizzata dalla stessa società di ingegneria) il contributo del 2% è dovuto.

5. Comunicazioni a Inarcassa. La società di ingegneria deve comunicare a Inarcassa il valore totale dell'imponibile ai fini Iva sul quale è dovuto il contributo integrativo nonché il valore dell'imponibile realizzato in regime di collaborazione con altre società di ingegneria o architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti.

6. I tempi di comunicazione e di versamento. La società di ingegneria deve presentare dichiarazione dell'ammontare del volume di affari di cui al precedente punto 5, entro la fine del mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione della **dichiarazione annuale** ai fini degli adempimenti Iva. Entro lo stesso termine deve essere effettuato, in una unica soluzione, il versamento a Inarcassa dell'ammontare del contributo dovuto.

7. Le modalità di versamento. I versamenti della società di ingegneria sono eseguiti a mezzo di c/c bancario o di c/c postale.

8. Gli aspetti fiscali. Il contributo integrativo è assoggettato all'Iva e non concorre alla formazione del reddito.

9. Informazioni. Per contribuire a una corretta applicazione di quanto disposto dalla legge 415/98. Inarcassa ha attivato una specifica attività di gestione dedicata alle società di ingegneria (Inarcassa – Servizio amministrazione e controllo – Contributo integrativo società di ingegneria – Dott.ssa Cristina Ritossa – Via Salaria 229, 00199 Roma – Tel. 0685274487 – fax 0685274488 – E-mail amministrazione@inarcassa.it).

10. Norme transitorie. Le comunicazioni e i versamenti relativi al periodo 18 dicembre 1998-31 dicembre 1998 devono avvenire contestualmente alle comunicazioni e ai versamenti per l'anno 1999.

In sede di prima applicazione l'importo dovuto a Inarcassa è ridotto in misura pari a quanto eventualmente già versato dalla società di ingegneria come maggiorazione nei rapporti di collaborazione di cui al precedente punto 4.

L'Italia cerca di mettersi in regola con gli adempimenti comunitari in materia di valutazione d'impatto ambientale. Per completare il recepimento della normativa europea sulla Via, il Consiglio dei ministri ha approvato, il 21 maggio scorso, un Atto di indirizzo e coordinamento che amplia l'elenco delle opere sottoposte al giudizio di compatibilità ambientale in linea con quanto indicato dall'Allegato II della Direttiva 85/337/Cee. Il provvedimento deve ora passare all'esame della Conferenza Stato-Regioni e poi tornare al Consiglio dei ministri per il via libera definitivo.

L'esame di compatibilità ambientale arriva anche per gli elettrodotti

Accatastamento dei fabbricati rurali

Risoluzione 87/T

CAT 03.99.14

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento del Territorio

Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici
e della Conservazione dei Registri immobiliari

Oggetto: Accatastamento dei fabbricati rurali. Istituzione del Catasto dei fabbricati e riconoscimento della ruralità.

In merito alle recenti disposizioni legislative inerenti la materia in oggetto, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, con nota del 12.4.99, ha posto alla Scrivente un quesito concernente l'individuazione dei tempi tecnici entro cui procedere al completamento dell'accatastamento (predisposizione planimetrie e denuncia con la procedura informatica DOCA) in caso di trasferimento nella titolarità dei diritti reali sugli immobili rurali (compravendita, donazione, successione). In modo particolare viene chiesto se il completamento suddetto debba avvenire prima della stipula dell'atto di compravendita o di presentazione della denuncia di successione.

Al riguardo si esprime il seguente parere, con riferimento anche alla circolare 96/T del 9 aprile 1998.

Con l'articolo 9 della legge 26 febbraio 1994, n. 133, il legislatore ha previsto la costituzione di un inventario completo del patrimonio edilizio nazionale, denominato *catasto dei fabbricati*, attraverso l'integrazione del "catasto edilizio urbano" anche con le costruzioni rurali. L'attuazione della disposizione è stata demandata ad un decreto del Ministro delle finanze, che è stato emanato il 2 gennaio 1998, n. 28.

Con la circolare n. 96/T sopra citata sono state illustrate le finalità e le modalità di formazione del suddetto *catasto dei fabbricati*.

In particolare sono state evidenziate le disposizioni aventi efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento e concernenti principalmente l'adozione di criteri uniformi per l'accatastamento di tutte le costruzioni da denunciare all'istituendo *catasto dei fabbricati*, siano esse urbane o rurali, strumentali o meno all'esercizio dell'attività produttiva agricola.

Tra gli adempimenti, previsti dalle richiamate disposizioni, rileva l'accatastamento dei fabbricati:

- di nuova costruzione,
- già censiti al catasto dei terreni, ma oggetto di denuncia per variazione nello stato,
- posseduti da un soggetto che abbia perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità, cui necessità provvedere nel momento in cui si verifica una delle suddette circostanze.

Sono state inoltre descritte le modalità di accatastamento di queste costruzioni e impartite direttive per l'attribuzione della rendita catastale da parte dell'Ufficio.

In relazione a queste importanti innovazioni, nella richiamata circolare sono stati altresì evidenziati i compiti degli Uffici del Dipartimento del territorio e quelli degli Uffici proposti all'accertamento delle imposte sugli immobili. Ai primi compete di realizzare una inventariazione completa ed uniforme di tutto il patrimonio edilizio nazionale, rurale ed urbano, a prescindere quindi dalla presenza o meno dei requisiti per il riconoscimento della ruralità. Ai secondi spettano gli accertamenti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, eventualmente con la collaborazione degli Uffici del territorio, limitatamente alla individuazione delle caratteristiche oggettive degli immobili.

Con riferimento a quanto sopra rappresentato, ed ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 27 del D.M. 28/1998, le disposizioni portate dall'art. 9, comma 2, dello stesso decreto – concernenti gli adempimenti tecnici propedeutici alla volturazione di costruzioni rurali, censiti al catasto dei terreni, conseguenti ad atti traslativi ovvero costitutivi di diritti reali – si applicano solo a partire dalla data di completamento della costituzione d'ufficio del catasto dei fabbricati (art. 28, c. 4).

Come già rilevato, al fine di soddisfare le esigenze civilistiche di corretta individuazione dell'immobile e di certezza del diritto, i suddetti adempimenti devono precedere la stipula dell'atto notarile o la presentazione della denuncia di successione.

Il Direttore Centrale

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento del Territorio

Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopografici
e della Conservazione dei Registri Immobiliari

Oggetto: Evoluzione procedura Pregeo per fabbricati di modesta entità –
Diffusione agli Uffici periferici.

Procedura Pregeo 7.50

*Circolare 90/T
del 22/4/99*

CAT 03.99.15

È stata resa recentemente disponibile, a mezzo rete, presso gli Uffici periferici la nuova versione 7.50 della procedura Pregeo che consente anche l'elaborazione dei libretti di misura compilati con la procedura semplificata prevista, per "fabbricati di modesta entità", dall'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28.

Parallelamente è in distribuzione agli Ordini e Collegi professionali la versione 7.50 ad uso dei tecnici esterni, peraltro già resa disponibile sul sito Internet del Ministero delle finanze all'indirizzo <http://www.finanze.it/territor/indexhtm>

La suddetta nuova versione, operante in ambiente Windows, gestisce oltre ai libretti di misura per fabbricati di modesta entità, – come già rilevato – anche nuove funzionalità che semplificano la compilazione dei libretti inerenti i rilievi ordinari. Tra queste rileva quella di immissione grafica interattiva delle misure di allineamento e squadri, nonché dei dati relativi alla vettorizzazione e alla visualizzazione dello schema del rilievo. Questa versione, per questioni di compatibilità di software ed hardware, può essere installata solo su P.C. collegati in rete e configurati secondo le specifiche di cui alle recenti forniture di macchine IBM o BULL.

Nella scheda allegata sono riportate le istruzioni per la corretta esecuzione della installazione della procedura pregeo 7.50-U in ambiente Windows.

Nel caso di insufficiente dotazione di personal computer con le suddette caratteristiche, deve essere resa disponibile in ogni ufficio almeno una postazione di lavoro sulla quale, in fase transitoria, installare la nuova versione, riservando la stessa alla trattazione dei libretti compilati con le nuove modalità per fabbricati di modesta entità, il cui afflusso si presume sia di modesto spessore rispetto alla totalità degli atti di aggiornamento, prodotti con la nuova versione Pregeo, prevista per i fabbricati di modesta entità.

Fino alla completa sostituzione del parco macchine necessario per soddisfare le richieste complessive dell'utenza, saranno mantenute efficienti anche le postazioni P.C. con la versione 7.01 in ambiente DOS, che potranno essere adibite alla trattazione dei libretti inerenti rilievi eseguiti con le procedure ordinarie, ancorché redatti con la versione Pregeo 7.50.

Gli uffici periferici concorderanno con gli Ordini e i Collegi professionali locali la data a partire dalla quale (non oltre il 15 maggio p.v.) potranno essere presentati atti di aggiornamento cartografici corredati di libretti di misura per la scrittura dei quali sia stato fatto ricorso alla suddetta nuova funzionalità.

Codeste Direzioni Compartimentali cureranno l'inoltro della presente circolare agli Uffici interessanti dipendenti, dando assicurazione di adempimento alla Scrivente.

Il Direttore Centrale

Anci

Nota interpretativa
del 26 maggio '99

AMM 03.99.16

Dpr 20 ottobre 1998, n. 447 – Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 59.

Premessa

Lo sportello unico per le attività produttive, in quanto prodotto dell'autonomia organizzativa di ogni singolo ente, può essere realizzato in vari modi. La soluzione ottimale vuole che ogni comune, oltre a compiere gli adempimenti formali, avvii una seria opera di ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di rilevare tutti i procedimenti oggetto di disciplina da parte del Dpr 447/98, analizzi i passaggi endoprocedimentali, standardizzi i sistemi di comunicazione con le altre amministrazioni, ... ecc. Nella sostanza è necessario che il comune attivi una serie di iniziative interne e con le altre pubbliche amministrazioni interessate, volte a gestire "dentro" lo sportello unico tutti i procedimenti amministrativi che sono legati all'apertura, all'ampliamento, alla riallocazione, ecc. degli insediamenti produttivi così da creare una rete sostanziale di rapporti nella pubblica amministrazione.

Non in tutte le realtà si riscontra questo *modus operandi*; tuttavia, anche per questi enti che non hanno organizzato il *back office* nei termini che sopra abbiamo accennato, che non hanno rilevato i procedimenti amministrativi o non hanno standardizzato la modulistica e non hanno siglato protocolli d'intesa con le altre amministrazioni, anche per queste amministrazioni, il 27 maggio scatta l'ora di applicare le nuove procedure semplificate. Cosa dovranno fare questi comuni per non essere messi in mora? Come si tradurrà in queste realtà l'attuazione del Dpr 447/98?

Cercando di sgombrare il campo da affermazioni poco realistiche e per fornire alcune indicazioni operative, è opportuno precisare che affinché un comune possa essere considerato in regola con gli adempimenti formali previsti dal regolamento, è necessario che l'amministrazione abbia nominato un responsabile del procedimento, istituiti la struttura tecnica e organizzato il sistema informativo.

La mancanza di strumenti sinergici e semplificativi sopra descritti comporterà per l'ente un maggiore dispendio di energie nella fase operativa che si tradurrà nella necessità di dover affrontare volta per volta, caso per caso, le singole questioni procedurali che saranno portate dagli imprenditori alla attenzione dello sportello unico. Per le altre pubbliche amministrazioni, come del resto per il comune, ci sarà sempre l'obbligo di rispondere alle istanze o verificare la veridicità delle dichiarazioni auto certificate entro i termini stabiliti del regolamento. Alla scadenza dei termini stabiliti, qualora la Pa non abbia assoluto ai suoi obblighi, scatteranno le risposte operative che l'ordinamento giuridico si è dato. Ad esempio, se nel procedimento semplificato le amministrazioni non rispondono entro i 90 giorni – anche se il comune non ha dotato il responsabile della struttura di strumenti organizzativi ottimali, quali protocolli d'intesa, rilevazione dei procedimenti, ecc. – il sindaco ha comunque l'obbligo di convocare la conferenza di servizi entro 5 giorni.

In questo modo la misura ultima prevista dal regolamento quale *extrema ratio* – utilizzo della conferenza di servizi – diverrà il percorso normale che sarà seguito per soddisfare le istanze degli imprenditori.

Questo breve ragionamento tende a chiarire un concetto fondamentale: affinché lo sportello unico possa svolgere le funzioni che sono state attribuite ai comuni, è necessario che tutti gli enti pubblici localmente interessati attivino forme sinergiche di collaborazione che snelliscano le procedure, organizzino un sistema di co-gestione e di co-responsabilizzazione. Tenendo presente che sarà necessario seguire le procedure e rispettare i tempi indicati dal regolamento di semplificazione anche senza questa preparazione preliminare della "rete dei contatti".

Nella sostanza, la norma regolamentare ha individuato due percorsi che portano al raggiungimento degli obiettivi prefissati che sono e restano la semplifica-

zione delle procedure ed il rispetto dei tempi; il primo percorso, che possiamo definire della “via maestra”, passa attraverso l’organizzazione di un sistema di relazioni e sinergie fra le pubbliche amministrazioni interessate e si basa su scelte autonome e volontarie; la seconda strada, viceversa, utilizza un procedimento “coattivo” che costringe intorno ad un tavolo, quello della conferenza di servizi, i rappresentanti degli enti coinvolti. Sia nel primo che nel secondo caso l’imprenditore ha il diritto di avere risposte, siano esse negative o positive, entro i termini stabiliti dal Dpr 447/98.

1. Obblighi formali che il comune deve adempiere

Una volta chiarito quale sia il punto fondamentale all’interno del quale ruota l’operatività dello sportello unico, vediamo di seguito quali sono gli obblighi formali che i comuni devono adempiere e quali sono le caratteristiche peculiari del regolamento n. 447 del 1998 sulle quali è opportuno soffermarsi.

1.1. La nomina del responsabile del procedimento

Secondo le disposizioni del regolamento oggetto di interpretazione, il comune, entro la data del 27 maggio 1999, deve individuare all’interno della propria organizzazione una risorsa a cui affidare la responsabilità del procedimento amministrativo e della struttura organizzativa. Questo atto deve essere adottato anche nel caso di gestione associata delle funzioni fra più comuni, con la comunità montana, con la provincia o nelle altre forme consentite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla legge 142/90. Il regolamento ha stabilito che il responsabile deve essere unico – sia del procedimento sia della struttura – e che ad esso è affidata la responsabilità di stimolare gli uffici comunali e le altre amministrazioni competenti affinché siano rilasciati gli atti amministrativi di assenso, comunque denominati, entro i termini stabiliti dal regolamento 447/98. Allo stesso spetterà il compito di organizzare la struttura unica e, all’interno di essa, lo sportello unico, nonché di esercitare tutte le funzioni che il decreto legislativo n. 112 del 1998 ed il decreto 447 del 1998 attribuiscono alla struttura.

Il provvedimento amministrativo adottato dal comune dovrà contenere i compiti e le funzioni che saranno attribuite al soggetto prescelto oltre ad eventuali altri indirizzi e criteri di cui il responsabile della struttura dovrà tener conto nell’esercizio della funzione che dovrà esercitare. Nelle grandi strutture è auspicabile che la scelta del responsabile e dei suoi collaboratori, sia preceduta da una selezione interna che verifichi quali risorse siano in possesso dei requisiti che si richiedono a coloro che dovranno prestare la propria attività nella struttura.

1.2 L’istituzione della struttura unica

Il comune deve assicurare l’istituzione di un’unica struttura a cui affidare la responsabilità dell’intero procedimento amministrativo. Tale struttura si dota di uno sportello unico al quale si rivolgono gli interessati per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti amministrativi disciplinati dal regolamento.

Alla struttura spetta il compito, su richiesta degli interessati, di pronunciarsi sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari sottoposti al suo parere con gli strumenti urbanistici di pianificazione vigenti nel comune.

L’individuazione della struttura comprende sia una parte organizzativa – destinazione di risorse umane, strumentali e finanziarie – sia una parte informatica e procedurale che definisce le modalità attraverso le quali la struttura svolge la propria attività. La prima parte del provvedimento disciplina anche la struttura dello sportello unico; in essa sarà indicata l’area del comune in cui la struttura e lo sportello saranno incardinati, saranno precisate le caratteristiche delle risorse che saranno impiegate in esso, i rapporti con gli organi politici e con il vertice burocratico del comune.

Nella parte relativa alle procedure e alla dotazione informatica, sarà indicato il sistema di relazione con gli uffici comunali e con le altre amministrazioni, saranno precisate responsabilità e termini per i singoli procedimenti di esclusiva competenza comunale, verranno indicate le linee sulle quali saranno costruiti gli accordi e le

intese con le altre amministrazioni, verranno rilevati i singoli procedimenti amministrativi e sarà schematizzato l'iter di ogni procedimento disciplinato dal regolamento 447/98, sarà standardizzata la modulistica di riferimento, saranno individuate apposite forme di pubblicità, verrà organizzato il sistema di archiviazione delle informazioni e degli atti accessibili da chiunque vi abbia interesse, sarà schematizzato il percorso e il funzionamento della conferenza dei servizi, ecc.

1.3 L'archivio informatico

Un adempimento previsto dal regolamento ma che ovviamente ha natura diversa rispetto ai primi sopra indicati, è rappresentato dalla costituzione dell'archivio informatico. Il comune, attraverso lo sportello unico, deve assicurare, a chiunque vi abbia interesse, – previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi – l'accesso gratuito, anche per via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, al loro stato procedurale, nonché a tutte le informazioni disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. L'ente deve quindi prevedere (nel regolamento) le modalità di realizzazione dell'archivio e di interazione con coloro che proporranno le istanze. Dovrà inoltre attivare gli opportuni collegamenti al fine di poter divulgare attraverso il proprio archivio le informazioni detenute da altre amministrazioni e, in particolare, dalla regione.

2. Le funzioni della struttura e dello sportello unico

Anche se i compiti dello sportello unico sono indicati nel regolamento di semplificazione è comunque opportuno soffermarsi su di una questione tecnica che è alla base dello stesso decreto n. 447 del 1998.

Con questa norma è stato fatto obbligo ai comuni di nominare un responsabile unico del procedimento (che allo stesso modo è unico) a cui è affidato il compito di fare in modo che la procedura connessa ad una delle attività disciplinate dal regolamento (ampliamento, insediamento, ristrutturazione, ecc.) si svolga secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo stesso regolamento di semplificazione.

Con questa affermazione si vuole ribadire, in concreto, il principio della titolarità della funzione, principio che il regolamento non ha in alcun modo modificato. È bene sottolineare che la competenza ad emanare gli atti autorizzativi – comunque denominati – è rimasta in capo alle amministrazioni che ne avevano la titolarità prima dell'emanazione del regolamento stesso. Lo sportello unico non si sostituisce alle amministrazioni competenti; il suo compito è quello di coordinare le attività e le altre amministrazioni, affinché le risposte della Pa siano celeri e rispettose dei tempi e dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Per dirla in altri termini il regolamento non ha individuato un'autorizzazione unica rilasciata dal comune che si sostituisce alle autorizzazioni che devono essere concesse dalle altre amministrazioni; ha creato invece un luogo in cui l'impresa trova le risposte a tutte le domande concernenti il suo bisogno, ferma restando la competenza formale e la titolarità dell'atto. Questo ragionamento ha come conseguenza, nella prassi amministrativa, che lo sportello unico e per esso il responsabile del procedimento non debba emanare un atto autorizzativo aggiuntivo a quelli tipici e necessari previsti dalle norme previgenti; lo sportello unico dovrà comunicare all'impresa – nei modi che riterrà opportuno il responsabile del procedimento – gli atti di autorizzazione pervenuti dalle amministrazioni competenti e dal comune (es. concessione edilizia), senza emettere alcun atto amministrativo proprio a contenuto autorizzatorio.

3. Ambito di applicazione del regolamento di semplificazione

Il regolamento si applica ai procedimenti amministrativi connessi alla localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, alla loro realizzazione, ristruttura-

zione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.

La norma si preoccupa di affermare inoltre che "resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 114 del 1998". Questa precisazione dell'art. 1 del decreto chiarisce ulteriormente quale sia l'ambito oggettivo di applicazione del regolamento: il comune deve obbligatoriamente applicare le norme del Dpr 447/98 alle istanze presentate dagli imprenditori relative agli impianti produttivi di beni e servizi. Si deve ritenere quindi che la domanda che concerne la realizzazione di un impianto che ha come fine la produzione di beni e servizi rappresenta il minimo comun denominatore che qualifica le attività che obbligatoriamente ogni sportello unico deve svolgere. Il comune può anche stabilire nel proprio regolamento e negli atti di accordo con le altre amministrazioni che la procedura semplificata sarà seguita anche per soddisfare istanze diverse da quelle specificamente regolate dal Dpr 447/98. Occorre tuttavia precisare che la disciplina regolamentare può essere applicata anche alla materia del commercio esclusivamente qualora sia migliorativa e maggiormente semplificativa di quella prevista dal decreto 114/98 e dalle altre norme che regolano questo settore. Lo stesso discorso vale per le altre materie che sono oggetto di specifico intervento legislativo e che prevedono dei tempi più brevi rispetto a quelli individuati dal regolamento.

4. L'individuazione delle aree

Altro compito determinante e propedeutico nella elencazione degli atti che il comune deve svolgere è quello inerente l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi. Tale attività è di esclusiva competenza del comune e deve essere effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nella legislazione e negli atti di pianificazione regionale e provinciale. Il termine per l'individuazione delle aree non è stabilito nel regolamento. È ovvio che tale atto è propedeutico al rilascio di qualsiasi atto di assenso.

Appare infatti evidente che se un comune non abbia le aree disponibili per accogliere insediamenti produttivi la funzione dello sportello unico si riduce in maniera drastica.

Inoltre, qualora l'istanza presentata dall'imprenditore non rispetti i contenuti degli atti di programmazione territoriale adottati dal comune, il sindaco ha il potere di rigettare comunque l'istanza, oppure ha la facoltà di attivare un procedimento amministrativo che comporta la variazione agli strumenti urbanistici comunali, variante che deve essere adottata in conferenza di servizi. In merito a questo particolare aspetto, occorre precisare che per l'approvazione della variante, innanzitutto è necessario che il rappresentante dell'ente dentro la conferenza di servizi abbia il mandato ad esprimere l'assenso o il diniego dell'amministrazione rappresentata; per il comune è inoltre necessario che il suo rappresentante abbia un canale comunicativo con il consiglio comunale che gli consenta di avere delle indicazioni ed al consiglio di esprimere indirizzi e direttive su di una materia che è attribuita alla sua competenza esclusiva. Ciò consente anche di ridurre il pericolo che il consiglio comunale non ratifichi la decisione assunta dalla conferenza. Inoltre, è bene precisare che la deliberazione di variante al Prg del consiglio comunale conclude il procedimento amministrativo, ma non rende esecutivo l'atto. In questo senso dovrebbe essere interpretata la norma dell'art. 5, comma 2 del Dpr 447/98 – laddove prevede che il consiglio si pronuncia definitivamente entro 60 giorni – disposizione questa che non può modificare le disposizioni legislative vigenti e togliere alla regione – o alla provincia – il ruolo e la funzione che le è attribuito dalla legge urbanistica. La regione, secondo quanto stabilito nelle proprie leggi, avrà il compito di verificare che quanto deliberato dal consiglio comunale coincida con quanto approvato in conferenza di servizi senza entrare nel merito e nei contenuti della modifica urbanistica già oggetto di valutazione positiva in conferenza.

Tasso di Mora

Fonte Acen

OOPP 03.99.20

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1999, è stato pubblicato il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici che, di concerto con il Ministero del Tesoro, ha fissato, per il periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999, la percentuale del tasso d'interesse di mora da applicarsi nei pagamenti in conto ed alla rata in saldo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 44, della legge 18 novembre 1998, n. 415 e previsto dal Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

La misura degli interessi moratori è stata determinata, per il periodo sopraindicato, nel 6,375%.

Il provvedimento di modifica di tale tasso si è reso necessario in quanto è stata ravvisata l'esigenza del suo adeguamento agli altri tassi di mercato, a far data dal 1° gennaio 1999, in relazione all'inizio dalla stessa data della terza fase dell'Unione economica e monetaria e, conseguentemente limitare al 31 dicembre 1998 gli effetti del decreto interministeriale Tesoro-Lavori Pubblici del 21 ottobre 1998 che aveva fissato la misura del tasso di mora al 7,875% per il periodo 1° settembre 1998-31 agosto 1999.

Si ricorda che, ai sensi della legge n. 700 del 1974, gli interessi di mora si applicano anche per i ritardi nei pagamenti degli importi revisionali.

Non avendo diversamente disposto il Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del combinato degli articoli 7 e 15 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, il succitato decreto è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e, quindi, lo scorso 21 maggio.

Per quanto concerne eventuali questioni di diritto transitorio connesse all'entrata in vigore del D.M., il provvedimento precisa che gli effetti del Decreto 21 ottobre 1998 che fissava la misura del tasso di mora al 7,875%, devono ritenersi limitati al periodo 1° settembre 1998-31 dicembre 1998. Viceversa, a partire dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la misura degli interessi moratori è fissata, con il D.M. 21 aprile 1999 al 6,375%.

Considerato, come detto, che manca un'espressa disposizione di legge che conferisce al provvedimento in oggetto efficacia retroattiva, si tratta di interpretare il significato delle disposizioni appena ricordate.

Ciò significa che: 1) i pagamenti di interessi moratori effettuati anteriormente al 21 maggio 1999 rimangono assoggettati al precedente tasso di mora (7,875%); 2) i pagamenti da effettuarsi dal 21 maggio 1999, concernenti interessi maturati successivamente alla data in questione, saranno computati al nuovo tasso di mora (6,375%); 3) i pagamenti da effettuarsi dal 21 maggio 1999, concernenti però interessi maturati tra il 1° gennaio 1999 e il 20 maggio 1999, saranno anch'essi assoggettati al nuovo tasso di mora del 6,375%.

RASSEGNA STAMPA

La versione del regolamento generale sui lavori pubblici, diramata dieci giorni fa per il “concerto” con gli altri Ministri in attuazione dell'articolo 3 della legge 109, è accompagnata da una relazione che ha il sapore dei “considerando” delle direttive europee che precedono l'articolato.

La relazione specifica, infatti, le cause e i motivi delle ulteriori norme necessarie per chiudere il cerchio dei comportamenti pratici da assumere per raggiungere gli obiettivi posti dal legislatore. Tale modo di procedere configura ulteriormente la fonte secondaria come precetti e regole “economiche” piuttosto che come petizioni di principio.

L'ultima versione del regolamento ci appare più organica e priva di alcune lacune rispetto alla precedente: traspare lo sforzo di rilettura della Commissione agevolato anche dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dai commenti della stampa.

È stato chiarito l'ambito di applicazione della 109 per le Regioni e le Province autonome. Fermi i vincoli che derivano loro dal diritto comunitario, le Regioni e le Province autonome possono autonomamente regolamentare l'applicazione dei principi della 109 soltanto in relazione a lavori pubblici che sono pagati per più del 50 per cento dai cittadini di quella Regione o Provincia autonoma.

Difficilmente troverebbe giustificazione, infatti, permettere l'utilizzo del denaro di un cittadino calabrese con regole stabilite dai rappresentanti dei cittadini lombardi o viceversa. In parole semplici chi contribuisce per più del 50 per cento al pagamento dell'appalto determina le regole al di là di poteri trasferiti o delegati e dei compiti che ne derivano.

Inoltre Regioni o Province autonome esercitano il loro potere normativo soltanto nell'ambito del dettato dell'articolo 117 della Costituzione per cui, in tutti gli aspetti della riforma sui lavori pubblici che esulano da quest'ambito, la 109 è un obbligo per tutti: difficile è immaginare, ad esempio, che una Regione possa legiferare in materia di società d'ingegneria!

In ogni caso le Regioni devono applicare completamente la 109 e il suo regolamento generale fino all'adeguamento della loro rispettiva legislazione.

La nuova versione accentua il potere di autoregolamentazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine di sottolinearne l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni. Ciò ci appare congruente poiché questo organismo garantisce interessi di natura collettiva e svolge una attività di controllo, per cui può porsi in conflitto con gli operanti del settore, amministrazioni pubbliche comprese.

Al fine di evitare possibili future interpretazioni distorte vengono separati in due articoli i concetti di pubblicità della conferenza di servizi e quello di accesso agli atti ai sensi della 241/90 che nella precedente versione erano riuniti in un solo articolo.

Conformemente al principio della trasparenza, che è uno dei fondamentali della 109, vengono ora definite le modalità di pubblicità del concorso d'idee, del concorso di progettazione, dell'affidamento dei servizi di progettazione sia per importi nella fascia fra 40mila e 200mila Ecu, sia per importi superiori.

Sono stati completamente riscritti i limiti alla partecipazione alle gare per i servizi di progettazione stabilendo, anche per questa attività, gli stessi divieti che la 109 prescrive per le imprese di costruzione che partecipino a gare d'appalto.

Applicata congiuntamente al precetto che sia un gruppo a svolgere la progettazione (articolo 17, comma 8, secondo periodo, legge 109), questa scelta contribuisce, da un lato, alla trasparenza e, dall'altro, al formarsi di strutture di progettazione stabili, organizzate per vincere gare, invece di “brigare” ognuno per proprio conto per l'affidamento di un incarico. È un tentativo di uscire dalla vecchia logica artigianale di “allargarsi quando serve” cioè dopo l'affidamento, per entrare nella logica “industriale” di organizzarsi prima perché l'incarico è il risultato di una buona offerta.

Si estende alle gare di progettazione la valutazione dell'offerta anomala

Nuove regole (e nuovo impulso) per i raggruppamenti tra professionisti. Dalla Commissione uno sforzo di rilettura del precedente testo

di Filippo Russo

da “Edilizia e Territorio” de “Il Sole - 24 Ore” n. 22 del 31/5/99

APP 03.99.21

L'esclusione sia dei progetti sia delle imprese dalle gare è meglio articolata e segue gli stessi criteri uniformando le cause di esclusione.

Per i progettisti si precisa che l'esclusione per «gli errori e omissioni progettuali» vale per un arco di tempo, mentre per gli altri tipi di «grave negligenza o malafede» l'esclusione può essere a vita.

Quando l'aggiudicazione deve avvenire tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia per i progettisti sia per le imprese indifferentemente, cioè, dall'«oggetto» dell'aggiudicazione, è previsto un metodo per verificare la congruità dell'offerta. In altre parole, un metodo che è un segnale di allarme per il committente: un'offerta di alta qualità – al solito non nel senso di eccellenza – e un prezzo esageratamente basso si sposano difficilmente.

Se nel bando la situazione appaltante prevede la procedura di verifica nel caso venga evidenziata questa anomalia e le motivazioni dell'offerta non venissero ben documentate, cioè se l'esito della verifica fosse negativo, allora quel concorrente va escluso dall'offerta.

In pratica anche per questo criterio di aggiudicazione è stata trovata la tecnica per l'individuazione dell'offerta anomala come per il criterio del prezzo più basso in caso di appalti. Lo sforzo per trovare questa tecnica non ci appare indifferente perché andavano combinati elementi quantitativi assieme a elementi qualitativi, mentre per il criterio del prezzo più basso era stato relativamente semplice trattandosi soltanto di numeri, cioè della percentuale di ribasso.

Questo sforzo non appare come un vanitoso esercizio intellettuale, bensì come la risposta alla «consegna» affidata alla Commissione dal legislatore. Il lavoro pubblico deve, infatti, essere efficiente, efficace e va garantita l'economicità della sua esecuzione. Non è un buon investimento riprogettare un intervento o avere un'elevata manutenzione nel ciclo di vita utile dell'opera perché si è accettata un'offerta troppo bassa.

È stato unificato il criterio di composizione della commissione giudicatrice sia che la stazione appaltante voglia il miglior progetto sia che desideri il miglior progettista possibile.

È stata così sanata una lacuna: nella precedente versione non erano previste le modalità di costituzione della Commissione giudicatrice per la scelta del miglior gruppo di progettazione possibile. Si esce dalla logica umanistica, che aveva probabilmente condotto a questa svista e per la quale una Commissione nel senso pieno del termine si forma soltanto per valutare un prodotto intellettuale e si acquisisce finalmente una visione pragmatica per cui l'attività di progettazione è uno degli elementi necessari a soddisfare un bisogno della collettività.

Vengono separate le penali per progettisti ed esecutori prima riunite in un unico articolo, dando così atto che attività diverse seppur complementari necessitano di sanzioni anche concettualmente differenziate. È un contributo alla riduzione di possibili futuri contenziosi.

Nel concorso di progettazione la stazione appaltante deve allegare al bando di gara tutta la documentazione accessoria all'attività di progettazione come planimetrie, indagini di ogni tipo e soprattutto il documento preliminare all'avvio della progettazione. È stata così ribadita l'inderogabile esigenza che un'amministrazione conosca i propri bisogni e i vincoli esistenti per dare risposta a quei bisogni.

È stato individuato un criterio di stima degli immobili di proprietà dell'amministrazione alienabili come corrispettivo di un lavoro pubblico. Esso è basato sulla rendita catastale poiché è un valore «minimo» da porre a base di un'asta al rialzo e non un valore massimo e, inoltre, una volta pianamente attuata la riforma del catasto, si tratterà del suo valore di mercato.

In questo criterio ci appare, però, non sufficientemente considerata la cessione del diritto di superficie, eventualità che può facilmente accadere per un terreno. Una scelta positiva e senza riserve è invece l'aver colto l'opportunità offerta dal secondo comma dell'articolo 828 del codice civile. La 109 e il regolamento vengono interpretati come un corpo normativo sufficiente per rendere vendibile il patrimonio indisponibile delle amministrazioni pubbliche.

È stato recepito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per quanto riguarda il project financing nelle due versioni di concessionario di lavori pubblici e di promotore.

La scelta è tanto importante sul piano della politica industriale quanto semplice a spiegarsi: è stato imposto il possesso della capacità di gestire un servizio pubblico erogabile dall'opera come requisito indispensabile. In altre parole non basta che il concessionario sia in grado di realizzare l'infrastruttura con i propri mezzi, il candidato deve possedere anche il know how relativo alla gestione del servizio, in proprio o in associazione con altri.

Nella versione del promotore di project financing, questo requisito aggiuntivo deve essere posseduto dal promotore medesimo, o da un suo associato, al momento della trattativa negoziata. Una società d'ingegneria può effettuare la proposta ma, dopo il suo accoglimento, deve attivarsi per costituire un raggruppamento che offra anche il requisito di saper gestire.

In applicazione del principio della trasparenza si è reso obbligo del responsabile del procedimento il comunicare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici alcune casistiche che impediscono la consegna dei lavori.

Per lo stesso motivo si è stabilita anche una procedura che l'appaltatore deve seguire per avvalersi del subappalto.

In caso di arbitrato per assicurare il massimo di imparzialità possibile sono stati ampliati i casi di incompatibilità estendendoli a coloro che per qualsiasi motivo siano entrati in rapporto con quel lavoro pubblico.

Infine sono stati previsti i comportamenti da tenersi nel periodo transitorio. In generale, come spartiacque è stata assunta la data di qualsiasi contratto. Da subito, invece, la stazione appaltante deve uniformare la propria organizzazione e il proprio funzionamento al nuovo ordinamento.

Considerato il passato, l'aver previsto criteri semplici per individuare quale norma va rispettata è un contributo non indifferente a evitare possibili contenziosi con conseguente ritardo nell'avvio o nella prosecuzione dei lavori per non considerare il resto.

Comunque, data la vastità della materia trattata, nell'ultima versione del regolamento generale permangono ancora, a nostro avviso, alcune lacune. Ribadiamo l'esigenza che nel bando di gara per l'espletamento di incarichi di progettazione sia indicato un "tempo minimo" oltre che un tempo massimo perché contribuisce alla trasparenza del mercato. Infatti vanno garantite parità di condizioni a tutti i concorrenti evitando di favorire chi casualmente disponeva già del progetto.

Non è stata ancora regolamentata la polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale di supporto all'attività del responsabile del procedimento, se svolti da soggetti esterni all'amministrazione. Questo tipo di polizza è espressamente previsto dall'articolo 7, comma 5, ultimo periodo della legge 109.

Infine, va evidenziata ancora l'assenza di qualsiasi regola che garantisca l'applicazione dei principi della 109 agli incarichi di progettazione sotto 40mila Ecu. È una lacuna più della legge che del suo regolamento, ma alla Commissione non mancavano gli spazi interpretativi per una regolamentazione, né tanto meno i motivi.

Ci si augura che della questione si facciano carico le competenti Commissioni parlamentari nel parere che dovranno esprimere prima dell'approvazione definitiva del Governo. Gli incarichi che rientrano in questa fascia sono superiori al 60% del totale, ma, oltre che nei numeri, la motivazione centrale risiede nell'aver affermato, così stando le cose, che un "principio" non gode della caratteristica dell'universalità. È come se il diritto di proprietà valesse da un certo importo in poi.

Nessuno pretende di ridurre la flessibilità in questa fascia, si chiede soltanto di garantire sempre l'applicazione dei principi generali della 109, con qualsiasi procedura o magari con una semplice ma chiara affermazione che non esistono deroghe dai principi generali per alcun motivo. Così facendo, nel nostro ordinamento generale non si intaccherebbe l'identità di "principio" e "universalità".

Anche sotto 40mila Ecu come è possibile, infatti, sorvolare sul principio della

trasparenza che si sostanzia nella pubblicità o in quello di tutela della libera concorrenza fra operatori che deriva dal diritto comunitario? Oppure, visto che è un mercato protetto, se si accetta che tutti sono uguali, che almeno tutti coloro che possono accedervi ne godano attraverso un meccanismo di rotazione simile a quello previsto dal regolamento generale per i collaudatori tecnico-amministrativi.

La categoria dei tecnici, inoltre, ci appare complessivamente caratterizzata da un insieme inconscio di masochismo e di presunzione. Infatti, a seguito della riforma Bassanini, è il dirigente e non il politico che affida gli incarichi sotto 40mila Ecu.

Il loro ribadire incessantemente il desiderio di assenza di regole in questa fascia, fa presumere che tutti i tecnici abbiano un buon rapporto almeno con un dirigente, ma visto che ciò è praticamente impossibile questa richiesta monocorde implica almeno un pizzico di masochismo.

A ogni buon conto, oltre che la 109, anche la nuova versione del regolamento generale (articolo 62, comma 9) afferma che per stabilire la soglia dei 40 mila Ecu devono essere considerate tutte le prestazioni necessarie per offrire il progetto "cantierizzabile", cioè il livello esecutivo, comprensivo di piani di sicurezza e di quant'altro necessario ad avviare i lavori.

Per l'affidamento degli incarichi di progettazione di importo inferiore a 200mila Ecu l'unico criterio che le amministrazioni possono legittimamente adottare è quello che si fonda esclusivamente sui curricula dei candidati, non essendo ammissibile che esse possano prendere in considerazione anche il prezzo offerto per lo svolgimento dell'incarico.

Con l'affermazione di questo principio il Consiglio di Stato, sez. V, decisione 64/99, confermando quanto precedentemente ritenuto dal Tar Puglia, sez. II, con sentenza 529/97, ha chiaramente individuato un percorso obbligatorio che le amministrazioni sono tenute a seguire quando si tratti di affidare incarichi di progettazione che non rientrano, per il loro importo, nel campo di applicazione della normativa comunitaria e a cui, quindi, non è applicabile il criterio individuato dal Dpcm 116/97 (cosiddetto decreto Karrer).

La vicenda presa in esame dal massimo organo di giustizia amministrativa riguarda l'affidamento di un incarico, operato dal Comune di Otranto, relativo alla progettazione del porto turistico della città. Nell'avviso di gara predisposto dal Comune, era stato previsto che, nell'attribuzione del punteggio ai fini dell'individuazione dell'offerta vincitrice, si dovesse tenere conto non solo degli elementi risultanti dai curricula presentati dai candidati ma anche dalla percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione, spese e accessori.

Questa modalità di affidamento è stata censurata dal Consiglio di Stato, che ha sottolineato come la stessa andasse contro la chiara e univoca indicazione che, sul punto, era contenuta nell'articolo 17, comma 12 della legge 109/94, nella versione risultante a seguito dell'emanazione della legge 216/95 (Merloni-bis).

La norma legislativa, infatti, stabiliva che, fino all'emanazione del regolamento attuativo cui è rinviata l'individuazione, a regime, delle modalità di aggiudicazione degli incarichi di progettazione sotto la soglia comunitaria, l'affidamento degli stessi doveva avvenire, in via transitoria, «sulla base dei curricula presentati dai progettisti». L'univoco ed esclusivo riferimento del legislatore ai curricula impediva, ad avviso del Consiglio di Stato, di prendere in considerazione elementi diversi correlati, come previsti dall'avviso di gara, al profilo economico dell'offerta.

In sostanza il legislatore sembra aver individuato una netta linea di demarcazione tra incarichi sopra i 200mila Ecu e incarichi inferiori a tale soglia: solo per i primi l'affidamento può avvenire sulla base della comparazione di una serie di elementi che tengano conto non solo del fattore qualità ma anche del fattore economico, attraverso l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come delineato dal decreto Karrer. Per i secondi, viceversa, l'indicazione legislativa esclude che si possano prendere in considerazione elementi diversi da quelli risultanti dai curricula, come appunto quello di tipo economico.

Va peraltro sottolineato che questa netta delimitazione ha una sua validità assoluta solo fino all'emanazione del regolamento attuativo: la norma che impone di basarsi esclusivamente sui curricula dei progettisti riguarda infatti la fase transitoria fino all'emanazione del regolamento attuativo, mentre non esclude che, in quella sede, possa essere individuato un criterio di aggiudicazione che riporti in gioco anche il fattore prezzo: soluzione che, evidentemente, porterebbe a una maggiore assimilazione delle modalità procedurali per l'affidamento degli incarichi di progettazione sotto soglia rispetto a quelle previste per gli incarichi sopra soglia.

Va anzi detto a tale proposito, che la linea che emerge dalla bozza di regolamento attualmente in discussione va proprio in questo senso: l'articolo 62 di tale bozza prevede infatti che l'affidamento degli incarichi sotto soglia (in realtà limitati a quelli a quelli ricompresi tra 40mila e 200mila Ecu, mentre per quelli sotto i 40mila Ecu vale, come si dirà tra poco, un criterio diverso) avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui accanto agli elementi qualitativi viene preso in considerazione anche l'elemento economico, che può anzi assumere un'incidenza significativa nella valutazione complessiva dell'offerta (il suo peso ponderale ai fini dell'attribuzione del punteggio può arrivare fino al 40 per cento).

Negli incarichi sottosoglia i progettisti vanno scelti solo in base ai curricula

*Secondo il Consiglio di Stato la
Pa non deve considerare il
prezzo offerto.*

*La decisione vale nel periodo
transitorio – Il regolamento
introduce il valore economico*

di Roberto Mangani

*da "Edilizia e Territorio"
de "Il Sole - 24 Ore"
n. 18 del 3/5/99*

APP 03.99.25

Se questa linea di tendenza verrà confermata anche nelle successive elaborazioni delle norme regolamentari, il principio sancito dal Consiglio di Stato è quindi destinato a subire un ridimensionamento. Esso, cioè, rimarrebbe valido solo nella fase transitoria, cioè fino all'entrata in vigore del regolamento, nel senso che è solo fino a tale momento che le amministrazioni sono tenute a procedere all'affidamento degli incarichi esclusivamente sulla base dei curricula e, quindi, degli elementi qualitativi da questi desumibili.

In questa fase, tuttavia, l'affermazione del Consiglio di Stato costituisce un obiettivo vincolo per le amministrazioni: vincolo tanto più significativo se si tiene conto che nell'affermarlo, il giudice amministrativo sconfessa le indicazioni a suo tempo contenute nella circolare del ministero dei Lavori pubblici 4488/96 (cosiddetta circolare Di Pietro) che aveva invece sancito la possibilità di affidare gli incarichi di progettazione sotto la soglia comunitaria ricorrendo a una licitazione privata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A questo proposito va rilevato che se è vero che nella sentenza questo contrasto resta in secondo piano, poiché in realtà il Consiglio di Stato rileva, in via pregiudiziale, come la circolare ministeriale non possa, per sua natura, essere vincolante per un ente locale, è anche vero che il principio fissato ha comunque una valenza di carattere generale. In altri termini, una volta affermato che il dato legislativo impedisce di prendere in considerazione il fattore prezzo – almeno fino all'entrata in vigore del regolamento – questa affermazione non può che valere per tutti gli enti appaltanti. E quindi anche per quelli a cui era direttamente destinata la circolare Di Pietro, i quali, per non rischiare di vedersi annullata la procedura di aggiudicazione, dovranno necessariamente discostarsi dalle indicazioni a suo tempo contenute nella circolare medesima.

Va altresì precisato che, come sopra ricordato, la pronuncia del Consiglio di Stato è stata emanata con riferimento a un avviso di gara pubblicato prima delle modifiche che, in materia di affidamento di incarichi di progettazione, sono state introdotte dalla Merloni-ter. Le innovazioni apportate dall'ultimo intervento legislativo comportano che il principio affermato dal Consiglio di Stato conserva una sua validità non per tutti gli incarichi di progettazione di importo inferiore ai 200mila Ecu, ma solo per quelli ricompresi nella fascia tra i 40mila e i 200mila Ecu. Sotto i 40mila Ecu, infatti, la Merloni-ter ha stabilito che l'affidamento avvenga su base esclusivamente fiduciaria, il che elimina anche l'obbligo di effettuare la scelta dei progettisti attraverso l'esame dei relativi curricula.

Una volta sancito che l'affidamento dell'incarico deve avvenire esclusivamente sulla base dei curricula dei progettisti, il Consiglio di Stato sottolinea anche la necessità che siano individuati prioritariamente, in sede di commissione di gara, quali elementi dei curricula saranno presi in considerazione, in modo da rendere chiaro fin dall'inizio attraverso quali modalità si è pervenuti all'attribuzione dei punteggi.

E cioè necessario che sia evidenziato, in via preliminare, di quali elementi progettuali si intende tener conto in sede di valutazione dei curricula.

Vanno infine segnalati due ulteriori aspetti che il Consiglio di Stato affronta, sia pure marginalmente, nella sentenza in commento. Il primo è relativo al tema dei rapporti tra legislazione nazionale e legislazione regionale.

Il giudice amministrativo, sia pure con un passaggio sintetico che non offre quell'approfondimento della questione che forse sarebbe stato opportuno, sembra infatti aver ritenuto che la previsione sull'affidamento degli incarichi di progettazione sotto soglia, contenuta nell'articolo 17, comma 12 della legge 109/94, rappresenti una di quelle norme di principio, come tale applicabili anche alle Regioni e quindi immediatamente operativa anche per gli enti territoriali relativamente alla realizzazione di opere di interesse regionale.

La seconda notazione riguarda invece la competenza all'approvazione degli atti di gara alla luce delle novità introdotte dalla legge 127/97 (legge Bassanini). Viene infatti affermato che la previsione contenuta nell'articolo 6, comma 2 di tale legge, che – modificando l'articolo 51 della legge 142/90 sulle autonomie

locali – riserva ai dirigenti dell'amministrazione «la responsabilità delle procedure di appalto» va correttamente intesa nel senso che ai medesimi dirigenti è rimesso anche il potere approvativo delle suddette procedure.

In sostanza, la concentrazione del livello di responsabilità dell'intera procedura d'appalto sui dirigenti amministrativi dell'ente locale comporta necessariamente che a questi faccia capo tutto il processo di svolgimento della procedura, comprensivo quindi anche della fase approvativa.

In questa ottica non può considerarsi coerente con l'assetto di ripartizione di responsabilità prefigurato dalla legge Bassanini che l'approvazione degli atti di gara rimanga un potere riservato alla giunta municipale, perché in questo modo verrebbe a essere ridimensionato quel principio di totale separazione di responsabilità tra livello amministrativo e livello politico.

Le società professionali nella forma di capitali sono ancora off-limits. L'abolizione, con l'articolo 24 della legge 266/97, del divieto a esercitare l'attività professionale in forma societaria, previsto dalla legge 1815/39, non abilita i professionisti a costituire Srl o Spa. Infatti, manca ancora il regolamento attuativo che deve indicare come le forme societarie (quelle del Codice civile, in assenza di norme ad hoc) si applichino alle professioni. In questo limbo legislativo, al massimo, sono consentite le società di persone, così come ha "concesso" il Consiglio di Stato (parere dell'11 maggio 1998), in quanto sono forme non lesive della personalità della prestazione e dei vincoli posti dall'articolo 33 della Costituzione, che prevede l'esame di Stato per l'esercizio delle professioni.

Tutte queste motivazioni sono state riprese dal Tribunale di Milano. Con decreto del 12 dicembre 1998, i giudici milanesi non hanno concesso l'omologazione alle modifiche dell'atto costitutivo di una società per azioni, che aveva cambiato la denominazione in «società per l'esercizio della libera professione di ingegneria industriale e ambientale» e che aveva previsto nelle clausole di trasferimento delle azioni il rispetto «della normativa sulle società professionali».

Secondo il Tribunale il riferimento alla nozione di società professionale non è «oggi ammissibile, risolvendosi in un generico rinvio ad un istituto di fatto non ancora introdotto da alcuna fonte normativa, come tale indeterminato quanto a contenuto».

Dunque, per le società, specie quelle di capitali, continua a esserci un disco rosso. «Colpa del legislatore che lascia le leggi a metà», protesta Giovanni Angotti, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri. «Purtroppo continuiamo ad aspettare il regolamento della legge 266/97 – afferma – per poter costituire anche società di capitali tra professionisti. Né va molto meglio con la legge 415/98, che ha previsto le società di progettazione nelle forme delle società di persone. Anche ammettendo che lo strumento sia adatto alle sfide del mercato, rischiamo di scontrarci con le diverse valutazioni dei Tribunali in caso di società interprofessionali».

Infatti, l'articolo 17 della legge sui lavori pubblici, facendo riferimento alle forme previste ai capi II (società semplice), III (Snc), IV (Sas) del titolo V e al capo I del titolo VI (Coop) del libro V del Codice civile, ha stabilito che i soci sono esclusivamente i «professionisti iscritti negli appositi Albi». Tuttavia, né la legge né la bozza di regolamento danno altre specifiche. Dunque, gli ingegneri chiedono che il legislatore faccia chiarezza. E che si arrivi velocemente attraverso uno stralcio, a una disciplina che consenta l'apporto di capitali da parte dei professionisti. In realtà la questione delle società è legata a doppio filo al riordino complessivo delle professioni: sono infatti tutti falliti i tentativi di arrivare a una regolamentazione per via autonoma. La strada del decreto interministeriale previsto dalla legge 266 (articolo 24) è stata abbandonata dopo le censure del Consiglio di Stato e una mozione votata dal Parlamento in cui si impegna il Governo a discutere della disciplina nel quadro della riforma delle professioni.

Il Tribunale di Milano sbarrata la strada alle società di capitali tra professionisti

Un decreto vieta agli iscritti agli Ordini di costituire Spa e Srl.

Decisiva l'assenza del regolamento attuativo della legge 266/97

di Maria Carla De Cesari

da "Edilizia e Territorio" de "Il Sole - 24 Ore" n. 19 del 10/5/99

PROF 03.99.27

Società di Ingegneria, dal Tar Molise primo colpo all'esclusione sottosoglia

Sospesa una gara dell'Erim che aveva vietato la partecipazione alla Speri. Il comma 4 dell'articolo 17 della 109 in contrasto con i principi del trattato Ue

di Bianca Lucia Mazzei

*da "Edilizia e Territorio"
de "Il Sole - 24 Ore"
n. 19 del 10/5/99*

APP 03.99.28

Il Tar Molise bocchia l'esclusione delle società di ingegneria dalle gare sotto i 200mila Ecu. Con l'ordinanza 284/99 del 14 giugno scorso i magistrati amministrativi hanno sospeso il bando di gara dell'Erim (Ente risorse idriche Molise) perché aveva escluso la società di ingegneria Studio Speri che ha poi promosso il ricorso e ne hanno ordinato l'ammissione con riserva al procedimento. L'udienza di merito è stata fissata al prossimo 6 luglio.

La questione tocca il comma 4 dell'articolo 17 della legge quadro sui lavori pubblici, la 109/94 come modificata dalla legge 415/98. Questa norma stabilisce infatti il divieto per le società di ingegneria di partecipare alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 200mila Ecu con la sola eccezione dei progetti relativi a opere di speciale complessità e che richiedono una specifica organizzazione.

In conformità con il dettato legislativo l'Erim aveva quindi escluso la Studio Speri Società di ingegneria Srl, dalla partecipazione alla gara per il conferimento dell'incarico di progettazione della ristrutturazione e adeguamento dell'Acquedotto a servizio di Montorio e Larino (il bando di gara era stato pubblicato sul «Bollettino ufficiale della Regione Molise» del 16 aprile '99).

Il Tar Molise ordina invece ora di disapplicare questa norma poiché, anche se non è scritto in maniera esplicita, è in contrasto con il diritto comunitario. Secondo i magistrati amministrativi risultano i presupposti previsti dall'articolo 21 della legge 1034 del 1971 per la sospensione degli atti amministrativi. Sulla base dell'articolo richiamato il Tar ha deciso perciò di accogliere la «domanda incidental di sospensione ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente al procedimento».

La questione riguarda il contrasto fra la normativa italiana e quella europea. Le norme del diritto comunitario chiamate in causa sono gli articoli 59 e 60 del Trattato europeo che sanciscono il principio della libertà di prestazione dei servizi e non consentono ad alcuno stato membro dell'Unione europea di stabilire restrizioni rispetto a questo principio. In questo caso ad essere discriminate sarebbero le società di ingegneria nell'ambito del mercato nazionale della progettazione.

Il problema non è nuovo. Anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere del luglio '97 al ministero dei Lavori pubblici, aveva richiesto espressamente l'abolizione del divieto a carico delle società di ingegneria di operare anche al di sotto dei 200mila Ecu.

Del tutto soddisfatti dell'ordinanza emessa dal Tar Molise è l'Oice (l'associazione delle organizzazioni di ingegneria e di consulenza tecnico-economica) che porta avanti da diversi anni la battaglia contro l'esclusione dalle gare sotto i 200mila Ecu.

«Si tratta di una norma che – dice il presidente dell'Oice, Massimiliano Di Torrice –, in contrasto con le disposizioni comunitarie, penalizza le società di ingegneria e che avevamo previsto avrebbe portato ad un contenzioso in quanto discrimina sia le società italiane che le società straniere intenzionate ad operare in Italia. Da sempre avevamo sottolineato questo pericolo che, a sua volta, comporta ritardi nella messa a punto della progettazione e nell'avvio della fase realizzativa dei lavori. Adesso, se il Tar confermerà il principio affermato in sede cautelare, ci auguriamo che il legislatore e il Governo prendano atto dell'illegittimità della norma e provvedano ad apportare le dovute correzioni».

«L'ordinanza del Tar Molise – conclude Di Torrice – che ci auguriamo confermata nel merito nelle prossime settimane, dà ragione a quanto, fin dalla discussione parlamentare sulla Merloni-ter, andiamo sostenendo».

Parcheggi prima annualità. I maggiori investimenti sono questa volta in proporzione a carico dell'Amministrazione comunale che tenta di far entrare nel vivo il piano urbano parcheggi approvato lo scorso 18 novembre dal Consiglio comunale. Il Comune interverrà con un finanziamento di 85 miliardi per la prima annualità mentre i privati con 35 miliardi. Settanta sono le strutture da costruire suddivise tra: 41 destinate ad ospitare le auto dei residenti, 15 dislocate nei pressi delle stazioni ferroviarie e metropolitane, 7 per i turisti e 11 con funzione di scambio e relazione per una spesa di circa 500 miliardi tra investimenti pubblici e privati. Entro il 14 giugno prossimo i cittadini potranno proporre opposizione contro il provvedimento. Successivamente la Regione dovrà approvare la delibera comunale di controdeduzione alle eccezioni di persone, enti e associazioni. Per l'autunno dovrebbero essere pubblicati i bandi per la progettazione. L'apertura dei cantieri per costruire le stazioni di sosta per autoveicoli comporterebbe l'assunzione di personale pari a 600 unità.

A spigare il significato del protocollo d'intesa il presidente dell'Acen Riccardo Giustino: «Il patto siglato con sindacati e Comune fissa in modo trasparente i ruoli dei tre soggetti che partecipano, tutti orientati ad un obiettivo condiviso con pari convinzione e cioè raccogliere e organizzare la capacità tecniche progettuali ed imprenditoriali napoletane e rivolgerle ad un obiettivo di utilità generale e collettiva quale è lo sviluppo di Napoli». Giustino sottolinea come saranno tutelati gli interessi legittimi di tutte le imprese di costruzione che saranno selezionate, una volta avviate le gare, rigorosamente ed in base ai principi della trasparenza e della professionalità.

Molto fermento ma risultati ancora scarsi. Superato da qualche giorno il 27 maggio, data che doveva segnare la partenza operativa degli sportelli unici per le attività produttive, i Comuni capoluogo di provincia in cui questa nuova struttura di semplificazione è pienamente operativa sono davvero pochi.

Il viaggio compiuto da "Edilizia e Territorio" mostra infatti un panorama variegato in cui però molte fra le maggiori città italiane, a cominciare da Roma e Milano, non hanno attivato lo sportello in maniera completa. Roma lo farà a settembre, mentre per Milano bisognerà aspettare la fine dell'anno. Dall'ultimo monitoraggio svolto dal Formez emerge che solo 19 capoluoghi di provincia hanno dichiarato di avere aperto il proprio sportello: Alessandria Ascoli Piceno, Astri, Bologna, Caserta, Catania, Foggia, La Spezia, Mantova, Matera, Modena, Novara, Palermo, Prato, Ravenna, Rieti, Sondrio, Terni e Torino.

«Anche se la percentuale dei Comuni in regola è ancora bassa - dice Angelo Rughetti, capo del dipartimento affari istituzionali dell'Anci - c'è una forte mobilitazione da parte delle amministrazioni locali». Identica la valutazione della Confindustria: «C'è una grande confusione - dichiara Francesco Console, responsabile del coordinamento territoriale di Confindustria - ma anche una grande effervescenza. Tutti gli enti locali stanno lavorando e questo è positivo».

In molti casi i Comuni si sono limitati alla nomina del responsabile del procedimento, uno degli adempimenti da fare, in base al regolamento (Dpr 447/98), entro il 27 maggio, ma non hanno predisposto tutti gli strumenti necessari a dare piena operatività alla nuova struttura. E comunque la stessa individuazione non è stata fatta da tutti i Comuni. Il monitoraggio condotto dal Formez mostra che lo hanno nominato solo il 79,5% dei capoluoghi di provincia e il 60% degli enti locali con più di 30mila abitanti.

Una cosa è certa però: che l'ente locale sia inadempiente o meno, il regolamento sullo sportello unico va comunque applicato. A partire dal 27 maggio per realizzare, ampliare, ristrutturare o riconvertire gli impianti produttivi, gli imprenditori non dovranno più fare la spola da un ufficio all'altro ma potranno rivolgersi ad un referente unico e contare su tempi certi: sessanta giorni per gli impianti a struttura semplice, novanta giorni se si sceglie il procedimento

Comuni obbligati alla semplificazione anche senza lo "sportello unico"

Operativo del 27 maggio il regolamento sugli insediamenti produttivi

In arrivo un documento di Palazzo Chigi che scioglierà i maggiori nodi interpretativi

di Bianca Lucia Mazzei

da "Edilizia e Territorio" de "Il Sole - 24 Ore" n. 23 del 7/6/99

AMM 03.99.29

mediante autocertificazione, sei mesi per le industrie pericolose o se non si ricorre all'autocertificazione, undici mesi quando è necessaria la valutazione d'impatto ambientale.

Ma mentre i Comuni sono ancora alle prese con l'attivazione dello sportello, presso l'Osservatorio per la semplificazione previsto dal Patto sociale si sta lavorando per chiarire alcuni dei punti più controversi della normativa. Oltre alle pastoie burocratiche gli enti locali si sono trovati infatti di fronte a problemi di interpretazione delle norme.

Prima di mettere a punto proposte di integrazione o modifica al regolamento (previste al Patto sociale per il 30 maggio), il tavolo tecnico sullo sportello unico costituito nell'ambito dell'Osservatorio per la semplificazione è orientato a predisporre un documento che, in tempi brevi, sciogla i nodi interpretativi. La forma che prenderà questo documento non è ancora definita: probabilmente si tratterà di accordo fra ministeri, Regioni e Comuni che verrà assunto in Conferenza unificata.

I punti controversi sono molti. A cominciare dalla competenza sul rilascio delle autorizzazioni, tema su cui si scontrano le posizioni di Anci e Confindustria. Secondo l'associazione dei Comuni il responsabile unico ha solo un compito di coordinamento e di sollecitazione delle attività dei diversi uffici e delle altre amministrazioni. «Il Comune – spiega Rughetti – non si sostituisce alle altre amministrazioni ma fa da organo coordinatore. Anche perché gli enti locali non hanno potere di costrizione sugli altri enti».

Diversa l'impostazione di Confindustria: «Deve essere chiaro – dice Console – che si tratta di una funzione nuova e non di un atto ricognitivo. Tutti gli altri atti sono endoprocedimenti all'interno di un atto nuovo e unico».

«Se all'atto finale non si dà il valore di un'autorizzazione l'impresa non si sente garantita che tutto sia a posto – argomentano alla Presidenza del Consiglio – D'altronde tutta la normativa parla di procedimento unico». In quest'ottica il Comune deve guidare l'intero procedimento, dall'inizio alla fine. Dall'altra parte però, continuano alla Presidenza del Consiglio, bisognerà chiarire che l'ente locale nell'ambito di quello specifico procedimento ha potere nei confronti delle altre amministrazioni.

Altro problema spesso sollevato dai Comuni è quello dell'ambito di applicazione della normativa. Soprattutto se riguarda o meno il commercio. «Tranne che per il rilascio delle licenze – proseguono alla Presidenza del Consiglio –, procedura semplificata dal dlgs 114/98, per le autorizzazioni dovrebbe essere possibile ricorrere allo sportello unico». Lo sportello interverrebbe cioè solo sulle materie non snellite dal dlgs 114.

C'è poi la questione concessione edilizia. Il procedimento di autocertificazione la esclude infatti dal meccanismo del silenzio-assenso. Per "eliminare" questo ostacolo che rischierebbe di vanificare il principio della risposta in tempi certi Confindustria chiede che sia previsto il ricorso alla conferenza di servizi come succede se non si ricorre all'autocertificazione.

In attesa del documento predisposto dall'Osservatorio sulla semplificazione l'Anci ha predisposto una Nota interpretativa che cerca di chiarire le questioni più controverse.

Possono contare su un'intesa attività di supporto i Comuni in difficoltà nell'attivazione dello sportello unico. I ministeri coinvolti (Funzione pubblica e Industria) in collaborazione con l'Anci, l'Istituto per la promozione industriale (Ipi) e il Formez hanno messo in campo diverse iniziative per sostenere lo sforzo degli enti locali.

In quattro floppy disk (consultabili anche sul sito del Sole 24 ore (www.ilsole24ore.it)) sono contenuti i risultati del progetto «Iniziativa ed attività di sostegno per la promozione e l'incentivazione della realizzazione degli Sportelli unici per le attività produttive» promosso dal ministero dell'Industria in collaborazione con Anci, Ancitel e Ipi. La sperimentazione degli adempimenti necessari alla progettazione e realizzazione dello sportello unico effettuata con un gruppo selezionato di Comuni ha permesso di mettere a punto un insieme integrato di metodi e strumenti (data base dei procedimenti, modulistica, regolamento, schema di convenzione con gli enti esterni, prototipo di sito Internet, software per la gestione dell'archivio informatico) che possono essere usati dai Comuni per l'avvio dello sportello. Il progetto non si ferma qui. È prevista una ulteriore fase con il monitoraggio delle esperienze maturate dai Comuni in cui lo sportello è operativo, una raccolta dei modelli organizzativi di successo e l'individuazione delle condizioni che facilitano la gestione dello sportello e delle semplificazioni da introdurre per renderla più efficace. I risultati saranno diffusi attraverso il sito Internet dello sportello unico (www.sportellounico.it) dove peraltro, già da ora, le amministrazioni possono rivolgersi per consultare le norme di riferimento e le domande più frequenti rivolte dai Comuni sul tema. Ma soprattutto attraverso il servizio «Anci risponde sullo sportello unico» possono (registrandosi) inviare quesiti, compresi quelli posti dalle imprese ai quali i Comuni non sanno rispondere.

Ma non basta. In soccorso dei Comuni in difficoltà si è mosso anche il Formez che, su incarico del dipartimento della Funzione pubblica, ha realizzato il progetto «Si-Sportello impresa». Il progetto si rivolge a più di 5mila Comuni compresi nelle aree degli obiettivi 1, 2, 5b (ma dei risultati potranno beneficiare anche le altre amministrazioni) e accompagnerà gli enti locali nei prossimi tre anni. Sono previste due fasi. La prima (in corso) si articola in incontri formativi per dirigenti e funzionari con la distribuzione di modulistica e un cd-rom con la guida al procedimento semplificato, al procedimento tramite autocertificazione e una mappa dei procedimenti collegati allo sportello unico. Mentre sono già stati programmati corsi di formazione per i responsabili dello sportello (per informazioni fax 06/84893282) ed è attivo il servizio gratuito «Sportello impresa risponde»: fax 06/84893282, e-mail (sportellounico@formez.it) realizzato con Anci e Unioncamere per aiutare i Comuni a risolvere i problemi pratici di funzionamento dello sportello unico. Dal sito Internet del Formez (www.formez.it) è anche possibile scaricare le guide per la prima applicazione del regolamento e la modulistica di base (schemi di delibere, protocolli d'intesa con le altre amministrazioni, guide alla gestione delle conferenze dei servizi). Infine, a partire dal 27 maggio, è attiva una task force di assistenza che, con priorità per i Comuni di piccole dimensioni che scelgono di gestire lo sportello in forma associata, fornisce assistenza sul posto e gratuita alle amministrazioni che ne fanno richiesta (tel.06/8840250, fax 06/84893282).

Quanto alla seconda fase sono previsti interventi di monitoraggio (10 Comuni saranno tenuti sotto osservazione con il coinvolgimento delle camere di commercio delle associazioni imprenditoriali) e formazione.

Le iniziative in aiuto alle amministrazioni in difficoltà

di Mauro Salerno

da "Edilizia e Territorio"
de "Il Sole - 24 Ore"
n. 23 del 7/6/99

AMM 03.99.31

Un Regolamento dai mille chiarimenti. Ma restano anche molti dubbi irrisolti

La natura dei lavori determina l'applicazione delle norme alle Regioni. Gravosi i compiti tecnici e amministrativi del responsabile del procedimento

di Roberto Mangani

*da "Edilizia e Territorio"
de "Il Sole - 24 Ore"
n. 25 del 21/6/99*

OOPP 03.99.32

Alcuni importanti chiarimenti, diretti a eliminare pericolose incongruenze e a rendere più funzionale l'applicazione di importanti istituti introdotti dalla legge quadro, ma ancora numerosi dubbi interpretativi e alcune lacune nella disciplina attuativa, peraltro quasi inevitabili se si considera la vastità e complessità della materia.

È questa l'impressione che si ricava da una lettura complessiva della seconda versione del regolamento generale della Merloni-ter, approvata dal Consiglio dei ministri dopo che, sulla prima bozza, si sono espressi sia il Consiglio superiore dei Lavori pubblici che la neo costituita autorità di vigilanza.

Prima di esaminare le norme regolamentari in relazione ai principali istituti della legge quadro, va segnalata una importante novità: gli importi contenuti nel regolamento sono espressi non più in Ecu ma in Dsp (Diritti speciali di prelievo) e, per uniformità, viene stabilito che anche gli importi che nella legge quadro sono espressi in Ecu devono intendersi espressi in Dsp (articolo 1, comma 3).

Questa previsione, che recepisce quanto previsto dalla direttiva Ue 97/52, ha come conseguenza che, con l'entrata in vigore del regolamento, il valore in lire italiane delle principali soglie di riferimento contenute nella legge quadro (40mila Ecu, 200mila Ecu, 5 milioni di Ecu) andrà calcolato in Dsp.

I limiti all'autonomia regionale. Dopo un lungo dibattito, il problema dell'applicazione delle norme regolamentari alle Regioni viene risolto facendo riferimento alla natura dei lavori da queste realizzati. L'obbligo di applicazione scatta solo in due ipotesi: per i lavori finanziati in misura prevalente dallo Stato e per quelli che le Regioni realizzano nell'ambito non di funzioni proprie bensì di funzioni a esse delegate dallo Stato (articolo 1, comma 2). Più delicata l'individuazione degli esatti confini dell'ulteriore limite all'autonomia regionale posto dall'ultima parte del comma 2: viene infatti precisato che le Regioni sono obbligate ad applicare anche tutte le disposizioni regolamentari che riguardano quelle materie che non rientrano nella loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ma resta da capire quali siano con esattezza queste materie.

Al di là di questi limiti di materia, le Regioni non sono quindi tenute ad applicare il regolamento per tutti i lavori che non rientrano nelle due tipologie sopra indicate: soluzione prudenziale evidentemente adottata anche alla luce della famosa sentenza 482/95 della Corte Costituzionale.

Il responsabile del procedimento. Estremamente gravosi, per quantità e per qualità, i compiti che l'articolo 8 assegna al responsabile del procedimento. Non si può fare a meno di rilevare la difficoltà di immaginare come un unico soggetto possa assolvere in maniera soddisfacente a tutte le funzioni indicate, specie se si tiene conto che esse presuppongono un insieme di competenze che riguardano tanto il profilo tecnico, che quello amministrativo che quello più strettamente giuridico-legale. Se infatti è vero che l'articolo 7, comma 3, ribadisce – secondo l'indicazione già contenuta nella legge quadro – che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico, è altrettanto vero che esso è poi chiamato a svolgere anche compiti che investono la corretta interpretazione e applicazione delle norme (proporre il sistema di affidamento dei lavori, garantire la conformità a legge delle clausole dei bandi di gara, svolgere la gara informale nell'ambito della trattativa privata, eccetera); nonché compiti di carattere più propriamente amministrativo (svolgere le attività necessarie all'espletamento della conferenza di servizi, richiedere la nomina di commissioni giudicatrici, curare i rapporti con l'Osservatorio dei lavori pubblici, eccetera.). E, come se tutto ciò non bastasse, al responsabile del procedimento è anche attribuito il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza (articolo 8, comma 2).

Senza volere entrare nel dettaglio dei singoli compiti descritti all'articolo 8, basta ricordare, per dare un'idea del livello di responsabilità che viene a gravare su questa figura, che al responsabile del procedimento spetta di accertare e certificare la sussistenza delle condizioni che consentono l'affidamento esterno della progettazione, il ricorso alla trattativa privata, la nomina di collaudatori esterni all'amministrazione, la possibilità di disporre varianti in corso d'opera.

Resta naturalmente la possibilità – di cui è facile immaginare che verrà fatto largo uso, considerato quanto abbiamo detto – di ricorrere al supporto di soggetti esterni per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento. Il regolamento, peraltro, riproducendo quel principio di incompatibilità che la legge quadro prevede tra chi progetta e chi esegue, introduce anche per gli affidatari di questi servizi il divieto di partecipare – sia direttamente, sia tramite un soggetto controllato, controllante o collegato – alla progettazione o alla realizzazione di quei lavori per i quali essi abbiano appunto svolto attività di supporto al responsabile del procedimento (articolo 8, comma 6).

La programmazione. Rispetto alle previsioni della legge quadro, il regolamento introduce un ulteriore livello nell'ambito della fase programmatoria delle amministrazioni. Mentre infatti il sistema della legge quadro si articola nei tre passaggi costituiti dagli studi di fattibilità, dal programma triennale e dall'elenco annuale, il regolamento prevede uno studio generale – che si colloca in una fase ancora preliminare agli studi di fattibilità – con cui l'amministrazione individua il quadro dei propri bisogni ed esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento (articolo 11, comma 1). È sulla base dell'individuazione effettuata con questo studio di carattere generale che le amministrazioni provvedono poi alla redazione dei singoli studi di fattibilità (comma 2).

La progettazione. Di notevole interesse la previsione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, che ha il compito di fungere da guida per la redazione dei tre livelli di progettazione sotto il profilo tecnico, delle esigenze da soddisfare, dei limiti finanziari da rispettare, eccetera (articolo 15, commi 4 e 5). Nella logica di prevenire per quanto possibile successivi contenziosi si muove la disposizione dell'articolo 47, che impone al responsabile del procedimento di «validare» il progetto esecutivo prima della sua formale approvazione. Questa «validazione» consiste in una verifica, da compiere in contraddittorio con il progettista, diretta ad accertare che il progetto esecutivo è conforme alla normativa vigente e ai contenuti del documento preliminare alla progettazione.

L'affidamento della progettazione. L'articolo 51 sancisce, in analogia a quanto già la legge quadro prevede per l'affidamento dei lavori, il principio dell'esclusività per quanto riguarda la partecipazione alle gare di progettazione: uno stesso soggetto, cioè, non può partecipare alla medesima gara per l'affidamento della progettazione in forma singola e contemporaneamente quale componente di un'associazione temporanea, ovvero in più associazioni temporanee (comma 1).

Questo principio dell'esclusività vale anche per i liberi professionisti rispetto a una società di professionisti o a una società di ingegneria in cui il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo (comma 2): anche in questo caso non è ammessa la partecipazione contemporanea alla medesima gara del professionista e della società.

Sempre per quanto riguarda le disposizioni generali in materia di partecipazione alle gare, va segnalata la causa di esclusione costituita dall'aver commesso negli ultimi tre anni, nell'esecuzione di incarichi di progettazione, una grave negligenza o malafede (articolo 52, comma 3). Questa causa di esclusione – che peraltro, a differenza delle altre elencate al precedente comma 1, non ha carattere automatico («Sono esclusi dalle procedure di affidamento») ma è lasciata a una valutazione discrezionale della stazione appaltante («Possono altresì essere esclusi») – assume un particolare rilievo alla luce della definizione di grave negligenza o malafede contenuta nel successivo comma 4. Esso infatti dispone che sono considerati tali gli errori o le omissioni progettuali qualora comportino un aumento superiore al 10% dell'importo originario del contratto.

Per quanto riguarda più in particolare le modalità di affidamento degli incarichi di progettazione, va segnalato che per la fascia di importo ricompresa tra i 40mila e i 200mila Dsp viene proposto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 64, comma 2). Viene meno così l'obbligo, che vige attualmente fino all'entrata in vigore del regolamento e che è

stato ribadito anche da alcuni interventi giurisprudenziali, di doversi fondare esclusivamente sui curricula dei progettisti, senza la possibilità di prendere in considerazione l'elemento prezzo o la qualità della specifica prestazione offerta.

Va peraltro sottolineato che nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i curricula possono continuare a giocare un certo ruolo, posto che le caratteristiche qualitative dell'offerta vengono valutate non solo con riferimento alle modalità di svolgimento dell'incarico proposte dall'offerente ma anche, appunto, dai curricula dei progettisti che svolgeranno l'incarico di progettazione.

L'affidamento dei lavori. Nell'ambito delle procedure previste per l'affidamento degli appalti di lavori, una particolare menzione meritano le disposizioni contenute nell'articolo 77 in materia di licitazione privata semplificata. Tali disposizioni, infatti, integrano opportunamente la scarsa disciplina dell'istituto contenuta nella legge quadro; integrazioni tanto più preziose se si considera la novità di questa particolare procedura, utilizzabile per l'affidamento dei lavori di importo inferiore a 750mila Dsp.

Viene così precisato che gli elenchi formati dalle amministrazioni hanno validità annuale e vengono anche indicate le modalità di formazione di questi elenchi: inserimenti in graduatoria tramite sorteggio tra le imprese che hanno presentato domanda entro il 15 dicembre; per quelle che hanno presentato domanda dopo tale data, inserimento in ordine di presentazione (comma 1).

Una volta formata questa graduatoria, in occasione della singola gara l'invito viene inoltrato alle prime trenta imprese inserite nell'elenco che siano in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dei lavori (comma 2). Questo numero può anche essere inferiore, qualora nell'elenco vi sia un numero minore di imprese in possesso della necessaria qualificazione, ma non può comunque scendere sotto la soglia minima di cinque invitati (comma 3): si deve quindi ritenere che al di sotto di tale numero minimo non sia possibile far luogo a questo tipo di procedura (comma 3).

Infine è previsto un meccanismo di rotazione negli inviti, nel senso che chi è stato invitato a una singola procedura, per poter essere nuovamente invitato a una successiva procedura deve aspettare che siano stati invitati gli altri soggetti inseriti nell'elenco e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti (comma 4).

Manca peraltro, nella disciplina di questa procedura, qualunque indicazione in merito alle forme di pubblicità da adottare per dar modo agli interessati di poter presentare le relative domande per essere inseriti negli elenchi; lacuna evidentemente da colmare, per un'evidente e imprescindibile esigenza di trasparenza e di pubblicizzazione da rispettare nello svolgimento di questa innovativa procedura.

Raggruppamenti temporanei e consorzi stabili. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei, il regolamento riproduce gran parte delle disposizioni già contenute negli articoli 22 e seguenti del Dpr 406/91. Tra queste viene anche riproposta la norma che consente a un raggruppamento già qualificato di associare altre imprese che non siano in possesso delle qualificazioni richieste (cosiddette imprese cooptate) con il limite che esse non possono eseguire più del 20% dei lavori (articolo 95, comma 4). Questa previsione suscita qualche dubbio di legittimità, posto che nulla al riguardo dice la legge quadro e considerato che essa si pone come una deroga ai principi generali in tema di qualificazione.

Di notevole interesse è invece l'obbligo introdotto dall'articolo 93, comma 4, secondo cui vi deve essere una corrispondenza tra quota di partecipazione al raggruppamento e percentuale di lavori eseguiti da ciascuna impresa raggruppata.

Per quanto attiene i consorzi stabili, una particolare segnalazione merita l'articolo 97, comma 1 che, nel ribadire la facoltà del consorzio di far eseguire i lavori direttamente ai consorziati, non pone alcun limite quantitativo a tale facoltà, ignorando la previsione contenuta nell'articolo 12, comma 2, della legge quadro, che appunto rinvia al regolamento la fissazione di tale limite.

La mancanza di questo limite comporta che il consorzio può teoricamente provvedere all'esecuzione anche della totalità dei lavori di propria competenza

non direttamente (ciò tramite la propria struttura di impresa) ma affidandola ai propri consorziati: il che finisce per trasformare il consorzio stabile in un cartello per l'acquisizione di commesse e in semplice «distributore» dei lavori acquisiti tra le imprese consorziate, annullando il suo ruolo di autonomo soggetto imprenditoriale.

I requisiti del concessionario e del promotore. Positive e importanti puntualizzazioni vengono operate nella seconda bozza di regolamento rispetto a quanto previsto nella prima versione.

L'articolo 98 precisa infatti che i requisiti del concessionario di costruzione e gestione più propriamente attinenti al profilo finanziario e gestionale (fatturato relativo alle attività oggetto di investimento, capitale sociale, svolgimento di servizi affini), devono essere posseduti anche dai concessionari che intendono eseguire parte dei lavori direttamente o tramite società controllate. Viene così eliminato il dubbio che tali requisiti debbano essere posseduti solo dai concessionari «puri», cioè quelli che provvedono esclusivamente al finanziamento dell'opera e alla successiva gestione, ma non, paradossalmente, dai concessionari «realizzatori».

Cambio di indirizzo anche per quanto riguarda i requisiti del promotore: l'articolo 99 non prevede più, infatti, l'estensione al promotore dei requisiti richiesti al concessionario di costruzione e gestione – come indicato nella prima bozza del regolamento – ma si limita a stabilire, con una formulazione molto più generica, che possono essere promotori soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici, di pubblica utilità o di servizi alla collettività e che hanno partecipato negli ultimi tre anni a interventi di natura e di importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

Campania, in regola l'11% dei Comuni

di *Elisabetta Donadono*

da *"Edilizia e Territorio"*
de *"Il Sole - 24 Ore"*
n. 23 del 7/6/99

AMM 03.99.36

In Campania sono circa settanta su 595 i Comuni che hanno avviato l'esperienza dello sportello unico. Un dato notevolmente al di sotto delle previsioni. Gli enti si sono lanciati in una corsa contro il tempo, che però raggiungerà il traguardo solo nei prossimi mesi.

Napoli aveva annunciato l'apertura dello sportello unico sin dal mese di luglio dell'anno scorso ma il servizio è stato effettivamente attivato soltanto nei giorni scorsi. Il 25 maggio è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune, Provincia, Regione, prefettura, Ispesl, Asl, Camera di commercio, Inail e Inps. Un patto che dovrebbe intensificare lo scambio di informazioni per consentire ai cittadini di ottenere i provvedimenti richiesti. Un unico certificato sostituirà ottantacinque atti. L'iniziativa napoletana consentirà agli imprenditori di conoscere anche le agevolazioni disponibili. Non è però ancora pronto il vademecum elaborato dagli uffici comunali.

A Salerno regna ancora la confusione. Al 27 maggio nel capoluogo salernitano c'era soltanto la sede. Nessun tecnico disposto a fornire indicazioni. Ma lo sportello starebbe per decollare a breve. L'associazione degli industriali di Salerno ha promosso, in alternativa, una struttura autonoma ed è in attesa delle decisioni comunali.

Caserta ha, invece, tagliato il traguardo in tempo affidandosi alle cure del consorzio Asmez promosso dall'Anci, che offre assistenza anche al Comune di Benevento e ad altri Comuni campani. La cittadina punta sull'agevolazione delle procedure soprattutto in materia di commercio e artigianato. Oltre sessanta gli iter procedurali censiti.

Avellino si è affidata, invece, all'amministrazione provinciale per promuovere il servizio previsto dalla Bassanini. Circa sessanta gli endoprocedimenti che sono stati assorbiti dal rilascio di un atto unico.

Articolazione su tre livelli per il sistema di qualità delle imprese impegnate nei lavori pubblici: alla certificazione «piena» del sistema di qualità, conforme alle norme europee serie Iso 9000, si aggiungeranno due livelli intermedi (medio e minimo) di «dichiarazione» che dimostri la presenza di «elementi significativi e correlati» del sistema di qualità.

Il primo abbozzo di ingresso della qualità nel nuovo sistema di qualificazione, destinato a succedere all'Albo nazionale costruttori, è contenuto nello schema di regolamento ex articolo 9 della legge 109/94 che la commissione Bargone ha fatto circolare informalmente per testare il livello di reazione delle associazioni imprenditoriali.

Allegate alla bozza due schede sui requisiti «significativi e correlati» che dovrebbero essere richiesti alle imprese per documentare rispettivamente il livello minimo e medio. Qui sotto e a pag. 41 si riportano le prescrizioni che saranno richieste alle imprese per ottenere la dichiarazione sul livello minimo di qualità. Il livello medio contiene le stesse indicazioni, ma introduce un'ulteriore fase, quella delle prove, dei controlli e dei collaudi, che è assente nel livello minimo.

Si tratta soltanto delle prime bozze, ma la commissione ha chiesto su questo punto l'aiuto dell'Uni: le schede dovrebbero essere, dunque, abbastanza consolidate.

Nella bozza di regolamento c'è anche una definizione dei requisiti, che saranno richiesti alle Soa, le società organismi di attestazione. Il regolamento – coe-

Dalle bozze della commissione Bargone tre livelli di qualità per i costruttori

Prime indicazioni sul sistema di qualificazione che sostituirà l'Anc.

Certificazione «piena» Iso 9000, livelli minimo e medio per la presenza di elementi

di G.Sa.

da "Edilizia e Territorio" de "Il Sole - 24 Ore" n. 19 del 10/5/99

QUUL 03.99.37

IL LIVELLO MINIMO DI QUALITÀ PER I COSTRUTTORI

Area	Contenuto delle prescrizioni
Responsabilità della Direzione	<p>La direzione dell'impresa deve definire e documentare la propria politica per la qualità, ivi inclusi gli obiettivi e gli impegni. La politica per la qualità deve essere attinente alle esigenze ed aspettative dei propri clienti.</p> <p>L'impresa dev'essere dotata di un mansionario relativo alle funzioni svolte dal personale di medio e alto livello e di un organigramma funzionale nominativo. L'impresa deve identificare le esigenze di risorse e mettere a disposizione risorse adeguate, ivi inclusa l'assegnazione di personale addestrato per le attività di gestione, di esecuzione e di verifica dei lavori.</p> <p>La Direzione, oltre alle sue nominali responsabilità, deve assicurare che le presenti regole siano state introdotte, applicate e mantenute.</p>
Sistema Qualità	<p>L'impresa deve predisporre un manuale della qualità costituito almeno dalla dichiarazione della politica per la qualità, dall'organigramma funzionale nominativo, dal mansionario di cui al precedente punto e dall'elenco delle procedure predisposte in accordo con quanto indicato al successivo capoverso. L'impresa deve disporre di procedure documentate relative almeno alle attività di: «Riesame dell'offerta», «Gestione della documentazione e delle registrazioni», «Gestione degli approvvigionamenti», «Gestione delle attività produttive e dei relativi controlli», «Gestione delle anomalie». L'estensione e il grado di dettaglio delle procedure che fanno parte del sistema di gestione di qualità devono dipendere dalla complessità del lavoro; le procedure documentate possono fare riferimento a istruzioni di lavoro che precisano come svolgere le attività.</p> <p>L'impresa deve predisporre piani di qualità di commessa, nei quali il sistema di qualità abituale sia adattato per essere reso congruente con eventuali diverse disposizioni contrattuali, ovvero integrato a fronte di richieste contrattuali specifiche (materiali forniti dal committente, identificazione e rintracciabilità del prodotto).</p>
Riesame del contratto	<p>L'impresa deve predisporre e mantenere attiva una procedura documentata per il riesame dell'offerta e per il coordinamento delle relative attività. Prima di sottoporre un'offerta e di accettare un contatto o un ordine (che richiedano dei requisiti), l'offerta, il contratto o l'ordine devono essere riesaminati dall'impresa per assicurare che:</p> <p>a) i requisiti siano adeguatamente definiti e documentati; nel caso di ordine per cui non sia disponibile un'indicazione scritta dei requisiti, l'impresa deve assicurarsi che i requisiti dell'ordine siano concordati prima della loro accettazione;</p> <p>b) eventuali scostamenti tra i requisiti riportati nel contratto o nell'ordine e quelli riportati in offerta siano risolti;</p>

c) l'impresa abbia la capacità di soddisfare i requisiti indicati nel contratto o nell'ordine. L'impresa deve definire come vengono gestite, e da chi, le eventuali modifiche al contratto. Le registrazioni dei riesami delle offerte e dei contratti devono essere conservate.

Controllo dei documenti e dei dati

L'impresa deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per tenere sotto controllo i dati e i documenti attinenti alle presenti prescrizioni, comprendendo, per quanto applicabile, i documenti di origine esterna (nome, disegni del cliente...).

Prima dell'emissione, i documenti e i dati devono essere verificati e approvati da personale autorizzato ai fini della verifica della loro adeguatezza. Deve essere preparato ed essere disponibile un documento di controllo (elenco generale o altro) che indica lo stato di revisione dei documenti per impedire l'utilizzo di documenti superati o non più validi. Il sistema di controllo deve assicurare che:

- a) i documenti validi siano disponibili nei luoghi dove si svolgono le attività essenziali;
- b) vengano rimossi da tutti i luoghi di emissione e utilizzazione i documenti superati o ne venga evitato un uso indesiderato;
- c) siano adeguatamente identificati i documenti superati, conservati per motivi legali e/o di conservazione delle conoscenze.

Le modifiche apportate ai documenti e ai dati devono essere verificate e approvate da chi/dalla funzione che ha eseguito la prima verifica e approvazione salvo specifiche differenti disposizioni. Dove possibile deve essere indicata nel documento o negli eventuali allegati la natura della modifica apportata.

Approvvigionamento

L'impresa deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per assicurare che i prodotti e i servizi acquistati siano conformi a requisiti specificati.

L'impresa deve:

- a) valutare e scegliere i fornitori e i subappaltatori sulla base delle loro capacità di soddisfare i requisiti relativi alla fornitura o alla prestazione, inclusi i loro requisiti in materia di qualità (presenza di certificazione di sistema di qualità, di prodotto...);
- b) definire il tipo e l'estensione del controllo che intende eseguire sui fornitori e sui subappaltatori in funzione di: tipo di prodotto o servizio, influenza che il prodotto o servizio acquistati hanno sulla qualità dell'opera;
- c) predisporre e mantenere aggiornate le registrazioni della qualità per i fornitori e i subappaltatori secondo le modalità fissate in procedura.

I documenti di acquisto devono contenere informazioni che descrivano chiaramente il prodotto o servizio ordinato, indicando se necessario:

- a) la sua precisa identificazione (tipo, categoria, classe...);
- b) il chiaro riferimento a specifiche tecniche e le istruzioni/modalità di controllo e collaudo.

L'impresa deve verificare e approvare, prima della loro emissione, i documenti di acquisto per quanto riguarda l'adeguatezza dei requisiti specificati.

Quando l'impresa intende verificare presso il fornitore un prodotto acquistato, deve specificare nei documenti di acquisto le disposizioni per la verifica e le modalità per la consegna.

Quando specificato nel contratto, deve essere riconosciuto al cliente, o a un suo rappresentante, il diritto di accertare, sia presso il fornitore dell'impresa, sia presso l'impresa, che quanto acquistato sia conforme ai requisiti specificati.

Tale verifica non deve essere utilizzata dall'impresa per dimostrare l'avvenuto controllo della qualità da parte del fornitore. La verifica da parte del cliente non solleva l'impresa dalla responsabilità di fornire prodotti accettabili, né esclude un loro eventuale rifiuto da parte del cliente.

Controllo del processo

L'impresa deve analizzare e pianificare le fasi lavorative per assicurare che queste vengano attuate in condizioni controllate che devono prevedere:

- a) la conformità a norme, capitolati e stesura di piani della qualità;
- b) procedure e istruzioni che definiscano le modalità di esecuzione dei lavori e i relativi controlli;
- c) l'utilizzo di personale, di mezzi e attrezzature idonei.

rentemente alle disposizioni della legge – prefigura un sistema diffuso di Soa senza troppe barriere all'ingresso: dovrà avere la forma giuridica della spa, con un livello minimo di capitale versato; dovrà avere un direttore tecnico laureato in ingegneria o architettura e abilitato alla professione da dieci anni e con un'adeguata esperienza nel settore e un minimo di tre laureati in organico; dovrà avere almeno sei dipendenti a tempo indeterminato.

Occorre ricordare che il sistema di qualificazione destinato a soppiantare l'Albo nazionale costruttori dal 1° gennaio 2000 (ma con un adeguato periodo transitorio) sarà articolato in due parti distinte: da una parte i requisiti tradizionali (generalisti, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) che dovranno essere «attestati», appunto, dalle Soa, organismi di diritto privato, autorizzati a esercitare a loro volta, dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici; dall'altra la certificazione di qualità, articolata nei tre livelli detti. A certificare la qualità (totale o parziale) saranno gli organismi di certificazione autorizzati dal Sincert che già oggi svolgono questa attività.

Una delle questioni più rilevanti di interpretazione della legge Merloni riguarda il quinquennio di avvio del sistema di qualità nel sistema degli appalti. La legge afferma che le stazioni appaltanti hanno «la facoltà e non l'obbligo» di richiedere la certificazione di qualità o la documentazione della presenza di elementi di qualità. Ma non spiega se questa facoltà, una volta esercitata dalle stazioni appaltanti, si traduca in un obbligo per le imprese pena la loro esclusione dalla gara.

Bargone ha già risposto, in termini ufficiosi, che l'introduzione della qualità sarà graduale e, in una prima fase, non consentirebbe una selezione delle imprese in base al possesso della certificazione o della documentazione.

Il regolamento non chiarisce del tutto questo punto, ma offre una prima indicazione nella direzione anticipata da Bargone. L'articolo 26 della bozza di regolamento, che ha per titolo «qualificazione transitoria», si limita infatti, al comma 2, ad affermare che «i soggetti committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal titolo terzo e dal presente articolo».

Il titolo terzo della bozza di regolamento è quello che si riferisce esclusivamente ai requisiti tradizionali, senza far riferimento alla qualità, cui è invece dedicato il titolo secondo. Se ne deduce che la certificazione di qualità non dovrebbe essere un fattore discriminante per la fase di avvio del nuovo sistema.

Da luglio la sicurezza sale in ascensore

Entrano in vigore le nuove norme sugli impianti messi in esercizio dalla metà dell'anno in poi in tutti gli edifici

a cura di Lorenza Moz

*da "Il Sole - 24 Ore"
del 3/5/99*

SIC 03.99.40

Novità in vista per gli ascensori di nuova installazione. Dopo oltre cinquant'anni va in pensione la legge n. 1415/1942 e dal 1° luglio entra in vigore il regolamento che recepisce la direttiva 95/16/Ce.

La nuova normativa, precisa l'Assoascensori, si applica a tutti gli impianti (ascensori e montacarichi verticali e inclinati di oltre 15° rispetto all'orizzontale) messi in esercizio dopo il 1° luglio 1999. Per tutti gli impianti già venduti e installati ma non ancora collaudati fino al 30 giugno '99 è previsto un anno di tempo, dall'entrata in vigore del regolamento, per la messa in esercizio, secondo le vecchie regole.

Le principali novità previste dalla normativa sono indicate nelle tabelle seguenti. Oltre all'introduzione di una serie di obblighi per aumentare la sicurezza degli impianti, il regolamento prevede che tutti gli ascensori e i loro componenti di sicurezza siano muniti della marcatura Ce e ottengano una certificazione di conformità rilasciata dall'installatore o dal fabbricante.

Non solo: prima della commercializzazione, l'ascensore deve essere sottoposto a specifiche procedure per la valutazione di conformità che devono essere certificate. La messa in esercizio avviene dopo prove e verifiche e, anche dopo essere stato installato, l'impianto può essere oggetto di controllo a campione da parte del ministero dell'Industria, allo scopo di verificarne la conformità alla direttiva.

Ogni due anni, poi, ricorre l'obbligo di una verifica (dietro corresponsione di un importo all'Asl o all'organismo notificato che lo svolge).

Il libretto. I rapporti sulle verifiche periodiche e straordinarie vanno annotati in un apposito libretto che, oltre ai verbali dei controlli e agli esiti delle visite di manutenzione, contenga copia delle dichiarazioni di conformità e copia delle comunicazioni del proprietario o del suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché la notifica del numero di matricola.

I vecchi ascensori. Tutte le nuove regole non si applicano ai vecchi ascensori, già installati e collaudati al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa. Per ammodernare i vecchi impianti, però, la Commissione europea ha emanato, quattro anni fa, un altro provvedimento (la raccomandazione della Commissione europea dell'8 giugno 1995). Contiene suggerimenti, in quanto tali non obbligatori, da mettere in pratica, scaglionati nel tempo, per l'adeguamento del parco installato. Le raccomandazioni sono indicate in tabella.

L'arretrato dei collaudi. Secondo l'Assoascensori, ci sono attualmente in Italia circa 60mila ascensori ancora sprovvisti di licenza di esercizio (quasi un decimo del parco installato). La riforma si preoccupa anche di smaltire questo arretrato, prevedendo semplificazioni e la possibilità di affidare il collaudo e la messa in esercizio, oltre che all'Ispesl o all'Ispettorato del lavoro che finora detenevano l'esclusiva, ad aziende installatrici con sistema di qualità certificato o, in mancanza, con perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo e a organismi privati notificati.

Gli incentivi all'ammodernamento. L'agevolazione fiscale del 41%, prevista per le ristrutturazioni edilizie, copre anche gli interventi di manutenzione straordinaria, quali la realizzazione e l'integrazione dell'intero impianto, la modifica e l'inserimento di un ascensore.

Inoltre, la legge premia l'eliminazione delle barriere architettoniche, come l'inserimento di un ascensore al posto di scale o in alternativa a scivoli. Ci sono, poi, le opere finalizzate al risparmio energetico (come la trasformazione di un ascensore ad azionamento tradizionale in uno a frequenza variabile), anch'esse agevolate.

Una guida messa a punto dall'Assoascensori elenca, oltre alle agevolazioni ottenibili e alle regole per l'adeguamento degli impianti introdotte dalla legge 46/90, anche i documenti richiesti per godere dei benefici fiscali; gli interventi per i quali va chiesta l'autorizzazione e quella per i quali basta la denuncia di inizio attività; i casi di eventuale decadenza dagli incentivi.

LA DOTAZIONE

Il rafforzamento degli elementi di sicurezza degli ascensori (per chi li usa e per chi fa manutenzione) previsto dalla nuova normativa:

- Obbligo di installare nella cabina un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato in modo permanente a un centro di pronto intervento operativo 24 ore su 24;
- Obbligo di installare un «apparecchio paracadute» anche in salita (che impedisce eventuali urti);
- Introduzione di più rigidi sistemi di calcolo per le funi acciaio;
- Obbligo di installare un dispositivo di blocco per impedire la partenza dell'ascensore in caso di sovraccarico in cabina;
- Obbligo di una balaustra sul tetto della cabina (per evitare che il manutentore possa scivolare);
- Obbligo di fornire la documentazione sulle istruzioni per l'uso, la manutenzione e il soccorso per le persone intrappolate;
- Adozione di soluzioni più rigide per evitare la chiusura delle porte durante il transito di persone o cose;
- Sistemi di decelerazione più gradualmente in caso di intervento del paracadute (per alcune tipologie di impianto);
- Possibilità di uso di vetri oltre che nelle cabine anche per le porte di piano per una maggiore sicurezza personale (per ascensori pubblici come nel caso delle metropolitane).

GLI OBBLIGHI

Tutti gli ascensori e i componenti di sicurezza degli impianti dovranno essere muniti della marcatura Ce (mediante auto-certificazione) e dovranno avere una certificazione di conformità rilasciata dall'installatore:

Fra i componenti di sicurezza, in particolare, vengono considerati

- i circuiti di sicurezza contenenti componenti elettronici;
- la valvola paracadute degli ascensori idraulici.

Diventano obbligatori

- prima della commercializzazione, specifiche procedure di valutazione di conformità alla dir. 95/16;
- controllo di mercato a campione sul rispetto della conformità alla dir. 95/16;
- certificazione degli impianti;
- messa in esercizio dopo prove e verifiche.

I TRIBUTI CANCELLATI

La nuova normativa stabilisce definitivamente che non ci sono più le seguenti tasse:

Tributo	Periodicità	Ente	Importo (£)
Licenza di impianto	Una tantum	Ispesl	130.000
Collaudo	Una tantum	Ispesl	400.000
Verifiche straordinarie	In occasione di modifiche costruttive per velocità/portata/corsa/tipo di azionamento (idraulico o elettrico) o sostituzioni importanti	Asl	100.000
Mantenimento in esercizio	Annuale (con controllo da parte dell'Asl)	Comune	150.000

I CONSIGLI

Le 10 raccomandazioni della Commissione europea per i vecchi impianti:

- 1 Installare porte sulle cabine e, all'interno delle cabine, un sistema che indichi il piano al quale si trova l'ascensore.
- 2 Controllare, ed eventualmente sostituire, i cavi di sostegno della cabina.
- 3 Modificare i dispositivi di arresto per ottenere un buon grado di precisione del livello di arresto della cabina e una progressiva decelerazione.
- 4 Rendere gli organi di comando, sia nelle cabine che ai piani, comprensibili e utilizzabili dalle persone handicappate che si spostano da sole.
- 5 Installare rivelatori di presenza umana o animale sulle porte a chiusura comandata.
- 6 Installare sugli ascensori con velocità superiore a 0,6 m/s un sistema di paracadute a decelerazione progressiva prima dell'arresto.
- 7 Modificare i sistemi di allarme in modo da avere un collegamento permanente con un servizio di intervento rapido.
- 8 Eliminare l'amianto, se esiste, dai meccanismi di frenatura.
- 9 Installare un dispositivo che impedisca i movimenti incontrollati verso l'alto della cabina.
- 10 Installare nelle cabine un impianto di illuminazione di emergenza che funzioni in caso di guasto dell'alimentazione principale. Il tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale intervento dei soccorsi. Tale impianto deve consentire anche il funzionamento del sistema d'allarme di cui al punto 7.

Note: Le norme europee En 81-1 ed En 81-2 possono essere utilizzate quando possibile per ottenere dati numerici su dimensioni, tolleranze, velocità o accelerazione.

All'Italia il record mondiale delle installazioni

L'Italia detiene il record di Paese con più ascensori al mondo: ne ha, in esercizio, circa 650mila – uno ogni 90 abitanti – contro i 600mila del Paese dei grattacieli, gli Stati Uniti. Ogni anno lungo la Penisola vengono venduti, secondo l'Anie (la federazione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche) oltre 15mila impianti, per lo più per uso domestico. Il settore raggiunge complessivamente un fatturato intorno ai 3mila miliardi fra costruzione, installazione, manutenzione e riparazione. I dipendenti diretti e indiretti sono circa 15mila. Dilatando poi lo sguardo, si nota che nel mondo ci sono circa 7 milioni di ascensori e montacarichi installati, di cui circa la metà in Europa.

«Il grande successo degli ascensori in Italia si spiega con una cultura avanzata e la grande diffusione dell'edilizia residenziale di tipo condominiale, in cui l'ascensore facilita lo spostamento delle persone e in particolare di anziani, bambini e portatori di handicap. Quando si valuta un appartamento, la presenza dell'ascensore è in molti casi un elemento fondamentale nella decisione di acquisto e nella formazione del prezzo. La possibilità di installare un ascensore viene studiata anche per molti palazzi storici e le moderne tecnologie facilitano molto questo compito», afferma Pietro Mazzacurati, presidente Assoascensori. L'associazione nazionale industrie ascensori e scale mobili – che fa parte dell'Anie (aderente a Confindustria) e raggruppa le aziende che rappresentano oltre il 70% del mercato dei nuovi impianti e circa la metà dei servizi – a fine maggio illustrerà le novità normative in un convegno.

La riforma del settore è vista di buon occhio dall'associazione, in quanto adeguata l'Italia agli standard europei. «Le numerose persone che utilizzano gli ascensori avranno ulteriori garanzie di qualità e sicurezza – aggiunge Mazzacurati –. E il mercato ne trarrà giovamento, con prodotti più qualificati e standard più attenti alla sicurezza, ai quali peraltro le aziende sono già da tempo preparate. Anche la manutenzione, per la quale si avrà una maggiore qualifica-

zione del mercato, sarà favorita, grazie alle semplificazioni burocratiche».

Snellimento e semplificazione delle procedure riguardano, sostengono all'assoascensori, anche lo svolgimento delle pratiche per mettere in funzione gli impianti, contribuendo a smaltire un vasto arretrato.

«In generale ci attendiamo – sottolinea Mazzacurati – un impulso per ammodernare anche il preesistente parco di ascensori, nel rispetto delle caratteristiche artistiche e di design di molti vecchi impianti».

Tutto questo mentre installazioni manutenzioni e vengono favorite anche dalle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Il «41%» ha, del resto, ridato fiato a un mercato interno che nel '97 era sceso, in valore a prezzi correnti, del 13% per il comparto comprendente gli ascensori e le scale mobili: nel '98 è risalito di oltre 3 punti percentuali, grazie soprattutto all'edilizia privata, mentre quella commerciale ha continuato a segnare il passo.

LA CLASSIFICA

I Paesi che hanno il maggior numero di ascensori:

Paese	Numero
Italia	650.000
Stati Uniti	600.000
Giappone	500.000
Germania	445.000
Francia	425.000
Spagna	370.000
Grecia	250.000
Cina	250.000
Brasile	170.000
Portogallo	160.000
Argentina	160.000
Regno Unito	150.000
Belgio	120.000
Svizzera	105.000

Fonte: Elevator World 1998

Imprese edili imbrigliate nel fascicolo-sicurezza

*Ancora incertezze sui
contenuti dell'obbligo
imposto ai cantieri*

di Carmelo G. Catanoso

*da "Il Sole - 24 Ore"
n. 149 del 2/6/99*

SIC 03.99.44

La dilazione concessa al Governo dalla legge 144/99 (fino al 20 agosto 1999) per modificare il decreto legislativo 494/96 sulla sicurezza sui cantieri non elimina gli ostacoli che gli addetti ai lavori stanno trovando nell'applicazione del decreto.

In particolare, l'articolo 4 del Dlgs 494/1996 richiede al coordinatore della sicurezza per la progettazione, oltre alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, anche la predisposizione di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi a cui saranno esposti i lavoratori all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. Fino a oggi quest'obbligo è stato spesso disatteso o, nella migliore delle ipotesi, attuato redigendo un elaborato di dubbia utilità.

Infatti, fino a oggi, l'errore ricorrente è stato quello di pensare al Fascicolo come un elenco di interventi di manutenzione (ordinaria, straordinaria, programmata) da effettuare, secondo determinate periodicità, evidenziando sia i rischi che le misure preventive e protettive da adottare durante l'esecuzione degli interventi per far fronte agli stessi. Del resto, anche il documento Ue 260/5/93, riportato nell'allegato II del Dlgs 494/1996, non chiarisce sufficientemente quali debbano essere i contenuti del Fascicolo e favorisce, pertanto, l'approccio limitativo precedentemente citato (la metodologia di redazione proposta non costituisce un obbligo per i coordinatori ma solo una linea guida).

Quest'approccio ha portato a focalizzare l'attenzione solo ed esclusivamente sugli aspetti manutentivi, importanti ma non esaustivi, perdendo ancora una volta di vista il vero obiettivo e cioè la ricerca prevenzionale in fase progettuale. Il fascicolo, quindi, non deve solo riportare l'elenco, più o meno completo, di interventi di manutenzione da effettuare, in funzione della tipologia dell'opera, secondo determinate periodicità e, in allegato, l'elenco dei rischi e delle misure di sicurezza da adottare per far fronte, ad esempio, al pericolo di caduta dall'alto o di taglio alle mani. Infatti, che senso ha evidenziare questi rischi per gli addetti durante l'esecuzione dei lavori di sostituzione dei pannelli in vetro di una facciata, se, prima, in fase progettuale, pensando ai futuri lavori sull'opera, al fine di diminuire o eliminare i rischi, non fossero stati definiti i punti e le modalità più sicure di accesso al posto di lavoro, gli ancoraggi delle protezioni collettive e individuali, il sistema e le modalità di posizionamento dei pannelli.

Pertanto, in futuro, sarà il proprietario dell'immobile o un suo ausiliario tecnico a fornire all'impresa, incaricata di effettuare l'intervento di manutenzione, le informazioni contenute nel Fascicolo e utili per l'esecuzione della specifica attività. In altri termini non è importante definire solo «quali interventi fare» e «ogni quanto tempo farli» e i relativi rischi e misure di sicurezza ma, soprattutto, individuare al momento della progettazione dell'opera tutto ciò che è in grado di assicurare una riduzione dei rischi nell'effettuare tutti quei lavori necessari e prevedibili, eseguiti secondo periodicità tecnicamente definite, per la futura gestione dell'opera.

Il Fascicolo per i lavori successivi, dunque, deve essere considerato lo strumento che permette, mediante un'attenta analisi dei rischi effettuata dal coordinatore della sicurezza per la progettazione e dai progettisti (architettionici, strutturali, impiantistici), l'applicazione delle misure generali di tutela dell'articolo 3 del Dlgs 626/1994 (valutare i rischi, eliminare i rischi, ridurre i rischi alla fonte), al momento delle scelte architettioniche, tecniche e organizzative che avranno ricadute sull'esecuzione dei futuri lavori manutentivi sull'opera, eliminando o minimizzando i rischi e integrando nell'opera tutti quei sistemi protettivi in grado di assicurare un controllo adeguato dei rischi residui.

Tra le scelte prevenzionali risulta particolarmente importante, in fase di progettazione, definire i sistemi di accesso ai posti di lavoro nonché i relativi sistemi di protezione, al fine di effettuare, in futuro, gli interventi resisi necessari. Pertanto, è opportuno che tali sistemi (scale, passerelle, protezioni dei posti di lavoro), vengano definiti e integrati nell'opera stessa, indicando, nel

Fascicolo, la tipologia, le caratteristiche, la posizione e le modalità d'utilizzo.

La definizione dei punti di ancoraggio per le protezioni collettive e individuali permetterà di predisporre i sistemi di accesso e le protezioni stesse; nel Fascicolo si deve indicare la tipologia, la posizione, i carichi ammissibili e la periodicità della loro manutenzione. Preventivamente, è opportuno valutare la tipologia e le dimensioni dei componenti, delle macchine, delle attrezzature dei materiali, che, nell'opera eseguita, dovranno essere in futuro movimentati per effettuare gli interventi manutentivi e prevedere i sistemi di sollevamento e trasporto adeguati, i percorsi da seguire, gli accessi, i posti di stazionamento-ubicazione e le eventuali parti di strutture da demolire per permetterne lo spostamento e il posizionamento.

Le caratteristiche degli impianti idrici antincendio ad idranti sono regolate in molti casi dalle specifiche norme di prevenzione incendi del ministero dell'Interno. Si pensi ad esempio a quanto stabilito, in merito ai suddetti impianti dai decreti ministeriali relativi ad autorimesse (Dm 1-2-86), alberghi (Dm 9-4-94), locali di pubblico spettacolo (Dm 19-8-96), impianti sportivi (Dm 18-3-96), edifici destinati a civili abitazioni (Dm 246/87).

Laddove però, e sono i casi più frequenti, non vi sia uno specifico decreto ministeriale che precisa i requisiti dell'impianto idrico antincendio, allora occorre sicuramente riferirsi alle regole di buona tecnica riportate dalla norma Uni 10779, di recente emanazione (settembre 1998).

La norma stabilisce i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio degli impianti idrici permanentemente in pressione, destinati all'alimentazione di idranti e naspi antincendio.

Estintori, naspi e idranti sono i primi presidi antincendio di cui dotare una attività od un luogo di lavoro contro il pericolo di incendio. All'aumentare del rischio si potrà pensare ad ulteriori impianti di sicurezza, (ad esempio, rivelatori di fumo, evacuatori di fumo e calore, impianti a schiuma e sprinkler), ma solo dopo avere previsto estintori in numero congruo ed un efficiente impianto idrico antincendio.

Gli idranti antincendio dovranno essere posizionati in modo che, tenendo conto degli ingombri, sia possibile raggiungere ogni punto dell'attività con le manichette srotolate e considerando la gittata della manichetta pari a 5 metri.

L'alimentazione idrica (in genere si tratta dell'acquedotto pubblico) deve essere in grado di mantenere stabilmente in pressione l'impianto e di garantire la quantità d'acqua e la pressione richieste per tutto il tempo necessario allo spegnimento dell'incendio. Qualora l'acquedotto non garantisca una sufficiente pressione dovrà prevedersi per l'impianto un gruppo di pompaggio. Allo stesso modo si renderà necessaria la installazione di una vasca di accumulo quando l'acquedotto non garantisca la portata d'acqua richiesta. Gli idranti devono preferibilmente essere installati in prossimità delle uscite di emergenza o delle vie di esodo, in posizione tale da non ostacolare il deflusso. Ogni punto dell'attività protetta non deve distare più di 20 metri da un idrante. Ogni idrante non deve proteggere un'area di estensione superiore ai 100 metri quadri. Nei fabbricati a più piani devono essere installati idranti a tutti i piani.

Ovviamente il titolare dell'attività è responsabile del mantenimento in efficienza dell'impianto. Ciò vale anche nel caso in cui egli abbia affidato a terzi la manutenzione e le verifiche della funzionalità dell'impianto.

Il titolare dell'attività deve quindi provvedere ad effettuare la normale manutenzione ordinaria e straordinaria, alla verifica almeno due volte all'anno, con intervallo non minore di 5 mesi, della funzionalità dell'impianto e alla compilazione dell'apposito registro delle manutenzioni.

Così come è stato ritirato, in seguito al giudizio di improponibilità da parte

Antincendio norme Uni per gli impianti idrici

di Mario Abate

*da "Il Sole - 24 Ore"
n. 149 del 2/6/99*

ANT 03.99.45

del presidente del Senato Nicola Mancino, un emendamento presentato in un Ddl sulle attività produttive con l'obiettivo di conferire una delega al Governo.

L'orientamento dell'Esecutivo presieduto da Massimo D'Alema è di arrivare velocemente a una disciplina sulle società attraverso un nuovo stralcio ma il problema resta quello dell'apporto di capitali esterni che la corrente liberalizzatrice del Governo (da D'Alema al ministro dell'Industria Pierluigi Bersani) vuole introdurre. Tuttavia, secondo gli Ordini, anche del settore tecnico, la previsione di soci finanziatori metterebbe a rischio le personalità della prestazione e l'indipendenza del professionista. Queste caratteristiche possono invece essere salvaguardate con una forma societaria ad hoc, ammettendo l'apporto di capitale da parte dei soci professionisti.

Ue, la Corte di Giustizia boccia l'Italia sulla normativa per gli impianti a gas

*Secondo l'organo europeo le
regole italiane violano
la direttiva 90/396*

*Il Dpr 412/1993 concede
un'illegittima preferenza
ai generatori «stagni»*

di Antonio Trupiano

*da "Edilizia e Territorio"
de "Il Sole - 24 Ore"
n. 19 del 10/5/99*

SIC 03.99.46

La preferenza assegnata dalla legge italiana ai generatori di calore di tipo "stagno" è considerata illegittima dall'Unione europea. Il 25 marzo scorso la Corte europea di Giustizia ha dichiarato che «la Repubblica italiana, avendo istituito e mantenendo in vigore un regime che, nel caso di nuova installazione o di ristrutturazione di apparecchi a gas, prescrive l'utilizzazione nei locali abitati di generatori di calore esclusivamente di tipo "stagno", con ciò vietando implicitamente l'installazione di generatori di calore di tipo diverso conforme alla direttiva del Consiglio, 90/369/Cee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, è venuta meno agli obblighi imposti da tale direttiva».

La sentenza è stata originata da un ricorso dell'Anie (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) alla Commissione europea contestando il disposto dell'articolo 5, comma 10, del Dpr 412/93 che prescriveva, nei casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico per il riscaldamento ambientale, che comportassero l'installazione di generatori di calore individuali (esclusi i casi di mera sostituzione), l'impiego di generatori isolati rispetto all'ambiente abitato (classificati dalle norme tecniche di tipo "C") oppure di qualsiasi altro tipo se installati all'esterno degli stessi ambienti o in "locali tecnici" adeguati.

La norma italiana emanata era in contrasto con la direttiva 90/396/Cee (recepita poi con il Dpr 661/96) che, con riferimento alle condizioni di sicurezza relative alla installazione dei generatori di calore all'interno di locali abitati, prescriveva un'aerazione dei locali sia per garantire l'alimentazione della combustione (ventilazione dei locali) sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione e per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combustibili.

La norma italiana censurata teneva conto dell'inveterata prassi degli installatori italiani al non rispetto delle norme tecniche soprattutto per quanto riguarda le aperture di aerazione permanenti sulle pareti esterne dei locali (le ben note "bocchette Uni-Cig"), prassi installative che hanno costretto il comitato italiano gas a emanare la norma Uni 10378 «Impianti alimentati da gas combustibile per uso domestico alla data del 13 marzo 1990 - Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali» (si veda «Edilizia e Territorio» n. 30/98, pag. 46) che ha operato una serie di "sconti" rispetto alle norme 7129 e 7131 per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 46/90.

Il ricorso dell'Anie è stato ritenuto fondato dalla Commissione europea che ha dapprima invitato, con costituzione in mora dal 3/10/1994, il Governo italiano a presentare osservazioni al riguardo. Dopo alcune risposte più o meno evasive il Governo italiano nel dicembre 1996 ha comunicato alla Commissione la notizia della predisposizione di un progetto di modifica alle norme emanate in senso conforme al diritto comunitario. Poiché successiva-

mente nulla era stato comunicato dal Governo italiano alla Commissione e nulla in effetti era stato modificato rispetto alla disposizione censurata, questa, nel marzo 1997, ha proposto alla Corte europea di Giustizia un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana «è venuta meno agli obblighi imposti dal diritto comunitario» e quindi ha limitato la libera circolazione nei territori Ue degli apparecchi a gas, pur garantendo la direttiva europea la sicurezza e la salute delle persone.

La sentenza della Corte europea di Giustizia è immediatamente operativa e quindi l'articolo 5, comma 10, del Dpr 412/93 non esiste più nell'ordinamento italiano. È evidente che continuano a applicarsi, perché conformi alla direttiva europea, le norme Uni 7129-92, Uni 7131-99 e la Uni 10378-98 che, per quanto riguarda ventilazione e aerazione, nel caso si utilizzino generatori di calore con focolare di tipo aperto, sono ormai ammissibili anche all'interno di ambienti abitati. È ovvio che anche per gli impianti a gas l'installatore dovrà rilasciare la certificazione di conformità alle norme prima richiamate.

Si sposta al 27 agosto il termine per la presentazione delle proposte di Prusst al ministero dei Lavori pubblici; ma la data finale per la firma dell'accordo quadro resta invariata al 27 dicembre 2000. La proroga di tre mesi, nell'aria da molte settimane, è stata annunciata dal ministro dei Lavori pubblici, Enrico Micheli, ma di fatto non ancora ufficializzata: il testo del decreto ministeriale, che modifica il Dm dell'8 ottobre '98 (si veda il numero 49/98 di «Edilizia e Territorio»), è stato già trasmesso alla conferenza Stato-Regioni-Comuni per il parere obbligatorio, ma solo dopo il via libera di quest'ultima sarà possibile la firma del decreto stesso. E la Conferenza è convocata sul tema solo il 27 maggio, giorno della originaria scadenza dei termini.

Alla Dicoter-ministero dei Lavori pubblici, però, assicurano che non ci sarà nessuna sorpresa e che dunque la proroga si può già dare per scontata. E così in effetti stanno facendo i Comuni, peraltro già da alcune settimane.

Lo schema di decreto quantifica anche l'ammontare dei residui dei vecchi Pru, unica fonte certa per realizzare gli interventi: si tratta di 140,216 miliardi (ufficializzati con una modifica al decreto 8 ottobre), che consentiranno di ammettere a finanziamento (in base al tetto di quattro miliardi per ogni proposta) non meno di 35 programmi (uno per regione più i 15 migliori). La cifra è sicuramente insufficiente a far decollare i Prusst, che si pongono fra l'altro gli ambiziosi obiettivi di riqualificare città e territori, sviluppare le infrastrutture, rilanciare le economie locali. Ma la politica del Ministero è quella di creare inizialmente un vasto "parco progetti" (e questo serviranno i 140 miliardi iniziali), per poi trovare in un secondo momento i fondi per contribuire alla realizzazione degli interventi. Il ministro Micheli ha dichiarato che nuove risorse per i Prusst saranno individuate nel Dpof (e cioè a partire dalla Finanziaria 2000) mentre altri fondi dovrebbero arrivare dalla Ue nell'ambito del Qcs 2000-2006.

La modifica più rilevante contenuta nel decreto resta comunque quella dei termini: all'articolo 8, comma 1, i sei mesi per la trasmissione delle proposte diventano nove, e dunque la scadenza si sposta dal 27 maggio al 27 agosto. I tre mesi in più vengono però recuperati "limando" i termini dei passaggi successivi: al comma 2 i quattro mesi per l'individuazione dei programmi da finanziare diventano tre, spostandosi dal 27 settembre '99 al 27 novembre '99. Al comma 3, i due mesi per la sottoscrizione del protocollo di intesa diventano uno soltanto, dal 27 novembre al 27 dicembre '99. L'ultimo termine, infine, quello per la firma dell'accordo quadro finale (articolo 11, comma 1), si riduce di fatto da dodici a undici mesi, decorrendo infatti i dodici mesi dell'articolo 11, comma 1, non più dal trasferimento delle risorse al soggetto promotore (art. 9, comma 1), ma dalla firma del protocollo di intesa (art. 8, comma 3). La data finale per l'accordo quadro resta dunque fissata al 27 dicembre 2000; scadenza che bisogna comunque rispettare – spiegano al Ministero – per non perdere l'autobus dei fondi strutturali europei del Qcs 2000-2006.

Tre mesi in più per avviare i Prusst. A disposizione (per ora) 140 miliardi

*Il termine per presentare le
proposte è stato prorogato
dal 27 maggio al 27 agosto*

di Alessandro Arona

*da "Edilizia e Territorio"
de "Il Sole - 24 Ore"
n. 21 del 24/5/99*

URB 03.99.47

Coerentemente alle modifiche precedenti viene poi ridotto il tempo a disposizione del Comitato di selezione per l'individuazione dei programmi da finanziare (articolo 13, comma 2).

Il decreto modifica poi l'articolo 13, comma 8, punto II-2.3: viene corretta un'errata indicazione («risorse esclusivamente private»), stabilendo invece correttamente che è elemento positivo per la valutazione della proposta la percentuale di interventi realizzati con il concorso di risorse «parzialmente o integralmente private», e non solo quelli con risorse «esclusivamente private».

Alla sezione 7 (punto 7.2) delle schede di presentazione, ai fini del rispetto dell'obbligo che gli interventi privati coprano almeno un terzo dell'investimento complessivo, si ammette poi che siano conteggiati anche gli interventi privati già avviati con altri programmi, se rientranti all'interno del perimetro e del programma generale del Prusst, e non solo gli interventi pubblici.

Prosegue intanto l'iter avviato nelle grandi città con i bandi pubblicati nelle scorse settimane. A **Milano** il Comune sembra intenzionato a presentare un maxi-Prusst sull'asse sud-est del passante ferroviario Rogoredo-Vittoria: nelle aree ferroviarie dismesse di Porta Vittoria Metropolis (Fs) propone di realizzare un intervento di riqualificazione urbana per funzioni miste, mentre una grande porzione dell'area sarà ceduta al Comune per realizzare la nuova Biblioteca "europea" (sarà creata una fondazione tra l'Università milanesi e privati che lancerà un concorso di idee e poi il bando per la concessione di costruzione e gestione). Sulle aree Rogoredo sono invece i proprietari (un gruppo di cooperative edili e società del gruppo Fiat) a realizzare il Centro congressi, con una formula finanziaria ancora da definire. Tra le due aree, infine, saranno realizzate interventi di recupero di due quartieri popolari.

IL NUOVO ITER PER I CANTIERI¹

(entro 27 agosto 1999)

Comune
(o Provincia o Regione)

TRASMISSIONE PROPOSTA DI PRUST
a Regione e Dicoter-Ll. Pp.



(entro 27 novembre 1999)

Comitato di selezione (5 rappresen-
tanti dello Stato, 5 delle Regioni)

INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI
da finanziare



(entro 27 dicembre 1999)

FIRMA PROTOCOLLO DI INTESA
(tra Ministro, Comune proponente, soggetti pubblici e privati
che partecipano al progetto)



(entro 27 dicembre 2000)

FIRMA DELL'ACCORDO QUADRO FINALE

¹ Procedure previste dal Dm 8 ottobre aggiornato con le modifiche in corso di approvazione.

Un'intesa tra Acen, sindacati e Comune di Napoli per sbloccare investimenti pari a circa duemila miliardi nel capoluogo partenopeo è stata sottoscritta, sabato 22 maggio. Sei i programmi di intervento che dovrebbero accelerare le procedure per la riqualificazione di alcune parti del territorio cittadino a partire dai prossimi 6 mesi.

Tra gli obiettivi dell'accordo il recupero del centro storico, la realizzazione di sette parchi urbani, il completamento del Centro direzionale, la valorizzazione dell'Area Est, l'avvio dei Pru di Soccavo e Ponticelli e del piano comunale Parcheggi. Sono interventi già annunciati in passato e che fanno parte della proposta di Variante generale al Piano regolatore ancora in fase di discussione, ma che dovrebbero seguire, secondo le intenzioni di amministratori e industriali, corsi preferenziali per la loro attuazione.

Centro Storico. È allo studio dell'Amministrazione comunale un programma quadriennale che dovrà essere recepito in una delibera di giunta da sottoporre poi al vaglio del Consiglio comunale, per consentire ai proprietari di immobili di accedere a finanziamenti pubblici.

Saranno ammesse richieste per lavori relativi ad opere che vanno dalla manutenzione ordinaria e restauro e risanamento conservativo di parti comuni di edifici. Il Comune dovrebbe destinare a queste operazioni 35 miliardi all'anno pari cioè a 140 miliardi in totale. Si calcola una compartecipazione comunale al costo complessivo del lavoro del 20 per cento circa. Dal canto loro i costruttori si impegnano a favorire eventuali convenzioni con istituti bancari per l'ottenimento di mutui a tassi agevolati. Sono stati previsti investimenti privati pari a 360 miliardi.

A Napoli maxipiano di rilancio edilizio sei programmi ancora da costruire

L'intesa tra Comune e costruttori prevede investimenti per 1987 mld. In centro storico 140 mld al recupero – Tra gli obiettivi l'avvio del project financing

di Elisabetta Donadono

da "Edilizia e Territorio" de "Il Sole - 24 Ore" n. 22 del 31/5/99

URB 03.99.49

I PRINCIPALI PROGETTI

(in miliardi di lire)

Progetto	Investimenti Totali	Investimenti privati	Investimenti pubblici
Recupero centro storico (primo quadriennio)	500	360	140
Nuovi parchi pubblici	140	30	110
Completamento centro direzionale (prima fase)	250	250	–
Valorizzazione Napoli est (prima fase)	300	300	–
Pru Soccavo-Ponticelli	677	542	135
Parcheggi prima annualità	120	35	85
Totale	1.987	1.517	470
Totali %	100%	76,34%	23,66%

Si tratterebbe di un programma per la riqualificazione dell'edilizia privata. Sui 9.500 fabbricati censiti, infatti, saranno ammesse tutte le opere previste dalla Variante di salvaguardia che vanno dalla manutenzione ordinaria sino alla ristrutturazione edilizia (Dpgr 29 giugno 1998, n. 9297) e per 507 vincolati, opere sino al risanamento conservativo con cambi di destinazione d'uso, frazionamenti e soppalchi. Si ricorda che nel Centro Storico sono già stati programmati interventi per 60 miliardi finanziati dallo Stato e della Unione Europea su edifici sia pubblici che privati per il restauro di monumentali facciate, piazze e strade degradate attraverso un programma di edilizia residenziale, i progetti Urban e la riammissione alla legge 219/81. I 500 miliardi di flussi finanziari previsti dovrebbero attivare uno sviluppo occupazionale pari a 2.600 unità in forma diretta ed indiretta.

Nuovi parchi urbani. Per la gestione dei sette parchi urbani previsti nella Variante al Prg, Nord Occidentale e Salvaguardia (già esecutive) e nella proposta di

Variante generale, nascerà un consorzio. Ma per attivare le aree si prevedono 140 miliardi di investimenti. Ci sarà una collaborazione economica tra Amministrazione comunale e imprenditori che sarà suddivisa tra il 70 per cento dei costi a carico del pubblico, pari a 110 miliardi e a un 30 per cento a carico dei privati, pari a 30 miliardi. Dovranno essere create nelle zone individuate, Coroglio, Pianura, Chiaiano, Camaldoli, Vallone San Rocco, Scudillo, Sebetto, attrezzature e strumenti di valorizzazione produttiva in grado di assicurare risorse per l'autonomia finanziaria e per la tutela e manutenzione del verde. Si procederà all'attivazione di percorsi finanziari quali i Prusst. Saranno 100 i nuovi posti di lavoro.

Completamento Centro Direzionale 1ª fase. I privati saranno i protagonisti dell'ultimazione dei lavori su centodieci ettari di territorio di cui 25 ettari già utilizzati. Dopo la definizione della querelle tra la Mededil e il Comune nel settembre scorso, si individua la nuova strada da percorrere. Nel protocollo d'intesa è indicato lo strumento del project financing. Una società di progetto dovrà ottenere la concessione e provvedere a realizzare le opere. Dovranno essere costruiti altri quattromila vani. Il Centro direzionale, infatti, secondo gli schemi della proposta di Variante generale (si veda «Edilizia e Territorio» numero 5/99) è una zona dove è previsto un nuovo e consistente intervento edilizio ed urbanistico. Le operazioni saranno affidate agli investimenti di privati che dovrebbero spendere 250 miliardi. Militrecento persone dovrebbero trovare occupazione tra le forme dirette ed indirette che si svilupperebbero a seguito delle iniziative.

Napoli Est 1ª fase. Mentre l'Amministrazione studia una soluzione alternativa alla società di gestione Napoli Est, che non è mai decollata e che nei mesi scorsi è stata ufficialmente superata dalla ipotesi della costituzione di un'altra società con compiti di trasformazione sul tipo delle Sem francesi, si individuano ulteriori soluzioni alternative per attrarre investimenti. L'atto costitutivo della società nonché il suo statuto non sono stati elaborati.

In attesa dell'approvazione della Variante generale che disciplina la trasformazione dell'ex area industriale, gli imprenditori saranno coinvolti mediante l'utilizzo di strumenti urbanistici meno complessivi. Si pensa di stralciare alcuni interventi individuati nello strumento urbanistico, per farli rientrare in eventuali Accordi di programma ovvero nei contratti d'area attraverso i quali sbloccare 300 miliardi di investimenti. Questi sono i finanziamenti indicati nel nuovo ed ultimo protocollo di intesa che gli imprenditori intendono attivare. Il capitolo Napoli Est dovrebbe creare il maggior numero di nuovi occupati pari cioè a 2600 unità.

Programma di Recupero urbano Soccavo e Ponticelli. Sono stati inclusi nell'intesa anche due programmi complessi per recuperare alcuni quartieri periferici, le procedure già attivate scontano però notevoli ritardi. Nonostante l'accordo di programma sia stato firmato sin dal 1994 tra ministero Lavori pubblici, Regione Campania e Comune, Pru per Soccavo e Ponticelli restano ancora sulla carta. Per il momento è stato messo da parte quello relativo al rione S. Alfonso. La riqualificazione e la razionalizzazione del sistema viario, nonché la creazione di una struttura integrata nel primo ed un polo artigianale ed un centro polifunzionale nel secondo Pru, nonostante i numerosi annunci, sono ancora un sogno. I programmi sono stati approvati dalla Giunta comunale nel novembre '97. Manca la delibera del Consiglio comunale per consentire, dopo l'approvazione consiliare, la pubblicazione dei due bandi pubblici concorrenziali. I tecnici che dovranno progettare gli esecutivi e le imprese che dovranno realizzare le opere saranno scelte attraverso la particolare procedura. Il bando dovrà essere elaborato dalla Regione Campania. Entro quattro mesi i soggetti interessati dovranno rispondere agli avvisi, mentre il Comune dovrà nominare i componenti delle commissioni di valutazione.

Sono 677 i miliardi necessari a coprire le operazioni di cui 542 provenienti da privati e 135 dal pubblico; 2700 i posti di lavoro che sarebbero creati dall'avvio delle operazioni Pru.

VARIE

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 maggio 1999.

Fissazione dei saggi di interesse per mutui a favore degli enti locali, enti vari e cooperative edilizie.

omissis...

Decreta:

Il saggio d'interesse sui finanziamenti deliberati a favore degli enti locali, enti vari, e cooperative edilizie e sugli sconti di annualità statali e regionali è fissato al 6% per tutte le tipologie di mutuo.

Sull'importo di tutte le somministrazioni predette si trattengono in anticipo:

- a) una somma pari allo 0,50% per spese di amministrazione,
- b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari allo 0,50% quale che sia la durata del mutuo.

omissis...

DESCRIZIONE	PERIODO	VALORI
Rivalutazione equo canzone immobili ultimati entro il 31.12.1975	apr. 98 – apr. 99	1,2 (75% di 1,6)
Rivalutazione biennale immobili ad uso diverso	apr. 97 – apr. 99	2,550 (75% di 3,4)
Numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati	aprile 1999	109,0
		Generale 103,8 Mano d'opera 101,7
Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale	marzo 1999	Materiali 105,1 Trasporti e noli 108,5
Trattamento di fine rapporto	aprile 1999	1,124422%

Saggi di interesse

Aggiornamento Indici ISTAT

BIBLIOTECA DELL'ORDINE

Per la consultazione da parte dei nostri iscritti pubblichiamo l'elenco completo dei testi disponibili nella nostra Biblioteca aggiornato alla data del 30 giugno 1999.

La Biblioteca è aperta nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 13 ed il mercoledì dalle 16,30 alle 19. In tali giorni l'ing. Giorgio Virgilio è a disposizione dei colleghi per la consultazione dei testi e delle normative. È inoltre possibile consultare sul nostro sito Internet (<http://www.connect.it/ording>) l'aggiornato dei volumi disponibili.

Nell'ordine indichiamo: Titolo – Autore – Anno – Vetrina dei singoli testi.

Per un miglior servizio gli iscritti sono pregati di prendere nota con cura del titolo e della vetrina in cui il testo che interessa è catalogato.

NOVITÀ

Impianti a Norme CEI in conformità alla legge 46/90 - vol.9 verifiche	TuttoNormel	1999	H
La contabilità analitica	Jacques Orsoni	1993	I

ANTINCENDIO

La gestione della sicurezza antincendio	S. Marinelli	1998	L
La nuova regolamentazione di prevenzione incendi	P.R. Pais	1998	L
La prevenzione incendi nell'industria e nell'artigianato	G. Elifani - G. Giomi	1998	L
Stime e liquidazione dei danni incendio	S. Scoto	-	I
Manuale di prevenzione incendi - edilizia e industria	Corbo	-	L
Norme di prevenzione incendi	Corbo	-	L
Edilizia scolastica	Corbo	-	L
Edifici civili	Corbo	-	L
Il Nulla Osta provvisorio per attività soggette a controlli di prevenzione incendi	Silvani	-	L
La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro	S. Marinelli	-	L
Progettazione e installazione 46/90 - impianti antincendio	UNI	-	L
Dispense corso prevenzione incendi	-	1995	L
Dispense corso prevenzione incendi	-	1996	L

ARCHITETTURA

Edifici notevoli del centro storico di Napoli	Sopr. BB.AA. di Napoli	1983	O
I protagonisti dell'immagine	R. Marziantonio	-	N
Le Corbusier	-	1934-1938	O
British Hospitals Overseas	-	-	O
Esempi di arredamento moderno (dal vol. II al V)	Aloi	-	O
Città cablata e nuova architettura	Beguinet - Cardarelli	-	O
Manuale dell'architetto	C.N.R.	1962	O

Architettura generale	Capito	-	O
Composizione della casa	Ceccarini	-	O
Costruzione razionale della casa (vol I - II)	E. A. Griffini	-	O
Elementi costruttivi	E. A. Griffini	-	O
Architettura ed energia	ENEA	-	O
Restauro statico dei monumenti	F. Lizzi	-	O
Il progetto di architettura	Ferrari - Fumagalli	-	O
La pratica del fabbricare	Formenti - Cortelletti	-	O
Arte in piazza	KlinkerSIRE	-	O
Architettura operativa	M. Arnaboldi	-	O
Progetti 1976 - 1981	M. Di Stefano	-	O
Architettura tecnica	Real Scuola Superiore di Napoli	-	O

ATTI CONGRESSUALI

Sistemi idrici con sollevamento	-	1998	A
Congresso Nazionale Ordini Ingegneri	-	1961-1994	A
Cemento Armato	-	-	A
Cemento Armato Precompresso	-	-	A
Acciaio	-	-	A
Urbanistica	-	-	A
Geotecnica	-	-	A
Trasporti	-	-	A
Ruolo dell'Ingegnere	-	-	A
Lavori Pubblici	-	-	A

CONSULENZA TECNICO LEGALE

Ingegneria e sue responsabilità etiche	Felice Palmieri	1998	I
I quattro codici	-	1994	C
Linee guida alle leggi : 44 - 236 - 10/91	-	-	C
Guida pratica alla concessione edilizia	Agliata	-	C
Guida alla direttiva macchine	Albanese - Scannavino	-	C
Codice usuale dei LL.PP.	ANCE	1993	C
Codice della Regione Campania	Antonini - Militerni	-	C
Formulario del processo civile	Bonavolontà - Mariconda	-	C
I terreni e i fabbricati nei catasti italiani	Bracchi	1963	C
Normativa tecnica	C.N.I.	-	C
L'espropriazione della proprietà privata per le opere di pubblica utilità	Calarco	-	C
L'espropriazione per pubblica utilità	Carugno	1950	C
Codice dell'urbanistica	Colombo - Pagano	-	C
Regolamento edilizio	Comune di Napoli	1935	C
Progettare senza barriere	Cosulich - Ornati	-	C
Della proprietà	D'Amelio	1942	C
Piani comunali e inquinamento acustico	D'Argentina - Simonetti	-	C
Repertorio di urbanistica, edilizia e gestione del territorio	Delli Santi - Viva	-	C
Piani regolatori in Italia ed all'estero	Edallo	1951	C
Codice dell'ingegnere e dell'agronomo	Fabrizi	1956	C
Codice per la Marina Mercantile	Franchi	1905	C

Le limitazioni della proprietà privata	Giacobelli	1956	C
Compendio di leggi e regolamenti	Giannarelli	1967	C
Legislazione sui LL.PP.	Melograni	1957	C
Indennità di espropriazioni	Mercogliano	1982	C
Raccolta ufficiale provvedimenti	Ministero Grazia e Giustizia	1944	C
Capitolato speciale per appalti di lavori edili	Ministero LL.PP.	1964	C
Capitolato speciale per appalti di lavori edili	Ministero LL.PP.	1973	C
Relazione sull'attività di coordinamento	Ministero Mezzogiorno	1964	C
Nuovo codice dell'ingegnere 1925 - 1929	Noseda	-	C
Prontuario INVIM	Padulano - Viviello	1974	C
Il condominio di case divise in parti	Perretti - Griva	1942	C
Guida alla direttiva sui materiali da costruzione	Pirola	-	C
Manuale dei LL.PP.	Reggiani	-	C
Responsabilità civile e penale nei LL.PP. e privati	Rizzi	-	C
Il condominio negli edifici	Rizzi	1956	C
Servitù prediali	Rizzi	1956	C
Manuale di udienza	S.E.L.	1911	C
Della proprietà	Scialoja - Branca	1951	C
Diritto edilizio speciale	Spadaccini	1962	C
Disciplina urbanistica	Testa	1966	C
Massimario del condominio	Toso	1956	C
Le espropriazioni	Tusoni	1960	C
La direttiva macchine	UCIMU	-	C
Circolari e istruzioni sui LL.PP.	Varanese	1966	C
Circolari e istruzioni sui LL.PP.	Varanese	1968	C
Codice delle leggi sui LL.PP. 1943 - 1968	Varanese	-	C
Le riserve nell'esecuzione dei LL.PP.	Viggiano	-	C
Diritto amministrativo	Zanobini	1948	C

EDILIZIA E COSTRUZIONI

Costruzione, valutazione e manutenzione delle pavimentazioni degli aeroporti	A. Montella	1998	P
Capitolato speciale d'appalto per lavori edili - nuove opere e ristrutturazioni	R. Gigante	1998	C
Lezioni sul C.A.	A. Spizuoco	1998	D
Costruire in laterizio	-	1997	D
Le grandi coperture	A. Argento	-	D
Sistemi elastici piani (vol. I e II)	A. Linari	-	D
Scienze delle costruzioni	A. Maceri	-	D
Guida ragionata ai calcoli in c.a.	A. Nordio	-	D
Tegole e coppi	Andil	-	D
Il laterizio e la qualità del costruire	Andil - Assolaterizi	-	D
Nel cantiere: assistenza e direzione lavori edili	Andreani	-	D
L'impiego del c.a.	Arcangeli	-	D
Plastici rinforzati nell'edilizia	Balzaretti - Modigliani	-	D
Le ossature degli edifici	Baroni	-	D
Costruzioni civili (vol. I e II)	Breymann	-	D
Dighe a gravità	Casmez	-	D
Scienza delle costruzioni	Castelfranchi	-	D
Manuale dell'ingegnere	Colombo	1879	D
Manuale dell'ingegnere civile	Cremonese	-	D
Strutture in acciaio	Danieli - De Miranda	-	D

Tecnologia meccanica	De Felice - Nobile	-	D
Manuale dei fattori di conversione delle unità meccaniche	E. Bianco	-	D
Introduzione allo studio della fessurazioni	E. Giangreco	-	D
I marmi apuani	ERTAG	-	D
Elementi strutturali	Finzi - Nova	-	D
Lezioni di ponti	Franciosi	-	D
Teoria dell'ellisse di elasticità	G. Maria Pugno	-	D
Manuale pratico del calcolo in c.a.	G. Neumann	-	D
Il cemento armato normale e precompresso	G. Rinaldi	-	D
Scienza delle costruzioni	Guidi	-	D
Supercemento Portland bianco	Italcementi	-	D
Quaderni sull'acciaio	Italsider	-	D
Criteri di realizzazione dei solai in latero - cemento	L. Ranocchi	-	D
Nuovi metodi di calcolo nella scienza delle costruzioni	Mangiaracina	-	D
Piastre ortotrope - sistemi misti	Matildi - Mele	-	D
La realizzazione di murature in laterizio	N. Tubi	-	D
Il progetto termico del sistema edifici - impianti	Nervetti - Orlandini - Soma	-	D
Primi elementi di dinamica delle strutture	Oliveto	-	D
La progettazione strutturale dei solai misti c.a. e laterizio	P.L. Ghittoni	-	D
Tecnologia della produzione edilizia	Picone	-	D
Costruzioni in c.a (dal vol. I al XIV)	Politecnico di Milano	1968	D
Marmi di Puglia	Regione Puglia	-	D
Caratteristiche ed impiego del Gres ceramico	Sala	-	D
Il cemento armato (vol. III)	Santarella	1932	D
Calci e cementi idraulici	Sevieri	-	D
Analisi tensionale e verifica delle murature	Sopr. BB.AA. di Salerno	-	D
Le applicazioni del cemento nelle pavimentazioni stradali	Università di Palermo	-	D
Fisica generale	A. Rostagni	-	N
Edilizia napoletana 1959-1969	R. Di Stefano	-	N
Manuale del capomastro - assistente	Levi - Astrua	-	O
Murature e dissesti	Soprintendenza BB. AA.	-	O
Manuale del costruttore	Viappiani	-	O
Normativa tecnica opere in sotterraneo	A.N.A.S.	-	P
Costruzioni stradali	Baggi	-	P
Costruzioni (vol. I - II)	C. Levi	-	P
Il basalto vesuviano quale materiale stradale	Camera Commercio Napoli	-	P
Istruzioni tecniche per la progettazione delle dighe marittime	Min. LL.PP. - CNR	-	P
Materiali stradali	R. Ariano	-	P
Circolazione e costruzioni stradali	R. Ariano	-	P
Eurocodici (vol. 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8)	-	-	L
Eurocodici: ingegneria strutturale - ENV (vol. 1 - 2 - 3 - 4)	UNI	-	L
Linee guida al capitolato generale d'appalto	O. Colato	-	I
Tabella dei Prezzi - Provveditorato OO.PP. Campania	-	1995-1998	I

EDIZIONI LEGISLAZIONE TECNICA

Tutela delle acque dall'inquinamento	E.L.T.	-	C
Edilizia Scolastica - Pianificazione e Normativa	E.L.T.	1998	C
Barriere architettoniche	E.L.T.	-	C
Espropriazioni per pubblica utilità	E.L.T.	-	C
Qualificazione e certificazione di edifici e impianti	E.L.T.	-	C

Nuove norme tecniche per il c.a.	E.L.T.	-	C
Le imposte sull'edilizia	E.L.T.	1997	C
Progettare in zona sismica	E.L.T.	-	C
Valutazione di impatto ambientale	E.L.T.	-	C
Albo nazionale dei costruttori	E.L.T.	-	C
Il collaudo delle opere civili	E.L.T.	-	C
Capitolato tipo delle opere marittime	E.L.T.	-	C
Dsciplina dell'intervento straordinario	E.L.T.	-	C
Estimo tecnico giuridico sociale	E.L.T.	-	C
Nuove norme per opere in c.a.	E.L.T.	-	C
Leganti per l'edilizia	E.L.T.	-	C
Piano energetico - stanziamenti e contributi	E.L.T.	-	C
Accesso al credito - Cassa Depositi e Prestiti	E.L.T.	-	C
Dizionario multidisciplinare tecnico - economico	E.L.T.	-	C
Normativa antincendio - I e II vol.	E.L.T.	-	C
Verso nuovi luoghi dei mercati al dettaglio	E.L.T.	-	C
Isolamento acustico nell'edilizia civile	E.L.T.	-	C
Amianto dismissione e bonifica	E.L.T.	-	C
Norme tecniche per impianti sportivi	E.L.T.	-	C
Bollettino Legislazione Tecnica	E.L.T.	1977-1998	C
La giurisprudenza del B.L.T.	E.L.T.	1989-1997	C

ESTIMO

Estimo fiscale	A. Rizzi	-	I
Etimo industriale	A. Rizzi	-	I
Estimo generale agrario edilizio	A. Rizzi	-	I
Estimo	A. Rizzi	-	I
Prontuario estimo	A. Rizzi	-	I
Bibliografia italiana dell'estimo	G. Lobianco	-	I
La responsabilità civile del professionista	V. D'Orsi	-	I
Il condono edilizio si applica così	Ipsa Informatica	-	I
Il codice del perito misuratore	Mazzocchi - Marzorati	-	I
Analisi di costo e preventivi	L. Santarella	-	I
Il manuale del consulente tecnico	R. Gigante	1989	I
Il sistema statistico nazionale	ISTAT	-	I
Banca dati della ricerca scientifica in Campania	-	-	I
Il consulente tecnico	R. Gigante	-	I
Il regime giuridico del titolo e dell'esercizio della professione di ingegnere	Rizzi - Capone	-	I
La professione di ingegnere	G. Modonesi	-	I
Società cooperative	G. Modolo	-	I
Il contratto di lavoro per commercio e aziende del terziario	M. Caputi	-	I
Il Project Financing	G. Imperatore	-	I
Il futuro dell'ingegnere	Censis	-	I
Trattato di estimo	M. Polelli	-	I
Programmazione e valutazione dei progetti pubblici	N. Parmentola	-	I
I beni culturali	Formez	-	I
Analisi costi - benefici: valutazione economica	Formez	-	I

GEOTECNICA ED AMBIENTE

Cartografia I.G.M. di Napoli e Provincia Scala 1:50.000 e 1:25.000	I.G.M.	-	P
Drenaggi a gravità per la stabilizzazione dei pendii	Desideri - Miliziano - Rampello	1998	N
Stabilità dei pendii in roccia - rilievi strutturali e spostamenti ammissibili	N. Nocilla - G. Urciuoli	1998	N
Stabilizzazione dei pendii - tipologie, tecnologie, realizzazioni	F. Tambara	1998	N
Bollettino di geodesia e scienze affini	Rivista Trimestrale	1998	P
Il Vesuvio	A. Nazzaro	-	N
Geologia e franosità nelle provincie di Avellino e Benevento	A. Vallario	-	N
Progettazione e particolari costruttivi in zona sismica	A.N.C.E.	-	N
Il sottosuolo di Napoli: tavole	AGI	-	N
Il sottosuolo di Venezia	AGI	-	N
Il sottosuolo di Milano	AGI	-	N
Il dissesto idrogeologico	Benedini - Gisotti	-	N
Atlante della classificazione sismica nazionale	C.SUP.LL.PP.	-	N
Meccanica dei terreni e stabilità delle fondazioni	Cestelli - Guidi	-	N
Il sottosuolo di Napoli - 1967	Comune di Napoli	-	N
Geos 2000 progetto terra	Murst - CNR	-	N
Analisi sismica degli edifici con gli elementi finiti	Ordine Ingegneri Napoli	-	N
Costruzioni in conglomerato cemento armato in zona sismica	-	-	N
Impiego di moderni sistemi per lo studio del regime dei litorali	Di Rienzo	1968	B
Simposio internazionale di ingegneria sanitaria e ambientale	Sidisa	1997	B
L'impiego dei contenitori a perdere per R.S.U.	E. Cremona	-	N
Proposte di intervento contro l'inquinamento	G. Mengoni	-	N
Valutazione impatto ambientale	G. Rizzi	-	N
Valutazione impatto ambientale	M. Talia	-	N
Valutazione impatto ambientale	Regione Umbria	-	N
Valutazione impatto ambientale	Sorlini - Vittadini	-	N

IDRAULICA ED AGRICOLTURA

Tabella valori agricoli medi della provincia di Napoli	-	-	B
Rivestimenti flessibili nei canali e nei corsi d'acqua	Agostinio - Papetti	-	B
Costruzioni idrauliche	Baggi	1927	B
Vene libere allo sbocco di canale	Biggiero	-	B
Impianti per sollevamento delle acque sotterranee	Breglia	-	B
Computer ed experiments in stress analyses	Carlomagno - Brebbia	-	B
Computer ed experiments in fluid flow	Carlomagno - Brebbia	-	B
Economia delle trasformazioni fondiari	Cassa Mezzogiorno	-	B
La bonifica della valle del Liri	Cassa Mezzogiorno	-	B
Tecnica della irrigazione	Cassa Mezzogiorno	-	B
I consolidamenti degli abitati in Calabria	Cassa Mezzogiorno	-	B
Aspetti economici dell'irrigazione nel Meridione	Cassa Mezzogiorno	-	B
La dinamica della struttura agricola nel Mezzogiorno	Cassa Mezzogiorno	-	B
Acquedotto sottomarino Procida - Ischia	Cassa Mezzogiorno	-	B
Indagine sulle acque sotterranee: Tavoliere di Puglia ed Agro Romano-Pontino	Cassa Mezzogiorno	-	B
I terreni della costa calabro - jonica	Cassa Mezzogiorno	1962	B
L'approvvigionamento idrico di Sassari	Cassa Mezzogiorno	1964	B
Istruzioni tecniche per la progettazione delle dighe marittime	CNR	-	B
Appunti di costruzioni idrauliche	Ippolito	-	B
Macchine termiche idrauliche ed agricole 1886	Milone	-	B

L'opera	Nebbia	1960	B
Pompe	Sartorio	-	B
Idrologia applicata all'ingegneria - I e II parte	Viparelli	-	B
L'ingegnere idraulico	Zeni	-	B
Le macchine idrauliche	F. Milone	-	D
Da Serino al Biferno (Acquedotto)	B. Pavesio	-	N

IMPIANTI

Impianti a gas negli edifici civili	Tuttonormel	1998	L
Codice elettrico (vol. I e II)	TNE	1998	H
Impianti tecnici (vol. I e II)	De Felice	-	D
Protezione catodica: conferenza	CEOCOR	-	E
Tutto Normel "Documentazione di progetto degli impianti elettrici"	-	-	G"
Tutto Normel "Impianti a norme CEI" (GUIDA BLU - 7 vol.)	-	-	G"
Tutto Normel "Antenne e fulmini"	G.B. Lopiparo	-	G"
Rivista internazionale di illuminazione (dal vol. 8 al 14)	-	-	N
52° congresso Associazione Termotecnica Italiana (vol. I - II)	A.T.I.	-	N
La valutazione delle condizioni termoisometriche negli ambienti di lavoro	Alfano - D'Ambrosio - Riccio	-	N
Impianti elettrici	G. Triscioglio	-	O
Manuale di ambientazione servizi igienico-sanitari	Pozzi	-	O
Progettazione e installazione 46/90 - impianti a gas - M11 vol.1	UNI	-	L
Progettazione, installazione e manutenzione impianti termici negli edifici	UNI	-	L
Corso per apparecchi a pressione L.428/91	-	-	L
Corso per apparecchi di sollevamento	-	-	L
Corso per impianti tecnici negli edifici civili	-	-	L
Norme CEI	-	-	H-G-F

INDUSTRIA ED INFORMATICA

PLC e automazione industriale	Chiacchio	-	B
Gli impianti elevatori 1898	Milone	-	B
Siderurgia	A. De Majo	-	D
Lavorazione a caldo dei metalli: laminazione	C. Bruno	-	D
Le macchine termiche	F. Milone	-	D
Lavorazione in officina	Magenta	-	D
Fonderia	Parazzi	-	D
L'industria dei molini	Millot - Siber	-	N
Il calcolo strutturale con elaboratore: programma Nastran	Univ. di Napoli - CNI	-	B
Elementi di informatica	A. Carrino	-	N
Docfa	Sogei	-	I

SICUREZZA E QUALITÀ

UNI EN ISO 9001 - Guida alla lettura per l'unità di progettazione	Ordine Ingegneri Torino	1998	G
Manuale della sicurezza sul lavoro	R. Gigante	1998	G
Il piano di sicurezza e coordinamento secondo il d.lgs. 494/96	G. Semeraro	1998	G

Il cantiere sicuro	G. Semeraro	1998	G
Il fascicolo di cantiere	R. Vitale	1998	G
Affidabilità e sicurezza nei lavori in appalto	O. Colato	-	I
Gli acciai e la sicurezza	Donato - Sanpaolesi	-	D
Quaderni sui pericoli nelle lavorazioni dell'industria chimica	-	-	G
Sette strumenti della qualità totale	A. Galgano	-	G
Normativa sulla sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro - D.lgs 626/94 e 242/96	ACEN	-	G
Manuale per la sicurezza nei lavori in appalto (III vol.)	Assistal	-	G
La qualità nel mondo	C.U.I.Q.	-	G
Manuale della sicurezza, igiene e dell'ambiente di lavoro nelle costruzioni edili	Collegio Costruttori Edili di Tori	-	G
La bonifica delle coperture in amianto cemento	D'Orsi - Marconi - Renna	-	G
Sicurezza nei cantieri - linee guida operativa	E.L.T.	-	G
Il piano di sicurezza nel cantiere	ED. DEI	1991	G
La gestione per la qualità in edilizia	Flores - Freyrie	-	G
L'evoluzione del lavoro e gli orientamenti europei 626 e 242	G. Caselle	-	G
La sicurezza negli appalti 626 e 242	G. Coghi	-	G
La qualità nella progettazione e nella produzione	Ordine Ingegneri Napoli	-	G
Progettare in qualità	P. De Risi	-	G
Guida alla preparazione del manuale della qualità	P. Venturi	-	G
Manuale sulla sicurezza sul lavoro	R. Gigante	-	G
ISO 9000 per le piccole imprese: manuale pratico	UNI	-	G
I dispositivi di sicurezza per la prevenzione infortunistica	V. Forlani	-	G

URBANISTICA E TRASPORTI

Variante al P.R.G. del Comune di Napoli	Comune di Napoli	1998	B
I piani urbani del traffico	De Luca - Astarita	1998	P
Metodologie per la redazione e la gestione dei piani urbani del traffico e della mobilità	Cascetta - Montella	1998	P
SIPAM - Sistema di parcheggi metropolitani	De Luca - Falomo	1998	P
Mobilità delle residenze - mobilità delle persone - l'area napoletana	De Luca - Rallo	1998	P
Gli investimenti in infrastrutture di trasporto nell'area napoletana - Rapporto 1985	R. Gerundo - E. Fusco	1998	P
Urbanistica	Aresi	1949	B
Sistema urbano e governo della mobilità	Beguinet - Papa	-	B
Urbanistica romana	Cattani	1954	B
Un paese in trasformazione - un territorio da riordinare	CNI	-	B
Proposta di riforma della legislazione urbanistica	CNI	1997	B
Progetto strategico - aree metropolitane e innovazioni	CNR	-	B
Norme speciali per la realizzazione delle OO.PP.	CNSU	1975	B
La ricerca urbanistica - I e II vol.	Columbo	-	B
Progetto del nuovo PRG	Comune di Napoli	1969	B
La frana di via Tasso	Comune di Napoli	-	B
Piano trasporti - proposta di variante	Comune di Napoli	-	B
Programma urbano parcheggi	Comune di Napoli	-	B
Vademecum per il P.R. di Napoli	Dip. Urbanistica Napoli	-	B
Urbanistica e politica 1946-1996	E. Sbriziolo	-	B
Manuale delle opere di urbanizzazione	I.A.S.M.	-	B
Urbanisti italiani	INU	1952	B
Esperienze urbanistiche in Italia	INU	1952	B
Studi di urbanistica per la città di Napoli	Milone	-	B
I piani regionali	Ministero LL.PP.	1953	B
Napoli un secolo di urbanistica	Papa	-	B

Innovazione tecnologica e aree metropolitane del Mezzogiorno	Papa	-	B
La decisione ambientale - 2 regioni a confronto	Papa - Fossa	-	B
Rassegna di giurisprudenza sull'urbanistica	Poggi - Propato	-	B
Disciplina urbanistica del territorio regionale	Regione Campania	1986	B
Carte tecniche dell'area Sorrentino-Amalfitana	Regione Campania	-	B
Infrastrutture in impianti aeroportuali	Tacchetti	-	B
Il sistema viario lucano pre-unitario	A. Motta	-	P
I servizi ausiliari di bordo	C. Ciampa	-	P
Linee guida per il piano comunale trasporti	Comune di Napoli	1996	P
Programmi stradali e problemi di traffico	Saulle	-	P

RIVISTE

		dal	al	
Onda verde	-	1997	1998	P
Il Sole 24 ore: Guida normativa	-	1997	1998	D
Antincendio	-	1984	1998	L
Fire Magazine	-	1997	1998	L
Il Sole 24 ore: Edilizia e territorio	-	1996	1998	D
L'Universo	-	1998	-	P
Rassegna e tecnica	-	1951	1969	A
Realtà	-	1996	1998	A
Mabomagazine	-	1996	1998	A
Il perito industriale	-	1997	1998	A
La provincia di Napoli	-	1963	1991	A
Bollettino del CNI	-	1954	1962	A
Ingegneri e costruttori	-	1953	1966	A
Ingegneri e costruttori	-	1975	1977	A
L'installatore italiano	-	1997	1999	D
AEI	-	1997	1999	D
Tecnolex	-	1995	1998	D
Industria italiana del cemento	-	1998	-	D
De qualitate - qualità	-	1996	1998	O
Costruire	-	1995	1998	O
Rassegna ANIAI	-	1979	1996	O
Materia	-	1990	1996	O
Presenza tecnica	-	1983	1998	O
Prefabbricare	-	1960	1964	O
Rassegna tecnica	ANIAI	1951	1967	O
Quaderni	ANIAI	1964	1966	O
Infrastrutture a Napoli	ANIAI	1960	1998	O
L'ingegnere e l'architetto	ANIAI	1988	1996	O
Vita italiana	-	1964	1985	P - Q
Rivista milanese di economia	-	1983	1987	H
Prospettiva meridionale	-	1956	1957	H
Nuova rivista	-	1932	1936	H
Rivista del Catasto	-	1951	1962	H
Notiziario Ordine Ingegneri Napoli	-	1972	1998	M
L'ingegnere libero professionista	-	1960	1994	Q
Il giornale dell'ingegnere	-	1965	1998	Q
Ingegneri	-	1960	1978	Q

L'ingegnere italiano	-	1963	1998	Q
Spazio sport	-	1982	1998	C
Tecnologie per il mare	-	1987	1998	P
Osservatorio vesuviano	-	1987	1995	N
Inarcassa	-	1987	1998	I
Unificazione e certificazione	-	1982	1998	I
Ambiente	-	1997	1998	B
Genio rurale	-	1991	1998	B
L'energia elettrica	-	1936	1996	E
Il freddo	-	1980	1998	N
Logistica management	-	1997	1998	G
Cassa per il Mezzogiorno	-	1950	1962	B
Rivista giuridica di urbanistica	-	1990	1994	B
Urbanistica	-	1955	1961	B
Urbanistica	-	1985	1990	B
Rivista amministrativa della Repubblica Italiana	-	1985	1989	C
Leggi nuove	-	1981	1983	C
Rivista giuridica dell'edilizia	-	1961	1966	C
Rassegna dei LL.PP.	-	1954	1960	C
Attività giurisdizionali	C.N.D.	1967	1987	C
Costruzioni metalliche	-	1953	1967	N
Tecnica e ricostruzione	-	1952	1967	N
Prezzario generale e guida economica d'Italia	-	1965	1975	H
Il consulente immobiliare	-	1973	1980	I
Produttività	-	1961	1965	I
Orizzonti economici	-	1979	1988	I
Attività del commissario straordinario Campania e Basilicata	-	1981	1983	N
Rivista italiana di geotecnica	-	1972	1986	N
Bolletino idrologico	-	1965	1976	B
Agricoltura ricerca	-	1981	1990	B
Agricoltura	-	1979	1990	B
Bibliografia Italiana di Idraulica	-	1960	1980	B
Economia e diritto del terziario	-	1990	1992	H
Elettricità nell'industria	-	1960	1976	E
Economia internaz. delle fonti di energia	-	1961	1974	E
L'elettrotecnica	-	1976	1988	E
Alta frequenza	-	1977	1994	E
Condizionamento, riscaldamento, refrigerazione	-	1975	1992	N
Notizie statistiche	INAIL	1956	1958	G
Rivoluzione industriale	-	1961	1965	N
Automazione integrata	-	1990	1991	B

INDICE PER ARGOMENTI - ANNO 1999

La sigla riportata a fianco del titolo indica nell'ordine:

Argomento - Numero - Anno - Pagina del Notiziario in cui l'articolo è stato pubblicato.

Per rendere più agevole la ricerca la sigla appare anche sotto al titolo dell'articolo

AMBIENTE

- APPELLO PER LA PREVENZIONE DELLE CATASTROFI IDROGEOLOGICHE E SISMICHE
ARTICOLO DI EDOARDO BENASSAI E MICHELE PAGANO AMB 01-99-05
- APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DEI COMUNI VESUVIANI
DECRETO 28 DICEMBRE 1998 AMB 02-99-20

ANTINCENDIO

- ANTINCENDIO NELLE SCUOLE: IL REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI
RASSEGNA STAMPA ANT 02-99-16
- ANTINCENDIO NORME UNI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI
RASSEGNA STAMPA ANT 03-99-45

APPALTI

- ARRIVA "RE EURO" MA PER GLI APPALTI RESTANO IN VIGORE LE VECCHIE SOGLIE UE
RASSEGNA STAMPA APP 01-99-45
- TAGLIO DELLE ALI, IL TAR TOSCANA ACCOGLIE L'INTERPRETAZIONE DEI LL.PP.
RASSEGNA STAMPA APP 03-99-08
- L'ANNULLAMENTO DI UN'AGGIUDICAZIONE NON AZZERA L'INTERO PROCEDIMENTO
RASSEGNA STAMPA APP 03-99-09
- SI ESTENDE ALLE GARE DI PROGETTAZIONE LA VALUTAZIONE DI OFFERTA ANOMALA
RASSEGNA STAMPA APP 03-99-21
- NEGLI INCARICHI SOTTOSOGLIA I PROGETTISTI VANNO SCELTI SOLO IN BASE AI CURRICULA
RASSEGNA STAMPA APP 03-99-25
- SOCIETA' DI INGEGNERIA, DAL TAR MOLISE PRIMO COLPO ALL'ESCLUSIONE SOTTOSOGLIA
RASSEGNA STAMPA APP 03-99-28

CATASTO

- ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI
MINISTERO DELLE FINANZE - RISOLUZIONE 87/T CAT 03-99-14
- PROCEDURA PRAGEO 7.50
MINISTERO DELLE FINANZE - CIRCOLARE 90/T DEL 22/04/99 CAT 03-99-15

ESPROPRI

- LA CONSULTA NEGA IL RISARCIMENTO PER I "VECCHI" ESPROPRI ILLEGITTIMI
RASSEGNA STAMPA ESP 03-99-07

OPERE PUBBLICHE

- PIU' AMPIO IL MERCATO DEL PROGETTISTA. I VENTI "NODI" DOVE NASCE IL LAVORO
RASSEGNA STAMPA OOPP 01-99-51
- ARTICOLO PER ARTICOLO TUTTE LE NOVITA' DELLA MERLONI-TER
RASSEGNA STAMPA OOPP 01-99-58
- UN QUADRO DI CERTEZZE IN ATTESA DEL REGOLAMENTO
RASSEGNA STAMPA OOPP 01-99-60
- COMPENSI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE OOPP 02-99-19

- ART. 17 LEGGE 109/94 COORDINATO CON LEGGE 415/98
- L'AGGIUDICAZIONE NON DEVE ASPETTARE LA VERIFICA A CAMPIONE DEI REQUISITI RASSEGNA STAMPA OOPP 02-99-36
 - PIU' FACILE PER LE AMMINISTRAZIONI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE ALL'ESTERNO RASSEGNA STAMPA OOPP 02-99-37
 - DECRETO DEL MINISTERO DEI LL.PP. SU TASSI DI MORA - FONTE ACEN OOPP 03-99-20
 - UN REGOLAMENTO DAI MILLE CHIARIMENTI. MA RESTANO ANCHE MOLTI DUBBI IRRISOLTI RASSEGNA STAMPA OOPP 03-99-32

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER LE COMUNICAZIONI ANTIMAFIA CIRCOLARE 559/LEG/240.517.8 DEL 18-12-98 - MINISTERO DELL'INTERNO AMM 01-99-13
- SPORTELLO UNICO DECRETO 20 OTTOBRE 1998 N.447 DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AMM 01-99-28
- JERVOLINO: "DRASTICA SEMPLIFICAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA RASSEGNA STAMPA AMM 01-99-43
- INCENTIVI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA 20 GENNAIO 1999 AMM 02-99-21
- PER GLI APPALTI LA PA DOVRA' UTILIZZARE LA DOPPIA INDICAZIONE IN LIRE E IN EURO RASSEGNA STAMPA AMM 02-99-40
- ANCI - NOTA INTERPRETATIVA DEL 26/05/99 SUL DPR 20/10/98 N°447 AMM 03-99-16
- COMUNI OBBLIGATI ALLA SEMPLIFICAZIONE ANCHE SENZA LO "SPORTELLO UNICO" RASSEGNA STAMPA AMM 03-99-29
- LE INIZIATIVE IN AIUTO ALLE AMMINISTRAZIONI IN DIFFICOLTA' RASSEGNA STAMPA AMM 03-99-31
- CAMPANIA, IN REGOLA L'11% DEI COMUNI RASSEGNA STAMPA AMM 03-99-36

PROFESSIONI

- CONTENZIOSO, ALBI LEGITTIMATI RASSEGNA STAMPA PROF 01-99-46
- CONDOMINIO, I DATI DEL PROFESSIONISTA NON VANNO ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA RASSEGNA STAMPA CON DECRETO 12 NOVEMBRE 1998 DEL MINISTERO DELLE FINANZE PROF 01-99-47
- COMPETENZE PROFESSIONALI PROF 02-99-03
- RELAZIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE "INGEGNERIA NAVALE" PROF 02-99-05
- INCARICHI DI PROGETTAZIONE PROF 02-99-07
- SOCIETA' DI INGEGNERIA - CIRCOLARE INARCASSA SUL 2% PROF 03-99-11
- IL TRIBUNALE DI MILANO SBARRA LA STRADA ALLE SOCIETA' DI CAPITALI TRA PROFESSIONISTI RASSEGNA STAMPA PROF 03-99-27

QUALITA'

- DALLE BOZZE DELLA COMMISSIONE BARGONE TRE LIVELLI DI QUALITA' PER I COSTRUTTORI RASSEGNA STAMPA QUAL03-99-37

SICUREZZA

- ANCHE PER L'IMPRESA SCATTA L'OBLIGO DI PREPARARE IL PIANO PER LA SICUREZZA RASSEGNA STAMPA SIC 01-99-55
- SICUREZZA IN ZONA SISMICA - LETTERA DELL'ING. MICHELE PAGANO SIC 02-99-08
- LA DISCIPLINA TRANSITORIA DEL D.LGS. 494/96 RASSEGNA STAMPA SIC 02-99-10
- PIANI DI SICUREZZA COMMA 2 ART. 31 LEGGE 109/94 SIC 02-99-18
- DA LUGLIO LA SICUREZZA SALE IN ASCENSORE RASSEGNA STAMPA SIC 03-99-40

- IMPRESE EDILI IMBRIGLIATE NEL FASCICOLO-SICUREZZA SIC 03-99-44
RASSEGNA STAMPA
- UE, LA CORTE DI GIUSTIZIA BOCCIA L'ITALIA SULLA NORMATIVA PER GLI IMPIANTI A GAS SIC 03-99-46
RASSEGNA STAMPA

TERREMOTO

- DAL MIGLIORAMENTO ALL'ADEGUAMENTO. GUIDA ALLA NORMATIVA ANTISISMICA TER 02-99-27
RASSEGNA STAMPA
- GUIDA AGLI INTERVENTI ANTI-TERREMOTO TRA MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TER 02-99-29
RASSEGNA STAMPA

URBANISTICA

- PRUSST - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO URB 01-99-10
DECRETO 8 OTTOBRE 1998 - DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE
- PRUSST, PROPOSTE ENTRO IL 27 MAGGIO. ALLE PROGETTAZIONI UNA DOTE DI 31 MLD URB 01-99-48
RASSEGNA STAMPA
- CONSULTA: SE SUPERA I CINQUE ANNI VINCOLI URBANISTICI DA INDENNIZZARE URB 03-99-03
RASSEGNA STAMPA
- LA SENTENZA SPINGE VERSO LA RIFORMA E PREMIA L'USO EFFICIENTE DEI SUOLI URB 03-99-05
RASSEGNA STAMPA
- TRE MESI IN PIU' PER AVVIARE I PRUSST. A DISPOSIZIONE (PER ORA) 140 MILIARDI URB 03-99-47
RASSEGNA STAMPA
- A NAPOLI MAXIPIANO DI RILANCIO EDILIZIO, SEI PROGRAMMI ANCORA DA COSTRUIRE URB 03-99-49
RASSEGNA STAMPA

L'indice degli argomenti trattati nell'anno 1998 è stato pubblicato nel numero 5/6 - 1998